



Data Delibera **20/03/2023**

N. **408**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

## Ricognizione impegni di spesa per incarichi e prestazioni anno 2023

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATA	l'esigenza di completare incarichi e affidamenti previsti o iniziati nel corso del 2021 e del 2022 che si sono protratti sul 2023 in accordo con le previsioni del PEF posto alla base della concessione;
VISTE	le delibere n. 38 del 19/01/2021, la n. 562 del 19/04/2022 e la 930 del 26/07/2022 relative alla Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per gli interventi di riqualificazione dell'impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro oltre il Lotto 2 Campi completato;
VISTA	la delibera n. 562 del 19/04/2022 relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di riqualificazione dell'impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro in particolare riferita alla riqualificazione degli immobili Foresteria, Scuderia e Villa della Regina;
VISTA	la delibera n. 96 del 12.01.2022 relativa all'incarico di Direttore per l'esecuzione dei contratti che in relazione alle attività di ripristino delle recinzioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti e immobili non si sono completate nel 2022;
VISTA	la delibera 562 del 19/04/2022 relativa ad attività di verifica ai fini della validazione del progetto omnicomprensivo in accordo con le previsioni del PEF posto alla base della concessione;
VISTE	le delibere n. 41 del 14/03/2022 e la n. 934 del 26/07/2022 relative alla fornitura e posa in opera della rete fibra e relativi apparati;
VISTE	le delibere n. 52 del 04/04/2022 e la n. 839 del 27/06/2022 relative ad opere da fabbro da completare quali: - fornitura e posa in opera di ferramenta per messa in opera di cancelli in legno composta da n. 4 cerniere da mm 24 con piastre e catenaccio in ferro; - fornitura e posa in opera di colonne in scatolare 200*200 h 2,60 zincato compresa verniciatura a polvere;
VISTA	la delibera n. 928 del 26/07/2022 relativa ad attività di progettazione e pratiche urbanistiche quali: - adempimenti strutture (ex Genio Civile) ed ottenimento pareri ed autorizzazioni urbanistiche per stabilizzazione posa temporanea tribune; - progettazione strutturale ed ottenimento pareri ed autorizzazioni urbanistiche per allargamento vani porta scuderia SUD e Casa del Custode oltre SCA Segnalazione Certificata di Agibilità Foresterie;
CONSIDERATO	che i relativi impegni di spesa delle citate delibere sono destinati ad avere effetti economici ed a divenire esigibili su annualità successive a quella in cui è stato assunto l'impegno di spesa in quanto i lavori di riqualificazione dell'impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro sono tutt'ora in corso;
RITENUTO NECESSARIO	rilevare nell'anno 2023 gli impegni di spesa relativi alle descritte attività in corso di effettuazione o ancora da espletare e quindi ancora non fatturate;

### DELIBERA

di rilevare i seguenti impegni di spesa per la prosecuzione del 2023 degli incarichi iniziati nella scorsa annualità:

- Eos Consulting SpA € 15.380,30
- Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza Ing. Dario Bugli e Arch. Stefania Montagna € 26.895,37
- Progettazione definitiva ed esecutiva Ing. Dario Bugli e Arch. Stefania Montagna € 44.501,18
- Direzione per l'Esecuzione dei contratti Ing. Antonio Bruno € 8.627,84



Data Delibera **20/03/2023**

N. **408**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

- Rete fibra e apparati Tim SpA €. 8.057,49
- Opere da fabbro Sevio di Severini Aurelio €. 6.819,80
- Progettazione e pratiche urbanistiche GM Ingegneria Srls €. 12.570,88

<b>IMPEGNI</b>					
<b>Anno</b>	<b>CRAM</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Obiettivo/Funz.</b>	<b>Causale</b>	<b>Imp.provv.</b>
2023	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Eos Consulting SpA	15.380,30
2023	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza Ing. Dario Bugli e Arch. Stefania Montagna	26.895,37
2023	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Progettazione definitiva ed esecutiva Ing. Dario Bugli e Arch. Stefania Montagna	44.501,18
2023	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Rete fibra e apparati TIM SpA	8.057,49
2023	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Opere da fabbro Sevio di Severini Aurelio	6.819,80
2023	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Progettazione e pratiche urbanistiche GM Ingegneria Srls	12.570,88
2023	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Direzione per l'Esecuzione dei contratti Ing. Antonio Bruno	8.627,84

**Totali Delibera nr. 408 del 20/03/2023**

**122.852,86**

**Segretario Generale**

Dott. *Simone Perillo*

**Presidente**

Avv. *Marco Di Paola*

Data Delibera **20/03/2023**N. **409**Anno **2023**Dipartimento/Settore: **C.E.F.****Attività 2023 Equestrian Sport Events Srl - Unipersonale presso Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art.30 dello Statuto Federale;
- VISTA** la delibera n.344 del Consiglio Federale del 10/03/2021 con cui è stata autorizzata la definizione di una convenzione quadro fra la FISE e la Equestrian Sport Events S.r.l. - Unipersonale (ESE S.r.l.) mirata alla collaborazione per l'organizzazione dei Mondiali FEI 2022 di Concorso Completo e Attacchi e di altri eventi sportivi, nonché per attività di manutenzione all'interno dell'impianto sportivo equestre dei Pratoni del Vivaro;
- TENUTO CONTO** che la ESE srl ha collaborato egregiamente all'organizzazione dei Mondiali e ha eseguito la manutenzione ordinaria dell'impianto stesso per il 2022, grazie alla disponibilità di propri operai, mezzi ed esperienza professionale adeguata;
- TENUTO CONTO** che è ancora in corso di definizione l'individuazione delle modalità di gestione per eventuali eventi per il 2023;
- TENUTO CONTO** altresì che l'impianto ha necessità di una manutenzione ordinaria per l'anno 2023 e che non è facile individuare con chiarezza tutte le attività necessarie per la gestione di un centro sportivo di oltre 130 ettari di campagna ed è necessario un sottostante rapporto di fiducia con la propria controparte contrattuale per questa tipologia di attività, garantito dal fatto che la ESE Srl ha un rapporto di fiducia pieno essendo una controllata della Federazione al 100%;
- VISTA** la fattura n.13 del 15/03/2023, emessa dalla ESE Srl a titolo d'acconto, su oneri di gestione ordinaria CEF per l'anno 2023;

**DELIBERA**

di autorizzare il Presidente federale a sottoscrivere un contratto con la ESE Srl per le attività di manutenzione ordinaria per tenere il centro in piena efficienza per tutto il 2023 per un importo massimo di € 180.000 oltre IVA, che garantisca la piena disponibilità di personale e mezzi della ESE Srl per le attività che si svolgeranno nel corso dell'anno 2023

<b>IMPEGNI</b>					
<b>Anno</b>	<b>CRAM</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Obiettivo/Funz.</b>	<b>Causale</b>	<b>Imp.provv.</b>
2023	1.210. - C.E.F.	CEB.030	1.01.02.07.	Attività 2023 Equestrian Sport Events Srl - Unipersonale presso Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	219.600,00

**Totali Delibera nr. 409 del 20/03/2023 219.600,00****Segretario Generale**Dott. *Simone Perillo***Presidente**Avv. *Marco Di Paola*

Data Delibera **20/03/2023**N. **410**Anno **2023**Dipartimento/Settore: **WEG****Compenso e Rimborsi spese Direttore Sportivo Francesco Girardi da aprile 2023 a dicembre 2024****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- PREMESSO** che con delibera n. 16/2023 il Consiglio Federale ha autorizzato il Presidente Federale a sottoscrivere il contratto del Direttore Sportivo Sig. Francesco Girardi per il periodo 1 gennaio 2023 - 31 marzo 2023;
- CONSIDERATO** che l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto trimestrale era stata dettata dalla necessità di approfondire gli aspetti giuslavoristici dei contratti tecnico sportivi a seguito della riforma dello sport;
- TENUTO CONTO** degli approfondimenti fatti, la Federazione intende procedere alla sottoscrizione del contratto con il Direttore Sportivo sig. Francesco Girardi dal 1 aprile 2023 fino alla durata dell'incarico assegnato;

**DELIBERA**

- 1) di autorizzare il Presidente Federale alla sottoscrizione del contratto tecnico sportivo del Sig. Francesco Girardi (patente FISE n. 000640/G) - Direttore Sportivo - dal 1 aprile 2023 al 31 dicembre 2024 - compenso lordo annuo € 93.000,00 (CEB 003 OB: 1.01.01.01.04), prime tre mensilità 2023 già erogate; inoltre, si autorizza ad incrementare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva - prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023 - dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.
- 2) di autorizzare per il Direttore Sportivo Sig. Francesco Girardi la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, che effettuerà in ragione dello svolgimento del suo incarico dal 1 aprile 2023 al 31 dicembre 2023 per un importo massimo di € 11.250,00 (CEB 001 OB: 1.01.01.01.01) e per l'anno 2024 un importo massimo di € 15.000,00
- 3) di autorizzare per il Direttore Sportivo Sig. Francesco Girardi il rimborso Km casa -ufficio dal 1 aprile 2023 al 31 dicembre 2024 per un importo massimo di € 5.250.000,00 (CEB 001 OB: 1.01.01.01.01) e per l'anno 2024 un importo massimo di € 7.000,00;

<b>IMPEGNI</b>					
<b>Anno</b>	<b>CRAM</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Obiettivo/Funz.</b>	<b>Causale</b>	<b>Imp.provv.</b>
2023	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese Direttore Sportivo Francesco Girardi da aprile 2023 a dicembre 2023	11.250,00
2023	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi Km Direttore Sportivo Francesco Girardi da aprile 2023 a dicembre 2023	5.250,00
2024	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2024	15.000,00
2024	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi Km Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2024	7.000,00
2023	1.211. - WEG	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Direttore Sportivo Francesco Girardi da aprile 2023 a dicembre 2023	69.750,00
2024	1.211. - WEG	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2024	93.000,00

Totali Delibera nr. 410 del 20/03/2023 **201.250,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **20/03/2023**N. **411**Anno **2023**Dipartimento/Settore: **ATTACCHI****Nomina Delegato FISE Manifestazioni di Interesse Federale Attacchi 2023****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- RAVVISATA la necessità di nominare un Delegato FISE che sia presente nelle Manifestazioni di Interesse Federale con il compito di verificare che lo standard qualitativo della manifestazione, dell'impianto e dei servizi offerti sia adeguato al livello federale ed all'immagine della Federazione nella manifestazione;
- INDIVIDUATO nel Sig. Ferdinando Bruni, referente per la Commissione Attacchi, persona idonea a ricoprire tale incarico nell'ambito dei Campionati Italiani di Attacchi e nello specifico:  
-Campionato Italiano Completo  
-Campionato Italiano Derby Amatoriale;  
-Campionato Italiano di Combinata+Coppa delle Regioni;
- RAVVISATA l'opportunità di riconoscere al Sig. Ferdinando Bruni per il sopra citato un compenso omnicomprendivo lordo così suddiviso:  
-CAMPIONATO ITALIANO COMPLETO  
€ 160,00 (€80,00X2gg) oltre il rimborso delle spese vive sostenute e documentate secondo la previsione del "Regolamento rimborsi indennità e trasferte" per un tetto massimo di 500,00;  
-CAMPIONATO ITALIANO DERBY AMATORIALE  
€ 160,00 (€80,00X2gg) oltre il rimborso delle spese vive sostenute e documentate secondo la previsione del "Regolamento rimborsi indennità e trasferte" per un tetto massimo di 500,00;  
-CAMPIONATO ITALIANO DI COMBINATA+COPPA DELLE REGIONI  
€ 160,00 (€80,00X2gg) oltre il rimborso delle spese vive sostenute e documentate secondo la previsione del "Regolamento rimborsi indennità e trasferte" per un tetto massimo di 500,00;
- SENTITO il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White e del Consigliere Luca D'Oria;

**DELIBERA**

- di nominare Delegato FISE il Sig. Ferdinando Bruni Referente del Dipartimento Attacchi;
- di riconoscere un'indennità complessiva di € 480,00 nonché di riconoscere il rimborso delle spese vive e sostenute secondo quanto stabilito dal Regolamento Rimborsi e Trasferte FISE per un importo complessivo stimato di € 1.500,00;

**IMPEGNI**

Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.212. - ATTACCHI	CEB.001	1.01.01.02.03	Nomina Delegato FISE	1.500,00
2023	1.212. - ATTACCHI	CEB.002	1.01.01.02.03	Nomina Delegato FISE	480,00

Totali Delibera nr. 411 del 20/03/2023

1.980,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **20/03/2023**N. **412**Anno **2023**Dipartimento/Settore: **ATTACCHI****Ruolo Tecnico Dipartimento Attacchi 2023 - 2024****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 123 del 27/02 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2023 destinato al Dipartimento Attacchi un budget complessivo di € 100.000,00 per tutte le attività previste per l'anno corrente;
CONSIDERATA	la possibilità di prevedere per le figure tecnico-sportive un contratto biennale ossia dal 01/04/2023 al 31/12/2024;
VALUTATA	l'opportunità di individuare una figura tecnica che con il supporto del Veterinario di Squadra, sarà incaricata di selezionare equipaggi che offrano disponibilità a seguire i programmi sportivi federali e concrete possibilità di crescita tecnica nello svolgimento di attività agonistiche e di preparazione per i Campionati del Mondo Pariglie obiettivo principale per i guidatori Seniores, e per i restanti appuntamenti internazionali programmati per la stagione agonistica 2023, nonché a ricoprire l'incarico di Capo Equipe in occasione delle trasferte previste;
RICONOSCIUTO	al Sig. Cristiano Cividini (Tessera FISE 007371/B) l'ottimo operato svolto lo scorso anno sia come Tecnico Federale che come Capo Equipe;
ACCERTATA	pertanto la sua competenza e professionalità a svolgere i suddetti incarichi nello specifico settore sportivo degli attacchi sia in campo internazionale che nazionale;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White e del Consigliere Luca D'Oria;

**DELIBERA**

- di incaricare il Sig. Cristiano Cividini come Selezionatore, Tecnico e Capo Equipe per la disciplina degli Attacchi per l'anno 2023/2024;
- di autorizzare per l'anno 2023 dal 01/04 al 31/12 per lo stesso nei limiti del budget del Dipartimento, un impegno di spesa pari a € 17.100,00 suddiviso come segue:  
Compenso per n. 11 stages sul territorio da 2 gg (€300,00 al gg) per il Tecnico Federale Cristiano Cividini € 6.600,00;  
Compenso per l'attività di Capo Equipe e Tecnico Federale del Dipartimento Attacchi € 6.000,00;  
Rimborsi spese totali per il Tecnico Cristiano Cividini € 4.500,00;
- di autorizzare per l'anno 2024 dal 01/01 al 31/12 per lo stesso nei limiti del budget del Dipartimento, un impegno di spesa pari a € 20.500,00 suddiviso come segue:  
Compenso per n. 11 stages sul territorio da 2 gg (€300,00 al gg) per il Tecnico Federale Cristiano Cividini € 6.600,00;  
Compenso per l'attività di Capo Equipe e Tecnico Federale del Dipartimento Attacchi € 8.400,00;  
Rimborsi spese totali per il Tecnico Cristiano Cividini € 5.500,00
- di prevedere autorizzazione ad incrementare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva – prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023 – dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro".
- di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere il contratto.

<b>IMPEGNI</b>					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.212. - ATTACCHI	CEB.001	1.01.01.02.01	Ruolo Tecnico Dipartimento Attacchi 2023 - 2024	2.500,00
2023	1.212. - ATTACCHI	CEB.001	1.01.01.02.02	Ruolo Tecnico Dipartimento Attacchi 2023 - 2024	2.000,00
2024	1.212. - ATTACCHI	CEB.001	1.01.01.02.02	Ruolo Tecnico Dipartimento Attacchi 2023 - 2024	3.000,00
2024	1.212. - ATTACCHI	CEB.001	1.01.01.02.01	Ruolo Tecnico Dipartimento Attacchi 2023 -	2.500,00



Data Delibera **20/03/2023**

N. **412**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

<b>IMPEGNI</b>					
<b>Anno</b>	<b>CRAM</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Obiettivo/Funz.</b>	<b>Causale</b>	<b>Imp.provv.</b>
2023	1.212. - ATTACCHI	CEB.002	1.01.01.02.02	2024 Ruolo Tecnico Dipartimento Attacchi 2023 - 2024	6.600,00
2024	1.212. - ATTACCHI	CEB.002	1.01.01.02.02	Ruolo Tecnico Dipartimento Attacchi 2023 - 2024	6.600,00
2023	1.212. - ATTACCHI	CEB.003	1.01.01.02.04	Ruolo Tecnico Dipartimento Attacchi 2023 - 2024	6.000,00
2024	1.212. - ATTACCHI	CEB.003	1.01.01.02.04	Ruolo Tecnico Dipartimento Attacchi 2023 - 2024	8.400,00
<b>Totali Delibera nr. 412 del 20/03/2023</b>					<b>37.600,00</b>

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

Il **sig.** Cristiano Cividini nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
  - che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
  - che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Selezionatore, Tecnico e Capo Equipe per la disciplina degli Attacchi in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’attività di allenatore per il Dipartimento Endurance nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Selezionatore, Tecnico e Capo Equipe e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
  - che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
  - che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

### **Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

### **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Selezionatore, Tecnico e Capo Equipe per la disciplina degli Attacchi per gli anni 2023 e 2024.

### **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

### **Articolo 4. Compenso**

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 17.100,00 in relazione all'anno 2023 suddiviso come segue:

- compenso per n. 11 stages sul territorio da 2 gg (€300,00 al gg) € 6.600,00;

-compenso per l'attività di Capo Equipe e Tecnico Federale del Dipartimento Attacchi € 6.000,00; e pari all'importo di € 20.500,00 in relazione all'anno 2024 suddiviso come segue:

-compenso per n. 11 stages sul territorio da 2 gg (€300,00 al gg) € 6.600,00;

-compenso per l'attività di Capo Equipe e Tecnico Federale del Dipartimento Attacchi € 8.400,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e

successive modifiche, troverà applicazione al presente rapporto tale disciplina, anche relativamente al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico.

FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e secondo le disposizioni che saranno da essa previste, pertanto si farà carico dei versamenti previdenziali e assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a suo carico di quest'ultimo.

Qualora, tuttavia, FISE, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere ad una nuova formalizzazione della collaborazione tecnico sportiva qui costituita al fine della piena osservanza della sopravvenuta disciplina di riforma del lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, le parti, sin da ora, si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto nel rispetto della nuova disciplina per un periodo pari alla durata residua della collaborazione e a condizioni economiche invariate, fermo quanto precisato al capoverso precedente con riferimento ad oneri previdenziali ed assicurativi, previa risoluzione del rapporto costituito con il presente contratto.

Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, entro il limite massimo di €10.000,00 totali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 1° aprile 2023 al 31.12.2024, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano

di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso e la parte non receduta non potrà vantare nei confronti di quella recedente alcun diritto o pretesa in relazione all'esercizio del diritto di recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

#### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

#### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

**Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore  
Cristiano Cividini

Federazione Italiana Sport Equestri  
Il Presidente  
Marco Di Paola



Data Delibera **20/03/2023**

N. **413**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

## Acquisto materiale di premiazione Manifestazioni di Interesse Federale Attacchi 2023

### IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATA** la necessità di acquistare il materiale istituzionale di premiazione per tutte le Manifestazioni di Interesse Federale per la disciplina degli Attacchi e nello specifico: medaglie FISE, coppe FISE, e coccarde FISE;
- ACCERTATA** la disponibilità economica nel bilancio del dipartimento;
- SENTITO** il parere favorevole del Coordinatore delle DNO e del Consigliere Luca D'Oria;

### DELIBERA

di acquistare materiale di premiazione per le Manifestazioni di Interesse Federale per la disciplina degli Attacchi per l'anno 2023 come di seguito specificato per un importo complessivo stimato di € 2.500,00;

- Campionato Italiano di Combinata+Coppa delle Regioni
- Campionato Italiano Derby Amatoriale;
- Campionato Italiano Completo;

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.212. - ATTACCHI	CEB.011	1.01.02.02.01	Acquisto materiale di premiazione Manifestazioni di Interesse Federale Attacchi 2023	2.500,00

**Totali Delibera nr. 413 del 20/03/2023**

**2.500,00**

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **20/03/2023**

N. **414**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

## Riunione FEI Driving Forum 2023

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la possibilità di partecipare al Forum organizzato dalla FEI relativamente alla disciplina del Driving che verrà effettuato 11/12 aprile a Kronenberg (NED) dove vengono invitate a partecipare tutte le Federazioni Sportive, nonché tecnici della disciplina;
CONSIDERATO	inoltre che verranno affrontati durante il suddetto meeting degli argomenti importanti ai fini della programmazione sportiva Internazionale;
INDIVIDUATA	la Sig.ra Nicoletta Milanese in qualità di Rappresentante per i Rapporti Internazionali (insieme al Tecnico Federale Sig. Cristiano Cividini) persona idonea alla partecipazione per la sua competenza ed esperienza come giudice Internazionale;
TENUTO CONTO	della partecipazione del Coordinatore delle DNO Andrea White;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White e del Consigliere Luca D'Oria;

### DELIBERA

- di autorizzare la partecipazione della Sig.ra Nicoletta Milanese (Tessera FISE 003538/A), che accompagnerà il Coordinatore delle DNO Sig.ra Andrea White, al Forum FEI Driving Forum che si terrà a Kronenberg (NED) dall'11 al 13 aprile 2023;
- di prevedere un rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione della trasferta per un importo complessivo stimato di € 1.000,00;

### IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.212. - ATTACCHI	CEB.001	1.01.01.02.03	Riunione FEI Driving Forum 2023	1.000,00

Totale Delibera nr. 414 del 20/03/2023 **1.000,00**

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 415

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI**

## Sottoscrizione accordo con Fondazione Milano-Cortina 2026

### IL CONSIGLIO FEDERALE


- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- TENUTO CONTO che con l'avvicinarsi dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei Giochi Paralimpici Invernali del 2026, si rappresenta anche l'opportunità di diffondere i valori educativi e formativi del Movimento Olimpico e del Movimento Paralimpico che ispirano l'attività della Fondazione Milano Cortina 2026;
- CONSIDERATO che già in occasione dello svolgimento del 90° Concorso Ippico Internazionale di Roma - Piazza di Siena che si svolgerà dal 25 al 28 maggio potranno essere coinvolti 11 studenti per l'attività alternativa scuola-lavoro nell'ambito di progetto promosso dalla Fondazione Milano-Cortina 2026;
- CONSIDERATO che durante la manifestazione di piazza di siena saranno coinvolte le scuole d'infanzia e primarie nell'area riservata alle attività dei bambini (Pony city, ludoteche e attività collaterali);
- VISTA la bozza della convenzione da sottoscrivere che fa parte integrate del presente provvedimento;

### DELIBERA

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione per percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento


**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo



**Presidente**

Avv. Marco Di Paola





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**



**IIS via C. Emery 97**

C.F. 97804430581 - Cod. Mec. RMIS11100B

Sede centrale: ITC P. Calamandrei- Via Carlo Emery, 97 - 00188 Roma - Cod. Mec. RMTD11101N - ✍  
06.121124425 Sede associata: IPS Stendhal - Via Cassia, 726 - 00189 Roma - Cod. Mec. RMRC11101A - ✍  
06.121128465

Sezione Ospedaliera Policlinico "A.Gemelli" Cod. Mec. RMTD11102P

CORSO SERALE II livello e V classe: ITC P. Calamandrei - via Emery 97 -00188 Roma- TEL 06.121124425 Codice Mecc. RMTD111513  
CORSO SERALE II livello e V classe: IPS Stendhal - Via Cassia, 726 - 00189 Roma - TEL 06.121128465 Cod. Mec. RMRC11150P

✉ RMIS11100B@istruzione.it - RMIS11100B@pec.istruzione.it Sito web: www.iisviacemery97.edu.it

**CONVENZIONE PER PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO**

TRA

IIS Via Carlo Emery 97 con sede in Roma via Carlo Emery, 97, codice fiscale 97804430581 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica",  
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Logoteta, nata a Roma il 02/10/1963 codice fiscale LGTNMR63R42H501X

E

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

all'insegna dei valori del Movimento Olimpico e del Movimento Paralimpico attraverso il supporto di Fondazione Milano Cortina 2026, C.F. 97866790153 e P. Iva 11199200962, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, Comitato Organizzatore dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei Giochi Paralimpici Invernali del 2026, rappresentata dall'amministratore delegato Andrea Varnier.

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
  - ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, ivi incluso nel mondo dello sport e dell'organizzazione dei grandi eventi;
  - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
  - durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
  - il percorso, con l'avvicinarsi dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei Giochi Paralimpici Invernali del 2026, rappresenta anche l'opportunità di diffondere i valori educativi e formativi del Movimento Olimpico e del Movimento Paralimpico che ispirano l'attività della Fondazione Milano Cortina 2026;
- Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture studenti per i percorsi volti all'acquisizione delle competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta dell'istituzione scolastica.
2. Prima dell'avvio del percorso presso il soggetto ospitante, Fondazione Milano Cortina 2026 mette a disposizione della istituzione scolastica, con strumenti ritenuti idonei, presso l'Istituto scolastico coinvolto o attraverso formazione a distanza, il proprio supporto per preparare lo studente - attraverso specifica formazione ai valori del Movimento Olimpico e del Movimento Paralimpico - al percorso in ambiente lavorativo nell'ambito dell'organizzazione di eventi sportivi.

## Art. 2.

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato TUTOR FORMATIVO ESTERNO;
4. Per ciascun allievo beneficiario del PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La fase di preparazione realizzata attraverso il supporto della Fondazione Milano Cortina 2026 è parte integrante del percorso formativo e la relativa valutazione è rimessa ai tutor sopra indicati, ferma la piena collaborazione del "Referente Milano Cortina 2026" designato dalla Fondazione Milano Cortina 2026.
6. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
7. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

## Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno e sentito il Referente Milano Cortina 2026, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. IL TUTOR FORMATIVO ESTERNO SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

- a) collabora, sentito anche il Referente Milano Cortina 2026, con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo, sentito anche il Referente Milano Cortina 2026.

3. IL REFERENTE MILANO CORTINA 2026 SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

- a) si mette a disposizione della progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO, per formare lo studente ai valori del Movimento Olimpico e del Movimento Paralimpico per la migliore pianificazione e organizzazione degli eventi sportivi;
- b) definisce con il referente interno, quali aspetti dell'organizzazione degli eventi sportivi o del movimento olimpico più si adattano al corso di studi e alle peculiarità dell'offerta formativa delle classi individuate;
- c) individua, con il referente esterno, quegli aspetti on job che saranno maggiormente sperimentati dagli studenti, con l'obiettivo di prepararli all'esperienza sul campo

4. Le figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine

dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo, anche con riguardo al contributo al percorso messo a disposizione da Fondazione Milano Cortina 2026, e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato, avuto riguardo anche al contributo formativo apportato dalla Fondazione Milano Cortina 2026;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula, inclusa quella messa a disposizione da Fondazione Milano Cortina 2026, e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta, inclusa la formazione svolta con Fondazione Milano Cortina 2026, e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del PCTO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi interni, politiche, informazioni, cognizioni, documenti, disegni, dati tecnici e quant'altro di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante e con il supporto del Referente Milano Cortina 2026, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante, nonché il Referente Milano Cortina 2026, per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai Beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano

formativo personalizzato.

Art. 8

Il soggetto ospitante dichiara:

di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali:

Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali

Di riconoscere il diritto del soggetto promotore a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

Roma, \_\_ marzo 2023

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Maria Logoteta

Il Presidente/Legale Rappresentante

---

Fondazione Milano Cortina 2026

---



Data Delibera

20/03/2023

N. 416

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO VETERINARI****Incarico di collaborazione con i Dipartimenti Veterinario e Salute e Benessere del Cavallo Atleta al Col. Adriano Sala fino al 31.12.2024****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della necessità di continuare ad assicurare ai suddetti Dipartimenti un'assistenza in forma autonoma al fine di ottimizzare gli indirizzi strategici del settore in continuità con gli anni scorsi;
CONSIDERATA	la professionalità con cui il Col. Adriano Sala ha ricoperto l'incarico nel corso del 2022;
VISTA	la delibera del Presidente n. 16 del 2/02/2023 , con cui si è dato mandato al Presidente di rinnovare fino al 31 marzo 2023 il contratto in essere;
RITENUTO	il compenso annuo concordato per l'anno 2022 congruo anche per l'anno 2023 e 2024;
PRESO ATTO	della necessità di autorizzare anche l'impegno di spesa per i rimborsi spese previsti dal Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità e quantificati in euro 2.000 per ciascun anno;
ACCERTATA	la disponibilità del Col. Adriano Sala a proseguire la collaborazione già in essere;

**DELIBERA**

- 1) di confermare il Col. Adriano Sala quale Responsabile dei Dipartimenti Veterinario e Salute e Benessere del Cavallo Atleta fino al 31 dicembre 2024;
- 2) di dare mandato al Presidente, Avv. Marco Di Paola, di sottoscrivere un contratto con il Col. Sala per un importo di Euro 42.000 lordi (Ob. 1.01.01.02.04 CEB 003);
- 3) di impegnare Euro 4.000 (Ob. 1.01.01.02.04 CEB 001) per i rimborsi spese previsti dal Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità;
- 4) di prevedere autorizzazione ad incrementare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva – prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023 – dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.001	1.01.01.02.04	Incarico di collaborazione con i Dipartimenti Veterinario e Salute e Benessere del Cavallo Atleta al Col. Adriano Sala fino al 31.12.2023	2.000,00
2024	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.001	1.01.01.02.04	Incarico di collaborazione con i Dipartimenti Veterinario e Salute e Benessere del Cavallo Atleta al Col. Adriano Sala fino al 31.12.2024	2.000,00
2023	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.003	1.01.01.02.04	Incarico di collaborazione con i Dipartimenti Veterinario e Salute e Benessere del Cavallo Atleta al Col. Adriano Sala fino al 31.12.2023	18.000,00
2024	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.003	1.01.01.02.04	Incarico di collaborazione con i Dipartimenti Veterinario e Salute e Benessere del Cavallo Atleta al Col. Adriano Sala fino al 31.12.2024	24.000,00

Totali Delibera nr. 416 del 20/03/2023

46.000,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

Il sig. Adriano Sala nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico federale in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’attività di coordinamento del dipartimento Veterinario federale nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di tecnico federale e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

### **Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

### **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Tecnico federale del Dipartimento Veterinario con funzione di coordinamento dello stesso.

### **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

### **Articolo 4. Compenso**

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 18.000,00 in relazione all'anno in corso 2023 e di € 24.000,00 con riferimento all'anno 2024, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, troverà applicazione al presente rapporto tale disciplina, anche relativamente al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico.

FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e secondo le disposizioni che saranno da essa previste, pertanto si farà carico dei versamenti previdenziali e assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la

contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a suo carico di quest'ultimo.

Qualora, tuttavia, FISE, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere ad una nuova formalizzazione della collaborazione tecnico sportiva qui costituita al fine della piena osservanza della sopravvenuta disciplina di riforma del lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, le parti, sin da ora, si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto nel rispetto della nuova disciplina per un periodo pari alla durata residua della collaborazione e a condizioni economiche invariate, fermo quanto precisato al capoverso precedente con riferimento ad oneri previdenziali ed assicurativi, previa risoluzione del rapporto costituito con il presente contratto.

Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, entro il limite massimo di € 2.000,00 annui.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2024, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di

efficacia del recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

#### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

#### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

#### **Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore  
Adriano Sala

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente  
Marco Di Paola



Data Delibera

13/03/2023

N. 417

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO VETERINARI****Sottoscrizione contratto di collaborazione occasionale con la Dr.ssa Gaetana Ferri****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 2 comma 2 dello Statuto della FISE;
VISTO	il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, comunemente conosciuto come "Animal Health Law";
VISTI	i Regolamenti Delegati 2019/2035 e 2020/688, inerenti rispettivamente gli stabilimenti che detengono animali e la movimentazione di animali all'interno dell'UE e il Regolamento di esecuzione 2021/963 sull'identificazione degli equidi;
PRESO ATTO	della necessità per la Federazione di disporre di un autorevole referente che sia specificamente esperto sugli argomenti di cui sopra e nei Rapporti istituzionali con il Ministero e la Commissione UE;
CONSIDERATO	che con delibera n.115 del 26/01/2022 la Federazione ha avviato un' attività di collaborazione efficace con la dr.ssa Gaetana Ferri;
ACQUISITA	la disponibilità della dr.ssa Gaetana Ferri, già Direttore Generale del Ministero della Salute;

**DELIBERA**

delega il Presidente di sottoscrivere un contratto di collaborazione occasionale con la dr.ssa Gaetana Ferri, già Direttore Generale del Ministero della Salute.

L'impegno relativo al presente provvedimento pari a complessivi € 1.000 sarà rilevato nell'Ob. Funz. 1.01.01.01.06 - CEB.023.01

**IMPEGNI**

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.023.001	1.01.01.01.06	Sottoscrizione contratto di collaborazione occasionale con la Dr.ssa Gaetana Ferri	1.000,00

Totali Delibera nr. 417 del 13/03/2023

1.000,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC [segreteria.fise@legalmail.it](mailto:segreteria.fise@legalmail.it) (in seguito committente)

e

La Dr.ssa **Gaetana Ferri**, residente in  
in seguito per brevità “collaboratore”

mail:

### PREMESSO CHE

a) la FISE, giusta delibera n. 879 del 27 luglio 2021, conferisce incarico al collaboratore il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto l'attività di consulente per il Dipartimento Veterinario Federale in relazione alla creazione del Calendario del Programma Antidoping Cavalli FISE e alle attività di promozione e valorizzazione dei Veterinari della stessa federazione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

#### 1) Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto.

#### 2) Oggetto del Contratto

Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, mediante autonoma organizzazione dei mezzi e dei tempi di lavoro. Nello specifico il collaboratore fornirà consulenze sugli aspetti normativi inerenti il Ministero della Salute e per le eventuali fasi applicative delle norme Medico Veterinarie ad esse collegate. Inoltre, si è dichiarata disponibile ad assumere il ruolo di Presidente della Commissione Scientifica Antidoping Cavalli.

#### 3) Durata

Il presente contratto avrà durata dalla data della sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023, data in cui si intenderà terminato senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

#### 4) Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 250,00 comprensivi di ogni onere di legge da corrispondersi ad ogni riunione sino ad un massimo di 4 riunioni.

#### 5) Recesso

Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di:  
- grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato,

- mancata prestazione dell'attività richiesta da FISE al Collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 15 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la FISE;
- l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività di FISE.

In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 15 giorni a mezzo raccomandata. Il collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.

Il collaboratore, potrà recedere solo in caso di forza maggiore documentato, e in tal caso non avrà diritto gli importi previsti per le prestazioni non ancora eseguite. In caso di recesso unilaterale non dovuto a cause di forza maggiore, nulla sarà dovuto dal committente, e il collaboratore sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti fino a tale momento.

#### 7) Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### 8) Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

#### 9) Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### 10) Privacy

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di

tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali. Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale. Il Collaboratore dovrà adeguare qualsivoglia trattamento, connesso direttamente o indirettamente alle attività oggetto del presente Contratto, alle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

11) Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, \_\_\_\_\_

Il committente  
Federazione Italiana Sport Equestri  
Il Presidente Marco Di Paola

Il collaboratore  
Dott.ssa Gaetana Ferri



Data Delibera

20/03/2023

N. 418

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

## Approvazione impegni economici Volteggio Attività Sportiva 2023

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il programma dell'attività sportiva 2023 del Dipartimento Volteggio;
TENUTO CONTO	<p>che nel suddetto Programma si prevedono spese concernenti l'attività sportiva della stagione agonistica 2023, tra cui:</p> <p><b>ATTIVITA' INTERNAZIONALE</b></p> <p>1) Campionati Europei Senior e Mondiali Junior e Young Vaulters Flyinge, Sweden 24- 30 luglio 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pacchetti vitto alloggio Atleti, Longeur, groom, chef d'equipe, Veterinario, Fisioterapista umano e Fisioterapista equino OB. 1.01.01.02.01 CEB. 001 € 20.000,00</li><li>- Compensi Staff Sanitario: Veterinario, 2 Fisioterapisti OB. 1.01.01.02.01 CEB. 004 € 3.800,00</li><li>- Pagamento iscrizioni Atleti e Cavalli Campionati Europei Senior e Mondiali Junior e Young Vaulters OB. 1.01.01.02.01 CEB. 012 € 5.000,00</li><li>- Contributi alle Associazioni sportive che parteciperanno ai suddetti Campionati per le spese di trasporto e rimborso chilometrico dei cavalli dalle residenze sportive a Flyinge Swe andata e ritorno. OB. 1.01.01.02.01 CEB. 120 € 15.000,00</li></ul> <p><b>ALLENAMENTI E STAGES</b></p> <p>1) Stage Atleti di interesse federale in preparazione dei Campionati Europei Senior e Junior Flyinge, Sweden 24- 30 luglio 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Compenso per Tecnico OB. 1.01.01.02.02 CEB. 003 € 2.000,00</li><li>Spese di trasferta e soggiorno del Tecnico OB. 1.01.01.02.02 CEB. 001 € 2.000,00</li></ul> <p>2) Stage di Promozione e sviluppo della disciplina Giovani Promesse</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Compenso per Tecnico OB. 1.01.02.05 CEB. 024 € 1.000,00</li><li>Spese di trasferta e soggiorno del Tecnico OB. 1.01.02.05 CEB. 001 € 1.000,00</li></ul> <p><b>MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE</b></p> <p>1) Delegato Fise Coppa delle Regioni e Campionato Italiano Rimborso spese di trasferta e soggiorno Delegato Fise OB. 1.01.02.02.01 CEB. 001 € 1.000,00</p> <p>indennità, diaria Delegato Fise OB. 1.01.02.02.01 CEB. 002 € 1.000,00</p> <p>2) Materiale premiazione per Coppa delle Regioni e Campionato Italiano OB. 1.01.02.02.01 CEB. 011 € 8.000,00</p> <p>3) Contributi Comitati Organizzatori manifestazioni di interesse federale Campionato Italiano € 3.000,00 Coppa delle Regioni € 1.500,00 CVI San Giovanni in Marignano € 3.000,00 CVI Villasanta € 1.500,00 per un totale pari a € 9.000,00 OB. 1.01.02.02.01 CEB. 028</p>
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore Sportivo Andrea White, della Commissione nazionale e del consigliere incaricato Sig.ra Maria Grazia Cecchini;



Data Delibera

20/03/2023

N. 418

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO****DELIBERA**

- di approvare i seguenti impegni economici relativi al Programma del Dipartimento Volteggio 2023:

**ATTIVITA' INTERNAZIONALE**

1) Campionati Europei Senior e Mondiali Junior e Young Vaulters Flyinge, Sweden 24- 30 luglio 2023:

- Pacchetti vitto alloggio Atleti, Longeur, groom, chef d'equipe, Veterinario, Fisioterapista umano e Fisioterapista equino

OB. 1.01.01.02.01 CEB. 001 € 20.000,00

- Compensi Staff Sanitario: Veterinario, 2 Fisioterapisti

OB. 1.01.01.02.01 CEB. 004 € 3.800,00

- Pagamento iscrizioni Atleti e Cavalli Europei Senior e Mondiali Junior e Young Vaulters

OB. 1.01.01.02.01 CEB. 012 € 5.000,00

- Contributi alle Associazioni sportive che parteciperanno ai suddetti Campionati per le spese di trasporto e rimborso chilometrico dei cavalli dalle residenze sportive a Flyinge Swe andata e ritorno.

OB. 1.01.01.02.01 CEB. 120 € 15.000,00

**ALLENAMENTI E STAGES**

1) Stage Atleti di interesse federale in preparazione dei Campionati Europei Senior e Junior Flyinge, Sweden 24- 30 luglio 2023:

Compenso per Tecnico

OB. 1.01.01.02.02 CEB. 003 € 2.000,00

Spese di trasferta e soggiorno del Tecnico

OB. 1.01.01.02.02 CEB. 001 € 2.000,00

2) Stage di Promozione e sviluppo della disciplina Giovani Promesse

Compenso per Tecnico

OB. 1.01.02.05 CEB. 024 € 1.000,00

Spese di trasferta e soggiorno del Tecnico

OB. 1.01.02.05 CEB. 001 € 1.000,00

**MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE**

1) Delegato Fise Coppa delle Regioni e Campionato Italiano

Rimborso spese di trasferta e soggiorno Delegato Fise

OB. 1.01.02.02.01 CEB. 001 € 1.000,00

indennità, diaria Delegato Fise

OB. 1.01.02.02.01 CEB. 002 € 1.000,00

2) Materiale premiazione per Coppa delle Regioni e Campionato Italiano

OB. 1.01.02.02.01 CEB. 011 € 8.000,00

3) Contributi Comitati Organizzatori manifestazioni di interesse federale

Campionato Italiano € 3.000,00

Coppa delle Regioni € 1.500,00

CVI San Giovanni in Marignano € 3.000,00

CVI Villasanta € 1.500,00

per un totale pari a € 9.000,00 OB. 1.01.02.02.01 CEB. 028

<b>IMPEGNI</b>					
<b>Anno</b>	<b>CRAM</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Obiettivo/Funz.</b>	<b>Causale</b>	<b>Imp.provv.</b>
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborsi pacchetti vitto e alloggio Delegazione Italiana Campionati Europei Senior e Junior Flyinge SWE 24-30/07/2023	20.000,00
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.001	1.01.01.02.02	Stage Atleti interesse federale rimborsi spese Tecnico	2.000,00
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.001	1.01.02.05.	Stage di Promozione e sviluppo Spese di trasferta e soggiorno Tecnico	1.000,00
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.001	1.01.02.02.01	Manifestazioni interesse federale delegato	1.000,00



Data Delibera

20/03/2023

N. 418

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

<b>IMPEGNI</b>					
<b>Anno</b>	<b>GRAM</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Obiettivo/Funz.</b>	<b>Causale</b>	<b>Imp.provv.</b>
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.002	1.01.02.02.01	Fise rimborso spese trasferta e soggiorno Manifestazioni interesse federale delegato Fise Indennità e diaria	1.000,00
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.003	1.01.01.02.02	Stage atleti di interesse federale Compenso Tecnico	2.000,00
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.004	1.01.01.02.01	compensi staff sanitario veterinario + 2 fisioterapisti	3.800,00
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.011	1.01.02.02.01	Manifestazioni federali coppa regioni e campionati italiani materiale di premiazione	8.000,00
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.012	1.01.01.02.01	Pagamento iscrizioni Atleti e cavalli Campionati Europei Senior e Junior Flyinge SWE	5.000,00
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.024	1.01.02.05.	Stage Promozione e Sviluppo compenso Tecnico	1.000,00
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.028	1.01.02.02.01	contributi comitati organizzazioni manifestazioni interesse federale	9.000,00
2023	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributi viaggio Associazioni partecipanti ai Campionati Europei dalla residenza sportiva a Flyinge SWE andata e ritorno	15.000,00

Totali Delibera nr. 418 del 20/03/2023

68.800,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 419

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

**Nomina degli Ufficiali di gara durante le manifestazioni di interesse federale del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Dressage per il 1° semestre 2023.**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del provvedimento n. 1314 del 16 novembre 2022, che ha approvato il calendario degli eventi di interesse federale;
RITENUTO	opportuno nominare le giurie delle manifestazioni di interesse federale del 1° semestre di seguito specificate: - 21/25 aprile - Pony Master Show - Arezzo Equestrian Centre - 28/30 aprile - Master Centro/Sud Italia - Cavaliere Country Club - 21/25 giugno - Trofei del Sole Pony - Rivera Resort
RAVVISATA	la necessità di nominare le Giurie e gli Stewards delle suddette manifestazioni secondo quanto previsto dal vigente Quadro Sinottico, che disciplina gli aspetti organizzativi delle manifestazioni di Dressage;
SU PROPOSTA	del Designatore degli Ufficiali di gara nelle manifestazioni di interesse federale per la disciplina del Dressage, Barbara Ardu;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento Luca D'Oria e Gualtiero Bedini;

**DELIBERA**

di nominare gli Ufficiali di gara nelle manifestazioni di interesse federale del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Dressage per il 1° semestre 2023. Si allega schema riassuntivo delle figure nominate.

Si da mandato al Presidente, di procedere con la sostituzione degli Ufficiali di gara che non potessero, cause di forza maggiore, essere presenti alla manifestazione e di integrare gli Ufficiali di gara nelle manifestazioni dove il numero di iscritti lo richiedesse in coerenza con le previsioni del vigente "Quadro sinottico".

La presente delibera non comporta impegni di spesa, essendo le spese dei Collegi giudicanti a carico dei Comitati Organizzatori.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

**GIURIE CONCORSI NAZIONALI DRESSAGE 2023 – 1° SEMESTRE**

DATE	MANIFESTAZIONI	DELEGATI FISE	GIUDICI										STEWARD			
			R O M A N E L L I	R U F F I N I	V E T R U G N O	E R N I A N I	P E T A C C I A	A C C O R R O N I	Z A A N O T	B E L L I D E L L I S C A	F I C H E R A					
21/25 APRILE	PONY MASTER SHOW - Arezzo	PALMA									G	G				
28/30 APR.	MASTER CENTRO/SUD + TAPPA MASAF + GP - Cavaliere Country Club - Napoli	MONTANARI	PG		G	G	G	G						CS	S	
21/23 GIUGNO	TROFEI DEL SOLE PONY - Cattolica	PALMA		G												
	LEGENDA:															
	PG Presidente di giuria															
	G membro di Giuria															
	R riserva membri di Giuria															
	CS Chief Steward															
	S Steward															
	ND non disponibile															



Data Delibera

20/03/2023

N. 420

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Acquisto materiale per Master Centro / Sud Italia Dressage 2023.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	delle Manifestazioni Federali programmate dal Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Dressage per l'anno 2023;
RITENUTO	opportuno prevedere del materiale di premiazione per la manifestazione del 1° semestre in oggetto, per divulgare e promuovere il Dressage sul territorio;
INDIVIDUATO	il fornitore attraverso il Dipartimento Marketing per l'acquisto di t-shirt;
VALUTATA	la disponibilità economica nel CEB 018 OB 1.01.02.05 acquisto materiale di consumo a favore della promozione degli sport Equestri;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e dei Consiglieri di riferimento Gualtiero Bedini e Luca D'Oria;

**DELIBERA**

di autorizzare l'impegno di spesa pari ad € 460,00 comprensivi di IVA che trova copertura nel CEB: 018 OB: 1.01.02.05 per l'acquisto di materiale di premiazione per il Master Centro / Sud Italia di Dressage.

**IMPEGNI**

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.018	1.01.02.05.	Acquisto materiale per Master Centro / Sud Italia Dressage 2023.	460,00

Totali Delibera nr. 420 del 20/03/2023

460,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 421

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Acquisto materiale per la Finale Progetto Sport "Fabio Mangilli", Criterium Italiani e Team Cup Dressage + Finale Progetto Sport "Adriano Capuzzo" Completo e per la Coppa delle Regioni e Trofei Italiani Dressage 2023****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	delle Manifestazioni Federali programmate dal Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Dressage e Completo per l'anno 2023;
PRESO ATTO	che la Finale del Progetto Sport di Dressage si svolgerà insieme alla Finale del Progetto Sport di Completo;
RITENUTO	opportuno prevedere del materiale di premiazione per la manifestazione del 2° semestre di Dressage in oggetto e per la Finale del Progetto Sport di Completo, per divulgare e promuovere le discipline sul territorio;
INDIVIDUATO	il fornitore attraverso il Dipartimento Marketing per l'acquisto di t-shirt;
VALUTATA	la disponibilità economica nel CEB 018 OB 1.01.02.05 acquisto materiale di consumo a favore della promozione degli sport Equestri;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e dei Consiglieri di riferimento Gualtiero Bedini e Luca D'Oria;

**DELIBERA**

di autorizzare l'impegno di spesa pari ad € 2.850,00 comprensivi di IVA che trova copertura nel CEB: 018 OB:1.01.02.05 per l'acquisto di materiale di premiazione per la Finale Progetto Sport "Fabio Mangilli", Criterium Italiani e Team Cup Dressage + Finale Progetto Sport "Adriano Capuzzo" Completo e per la Coppa delle Regioni e Trofei Italiani Dressage 2023.

**IMPEGNI**

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.018	1.01.02.05.	Acquisto materiale	2.850,00

Totali Delibera nr. 421 del 20/03/2023

2.850,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 422

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

## Modifiche al Regolamento Mounted Games 2023

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con la delibera n. 30 assunta dal Presidente Federale è stato deliberato il Regolamento Mounted Games 2023;
CONSIDERATO	che durante la tappa del Trofeo 4 Regioni, svoltosi ad Arezzo dal 3 al 5 marzo, si è potuto discutere sulla nuova applicazione della Short Arena;
VALUTATE	dalla Commissione Mounted Games le proposte emerse, in accordo con il Coordinatore dell'area pony Sig. Cosimo Riccardo Palma;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Sig. Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento il Sig. Luca D'Oria ed il Sig. Gualtiero Bedini;

### DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento di Disciplina Mounted Games 2023;  
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra dal 21 febbraio 2023 e comunque alla data di pubblicazione sul Sito Fise se successiva;  
di disporre che il Regolamento Mounted games per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine-Ufficio Affari Legali-al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica si rendesse necessaria;  
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente Regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Regolamento Mounted Games qui approvato;  
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento di Disciplina siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato, e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenerne unicità del testo vigente;

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 423

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Collaborazioni Tecnico-Sportive Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo dal 1° aprile al 31 dicembre 2024****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con delibera n° 16 del 02 febbraio 2023 e con delibera n° 79 del 27 febbraio 2023 il Consiglio Federale ha autorizzato il Presidente Federale a sottoscrivere i contratto tecnico-sportivi del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per il periodo 1° gennaio 31 marzo 2023;
CONSIDERATO	che l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti trimestrali era stata dettata dalla necessità di approfondire gli aspetti giuslavoristici dei contratti tecnico-sportivi a seguito della riforma dello sport;
CONSIDERATI	gli approfondimenti fatti, la Federazione intende procedere alla sottoscrizione dei contratti con i collaboratori tecnico-sportivi dal 1° aprile fino alla durata del contratto;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento Luca D'Oria e Gualtiero Bedini;

**DELIBERA**

1) di autorizzare il Presidente Federale alla sottoscrizione dei contratti tecnico sportivi dal 1° aprile al 31 dicembre 2024 con i collaboratori sotto riportati:

-Coordinatore Area Cavalli - Referente salto Ostacoli Cavalli - Referente Progetto Sport Salto Ostacoli Cavalli e Pony - Delegato Fise nelle manifestazioni Federali qualora nominato dal CF: Carlo Forcella (n. tessera 000862/A):  
compenso 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: € 30.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)  
compenso 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024: € 40.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)

-Coordinatore Area Pony - Delegato Fise nelle manifestazioni Federali qualora nominato dal CF: Cosimo Riccardo Palma (n. tessera Fise20549/B):  
compenso 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: € 30.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)  
compenso 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024: € 40.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)

-Referente Dressage Cavalli e Pony: Montanari Francesca (n. tessera 004237/B):  
compenso 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: € 9.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)  
compenso 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024: € 12.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)

-Referente Salto Ostacoli Pony: Viviano Feliciano Cirocchi (n. tessera 000125/B)  
compenso 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: € 3.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)  
compenso 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024: € 4.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)

-Referente Coppa Italia Club: Simona Lazzerini (n. tessera 3943/F)  
compenso 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: € 3.750,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)  
compenso 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024: € 5.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)

-Referente Commissione Consultiva Pony Club e Mounted Games - Referente Formazione Ufficiali di gara e Direttori di Campo - Designatrice degli Ufficiali di Gara e Direttori di Campo: Silvia Stevan (n. tessera 000533/E)  
compenso 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: € 3.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)  
compenso 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024: € 4.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)

-Piazza Andrea (008422/A) - Referente Sportivo Mounted Games  
compenso 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: € 3.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)  
compenso 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024: € 4.000,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)

2) di prevedere autorizzazione ad incrementare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva -prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023- dovesse determinare un



Data Delibera

20/03/2023

N. 423

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

IMPEGNI					
Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Carlo Forcella	30.000,00
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Cosimo Riccardo Palma	30.000,00
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Francesca Montanari	9.000,00
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Cirocchi Viviano Feliciano	3.000,00
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Lazzerini Simona	3.750,00
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Silvia Stevan	3.000,00
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Piazza Andrea	3.000,00
2024	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Carlo Forcella	40.000,00
2024	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Cosimo Riccardo Palma	40.000,00
2024	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Francesca Montanari	12.000,00
2024	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Cirocchi Viviano Feliciano	4.000,00
2024	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Lazzerini Simona	5.000,00
2024	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Stevan Silvia	4.000,00
2024	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Piazza Andrea	4.000,00

Totali Delibera nr. 423 del 20/03/2023 190.750,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

Il **sig.** Carlo Forcella nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Allenatore federale in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’attività di Coordinatore area cavalli del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referente Salto Ostacoli, Referente Progetto Sport Salto Ostacoli cavalli e pony e Delegato Fise nelle manifestazioni Federali qualora nominato nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Coordinatore area cavalli del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referente Salto Ostacoli, Referente Progetto Sport Salto Ostacoli cavalli e pony e Delegato Fise nelle manifestazioni Federali qualora nominato e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle

Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;  
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

#### **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Coordinatore area cavalli del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referente Salto Ostacoli, Referente Progetto Sport Salto Ostacoli cavalli e pony e Delegato Fise nelle manifestazioni Federali qualora nominato.

#### **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

#### **Articolo 4. Compenso**

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 30.000,00 con riferimento all'anno 2023 e di € 40.000,00 con riferimento all'anno 2024, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, troverà applicazione al presente contratto tale disciplina, anche relativamente

al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico.

FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche, pertanto si farà carico dei versamenti previdenziali e assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a suo carico.

Le Parti si riservano, in ogni caso, la facoltà di sottoscrivere un nuovo accordo, in sostituzione del presente contratto, per un adeguamento della collaborazione tecnico sportiva qui disciplinata alle previsioni che saranno introdotte dalla normativa indicata, ove ritenuto opportuno.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01/04/2023 al 31/12/2024, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di

efficacia del recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

#### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

#### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

#### **Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore  
Carlo Forcella

Federazione Italiana Sport Equestri  
Il Presidente



Data Delibera

20/03/2023

N. 424

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Spese di trasferta e soggiorno - Collaborazioni Tecnico-Sportive Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Roberto Rotatori - Antonio Tabarini****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con delibera n° 281 del 27 febbraio 2023 il Consiglio Federale ha autorizzato il Presidente Federale a sottoscrivere il contratto tecnico-sportivo del Tecnico per gli stage sul territorio per la disciplina del Completo per il periodo 1° gennaio 31 marzo 2023 e di sottoscrivere la lettera di incarico per il giudice di stile per il 1° Test Event Pony;
CONSIDERATO	che l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti trimestrali era stata dettata dalla necessità di approfondire gli aspetti giuslavoristici dei contratti tecnico-sportivi a seguito della riforma dello sport;
CONSIDERATI	gli approfondimenti fatti, la Federazione intende procedere alla sottoscrizione dei contratti con i collaboratori tecnico-sportivi dal 1° aprile fino alla durata del contratto;
TENUTO CONTO	che nella delibera n°288 del 27 febbraio 2023 è stato deliberato l'importo per la copertura delle spese di vitto, viaggio e alloggio per la prima trimestralità dell'anno per le figure tecniche del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento Luca D'Oria e Gualtiero Bedini;

**DELIBERA**

1) di autorizzare il Presidente Federale alla sottoscrizione del contratto tecnico sportivo dal 1° aprile al 31 dicembre 2023 come di seguito:

-Tecnico Stage sul territorio per la disciplina del Completo: Roberto Rotatori (n. tessera 001628/B):  
compenso 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: € 22.500,00 lordi (ceb. 003 ob 1.01.01.01.04)

2) di dare mandato agli uffici federali di predisporre lettera di incarico per il compenso indicato al sig. Antonio Tabarini (001728/A) - Tecnico giudice di Stile manifestazioni federali pony 2023  
Compenso lordo € 3.000,00 (ceb 003 ob: 1.01.01.01.04 € 1.000,00 x3 eventi) per le sottoelencate manifestazioni federali:

- Pony master Show
- Open D'Italia Pony
- 2° Test Event Pony

4) di autorizzare per le figure del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo sopracitate e per quelle indicate nella delibera del Presidente n°16/2023 e la delibera del Consiglio Federale n°79/2023, la copertura di spese di viaggio, vitto e alloggio, che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico fino al 31 dicembre 2023, per gli importi sotto indicati. Le spese dovranno essere autorizzate dal Direttore Sportivo.

-Cosimo Riccardo Palma - Carlo Forcella - Francesca Montanari - Andrea Piazza - Silvia Stevan - Simona Lazzerini - Marco Salvatori: importo complessivo massimo € 4.875,00 (ceb 001 ob: 1.01.01.02.01) per l'anno 2023 e un importo complessivo massimo di € 6.500,00 (ceb 001 ob. 1.01.01.02.01) per l'anno 2024

-Roberto Rotatori: importo complessivo massimo € 6.750,00 (ceb 001 ob: 1.01.01.02.01) per l'anno 2023

-Antonio Tabarini: importo complessivo massimo € 1.500,00 (ceb 001 ob: 1.01.01.02.01) per l'anno 2023

5) di prevedere autorizzazione ad incrementare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva -prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023- dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.



Data Delibera

20/03/2023

N. 424

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

<b>IMPEGNI</b>					
<b>Anno</b>	<b>GRAM</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Obiettivo/Funz.</b>	<b>Causale</b>	<b>Imp.provv.</b>
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.02.01	Spese di viaggio vitto e alloggio Forcella - Palma - Stevan -Lazzerini -Piazza - Montanari - Salvatori	4.875,00
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.02.01	Roberto Rotatori Spese	6.750,00
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.02.01	Spese Tabarini Antonio	1.500,00
2024	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.02.01	Spese di trasferta e soggiorno anno 2024 Forcella -Palma -Stevan -Lazzerini - Cirocchi - Piazza - Salvatori	6.500,00
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Roberto Rotatori	22.500,00
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Tabarini Antonio	3.000,00

Totali Delibera nr. 424 del 20/03/2023

45.125,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Peñillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 425

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

**Assegnazione 2<sup>a</sup> Coppa Challenge a Squadre per regioni indoor 2023 - Top Rider Individuale Salto Ostacoli 2023**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con delibera n° 285 del 27 febbraio 2023 è stato approvato il programma annuale salto ostacoli cavalli che prevede la programmazione della 2 <sup>a</sup> Coppa Challenge a Squadre per regioni indoor 2023 - Top Rider Individuale salto Ostacoli 2023
CONSIDERATA	la necessità di assegnare l'evento ad un comitato organizzatore;
ESAMINATE	le richieste pervenute a seguito del bando federale;
TENUTO CONTO	del parere positivo del Direttore Sportivo Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento Gualtiero Bedini e Luca d'Oria;

**DELIBERA**

di assegnare la manifestazione Federale 2<sup>a</sup> Coppa Challenge a Squadre per regioni indoor 2023 - Top Rider Individuale salto Ostacoli 2023 che si terrà dal 24 al 26 novembre p.v. al Comitato Organizzatore Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per la Federazione

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **20/03/2023**N. **426**Anno **2023**Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Impegno di spesa per materiale di premiazione per manifestazioni Federali 2023****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	che nel Consiglio Federale del 27 febbraio sono stati approvati i programmi sportivi delle discipline del Dressage, del Completo, del Salto Ostacoli Cavalli e Pony, del Club e del Mounted Games e che nel loro interno sono programmate le manifestazioni Federali per l'anno 2023;
PRESO ATTO	che per tali eventi il dipartimento deve prevedere il materiale di premiazione per gli atleti e gli istruttori degli Junior;
ACCERTATO	che la Federazione ha individuato un fornitore ufficiale per l'affidamento dei servizi per il materiale di premiazione per gli anni 2023/2024;
ACQUISITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento Gualtiero Bedini e Luca d'Oria;

**DELIBERA**

di impegnare un importo pari ad € 10.000,00 (ceb. 018 ob.1.01.01.02.01) per l'acquisto di materiale per le premiazioni delle manifestazioni di interesse federale 2023;

<b>IMPEGNI</b>					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.018	1.01.01.02.01	Premiazioni 2023	10.000,00

**Totali Delibera nr. 426 del 20/03/2023 10.000,00**

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 427

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

## Modifica giochi categorie PRO nel Campionato Italiano Individuale Mounted Games

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con delibera n.276 nel Consiglio Federale del 27/02/2023 è stato deliberato il programma di attività Mounted Games per dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
TENUTO CONTO	che l' IMGA ha divulgato il programma del Campionato del Mondo Mounted Games 2023 con all'interno i giochi previsti;
CONSIDERATA	la necessità, da parte del Referente Sportivo Sig. Andrea Piazza in accordo con il Coordinatore dell'area pony Sig. Cosimo Riccardo Palma, di modificare i giochi del Campionato Italiano Mounted games individuale, inserendo quelli previsti durante il Campionato del Mondo Mounted Games 2023 per preparare al meglio i cavalieri alla competizione;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Sig. Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento Sig. Luca D'Oria ed il Sig. Gualtiero Bedini;

### DELIBERA

di modificare i giochi delle categorie Pro nel Campionato Italiano Mounted Games individuale come di seguito specificato:

1 sessione slalom, hoopla rifiuti, bottiglie, piramide, moat and castle, 5 bandiere  
2 sessione basket, calzini, litter scoop, bottle swap, cartoni, 4 bandiere, a piedi a cavallo  
3 sessione bank race ,pneumatico, 2 tazze, 3 tazze, cassetta attrezzi, spade, 2 bandiere  
semi finale bank race, moat and castle, cartoni, rifiuti, cassetta attrezzi, 2 bandiere, hoopla, spade  
FINALE slalom, 2 tazze, victoria cross, bottle exchange, litter scoop, cartoni, calzini, 3 pot flag race, pneumatico, 5 bandiere

il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 428

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -**

## Riconoscimento Scuole Federali di Sport Equestri

### IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- PRESO ATTO che il Consiglio Federale ha approvato con delibera n°346 in data 23 febbraio 2022, il Regolamento delle Scuole Federali di Sport Equestri che prevede il riconoscimento agli Enti Affiliati che presentano tali requisiti:
- Essere ente affiliato secondo quanto stabilito all'art.7 delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale – Requisiti degli affiliati, da almeno due anni;
  - La titolarità dell'istruzione dell'ente secondo quanto stabilito dalle norme federali.
  - La disponibilità di almeno un campo riservato, almeno in determinati orari, alle attività della scuola del 1°e del 2° Corso. Il campo recintato e con fondo in sabbia deve avere dimensioni minime 20X40 con materiale e/o attrezzatura idonea per lo svolgimento dell'attività.
  - La disponibilità permanente per la Scuola di almeno sei cavalli/pony (di proprietà o in affidamento) idonei all'istruzione di base, dei quali almeno due idonei all'istruzione per gli Allievi in preparazione al conseguimento dei Brevetti;
- VISTA la richiesta dell'Ente Affiliato pervenuta per il tramite del Comitato Regionale di appartenenza:
- SSD il Melograno attraverso il C.R. Piemonte
- in regola con i sopracitati requisiti richiesti per il riconoscimento del Titolo Scuola Federale di Sport Equestri;
- SENTITO il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi e del Referente Nazionale delle Scuole di Sport Equestri il Sig. Alessandro Fiorani;

### DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Scuola Federale di Sport Equestri ai seguenti Enti affiliati:

- SSD il Melograno (3492651) C.R. Piemonte

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **20/03/2023**N. **429**Anno **2023**Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -****Acquisto Targhe Scuole Federali di Sport Equestri e pins****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità del Dipartimento Scuole di Sport Equestri di acquistare le targhe in plexiglass e laminato in plastica per esterno da consegnare alle nuove Scuole Federali di Sport Equestri con i relativi pins da consegnare agli atleti durante i saggi di fine corso come previsto dal Regolamento di Scuole Federali di Sport Equestri;
TENUTO CONTO	della necessità di acquistare le targhe per le Scuole di di Sport equestri con riconoscimento del titolo di Eccellenza;
VALUTATI	i preventivi pervenuti al Dipartimento da parte della ditta Bartoccini , Vira e Piresti come da preventivi in allegato;

**DELIBERA**

di autorizzare l'acquisto per il tramite della ditta Bartoccini di n.40 targhe in plexiglass 40x30 cm per un importo di €1.000,00 + iva ( €25,00 cad.+ iva con distanziatori in metallo inclusi), l'acquisto di n. 50 targhe in forex 60x100 cm per un importo di € 2.250,00 +iva (€45,00 cad. +iva) e l'acquisto di n.400 targhette adesive laminate oro per un importo di € 800,00 + iva ( €2,00 cad+ iva) per un totale complessivo di €4.050 + iva ( come da preventivo allegato) di autorizzare l'acquisto dalla ditta Vira di n. 3000 pins blu per un importo di €2.250,00 ( €0.75 cad.+ iva), di n. 2000 pins bronzo, n.1000 pins argento, n. 1000 pins oro per un importo pari ad €2080,00 + iva ( €0,52 cad + iva) per un importo totale di €4330,00 + iva.( come da preventivo allegato)

di prevedere un importo pari ad € 1000,00 per le eventuali spese di spedizione ed imballaggio  
l'impegno di spesa trova copertura nel ceb 011 ob.f. 1.01.02.02

**IMPEGNI**

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.219. - PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -	CEB.011	1.01.02.02.01	Acquisto Targhe Scuole Federali di Sport Equestri E e pins	11.230,00

Totali Delibera nr. 429 del 20/03/2023 **11.230,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 430

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -****Impegno di spesa aprile - dicembre per rimborso spesa per Alessandro Fiorani in qualità di Referente nazionale delle Scuole Federali di Sport Equestri****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n°80 del 23 gennaio u.s. in cui è stato nominato Alessandro Fiorani Referente per le Scuole Federali di Sport Equestri;
TENUTO CONTO	della necessità di prevedere un importo per sostenere le spese di trasferta per vitto, alloggio e viaggio per lo svolgimento dell'attività in qualità di Referente;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Francesco Girardi e dei consiglieri di riferimenti Luca D'Oria e Gualtiero Bedini;

**DELIBERA**

di autorizzare la copertura di spese di vitto, viaggio e alloggio per il referente delle Scuole Federali di Sport Equestri Alessandro Fiorani per lo svolgimento dell'incarico fino al 31 dicembre 2023 per l'importo di seguito indicato. Le spese dovranno essere autorizzate dal Direttore Sportivo.

-Alessandro Fiorani: importo complessivo massimo € 1200,00 (ceb 001 ob 1.01.02.02)

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.219. - PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -	CEB.001	1.01.02.02.01	Impegno di spesa aprile - dicembre per rimborso spesa per Alessandro Fiorani in qualità di Referente nazionale delle Scuole Federali di Sport Equestri	1.200,00

Totali Delibera nr. 430 del 20/03/2023

1.200,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 431

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -**

## Approvazione Modifiche al Regolamento Scuole Federali di Sport Equestri

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che la Federazione ha creato un programma didattico strutturato in corsi già da diversi anni per le Scuole Federali di Sport Equestri;
TENUTO CONTO	delle modifiche proposte dal Referente Nazionale Alessandro Fiorani;
SENTITO	Il parere positivo del Direttore Sportivo Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento Luca D'Oria e Gualtiero Bedini;

### DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento delle Scuole Federali di Sport Equestri;  
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra a partire dal 21 marzo 2023 e comunque alla data di pubblicazione sul sito Fise se successiva;  
di disporre la pubblicazione del Regolamento delle Scuole Federali di Sport Equestri per come qui approvato, in formato pdf, sul sito Fise;  
di disporre l'archiviazione del Regolamento delle Scuole Federali di Sport Equestri per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine- Ufficio affari legali- al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;  
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente Regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto in oggetto del Regolamento delle Scuole Federali di Sport Equestri qui approvato;  
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento delle Scuole Federali di Sport Equestri siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente;

La presente delibera prevede minori entrate per la Federazione per l'anno 2024 stimate per circa 35.000 € in funzione dei riconoscimenti di seguito previsti:

- Rimborso incremento autorizzazione a montare
- Sconto Quota Affiliazione
- Tesseramento Istruttori Gratuito

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

30/03/2023

N. 432

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE DI CAMPAGNA**

## Integrazione Commissione Equitazione di Campagna: Federico Martini

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 82 del 23/01/2023 con la quale il Consiglio Federale nominava la Commissione per il Dipartimento Equitazione di Campagna;
RAVVISATA	l'opportunità di inserire nella Commissione una persona di supporto per l'area Eventi Storici e di Tradizione;
INDIVIDUATO	in Federico Martini persona idonea a ricoprire tale incarico in considerazione della sua esperienza nella disciplina degli Eventi Storici e di Tradizione;
SENTITO	il parere del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

### DELIBERA

- di integrare la Commissione del Dipartimento Equitazione di Campagna nominando Federico Martini all'interno dell'area degli Eventi Storici e di Tradizione.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 433

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE****Indennità e rimborsi spesa Presidenti di Giuria e di Commissione Veterinaria in gare di interesse federale e internazionali Endurance****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATO il Regolamento Gare di Endurance in vigore dal gennaio 2021 che prevede per le manifestazioni di interesse federale (Coppa delle Regioni, Assoluti Senior e Junior/Young Rider, Coppa delle Regioni e Coppa Italia Giovani Cavalli) e per le gare internazionali FEI, che le spese per il Presidente di Giuria e il Presidente della Commissione Veterinaria, relativamente ad indennità e rimborso chilometrico, siano a carico della Federazione;
- VISTO il "Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità delle Federazione Italiana sport Equestri" che determina le indennità degli Ufficiali di Gara in occasione di incarichi di ambito nazionale ed internazionale nonché il corretto rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
- TENUTO CONTO altresì dei compensi previsti dalla normativa federale per le prestazioni professionali veterinarie relative a una giornata (€250,00 lorde) o a una mezza giornata (€150,00 lorde);
- ESAMINATO il calendario delle gare di Endurance 2023, che quest'anno prevede una intensa attività;
- SENTITO il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

**DELIBERA**

- di autorizzare l'impegno di spesa per il pagamento delle indennità e dei rimborsi relativi all'indennità chilometrica, in ragione di quanto stabilito semestralmente dal CONI, per i Presidenti di Giuria ed i Presidenti di Commissione Veterinaria in occasione delle gare di interesse federale e delle gare internazionali FEI in programma nel calendario FISE Endurance per l'anno 2023, come disposto dal vigente Regolamento Gare di Endurance.  
La spesa stimata per il 2023 ammonta ad € 20.000,00.

IMPEGNI					
Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.002	1.01.02.02.01	Indennità e rimborsi spesa Presidenti di Giuria e di Commissione Veterinaria in gare di interesse federale e internazionali Endurance	20.000,00

Totali Delibera nr. 433 del 20/03/2023

20.000,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 434

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

**Erogazione premi di Classifica per Campionato Italiano Senior, Campionato Italiano Junior/YR, Coppa Italia Giovani Cavalli, Circuito FISE e Coppa delle Regioni.**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 289 del 27 febbraio 2023 con la quale sono stati approvati gli impegni economici per l'attività sportiva 2023 per la disciplina dell'Endurance;
PRESO ATTO	che nella sopra citata delibera sono stati stanziati € 138.000,00 suddivisi per i Campionati come segue: € 12.000 - Campionato Italiano Senior € 8.000 - Campionato Italiano Junior /YR € 30.000 - Finale Coppa Italia € 30.000 - Finale Circuito FISE € 24.000 - Tappe intermedie Coppa Italia (€ 4.000 per 6 tappe) € 24.000 - Tappe intermedie Circuito (€ 4.000 per 6 tappe) € 10.000 - Coppa delle Regioni
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

**DELIBERA**

- di stanziare nel dettaglio e autorizzare la successiva erogazione sulla base delle classifiche i premi suddivisi come da schema allegato delle seguenti manifestazioni di interesse federale :

Campionato Italiano Senior  
Campionato Italiano Junior /YR  
Tappe intermedie Coppa Italia  
Finale Coppa Italia  
Tappe intermedie Circuito FIE  
Finale Circuito FISE  
Coppa delle Regioni

L'impegno economico della presente delibera è indicato nella delibera n.289 del 27 febbraio 2023 approvazione degli impegni economici per l' Attività Sportiva 2023

**Segretario Generale**

Dott. Simone Parillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

<b>Coppa Italia Giovani Cavalli Endurance 2023 - Tappe di qualifica</b>			
<b>Classifica CEI1* (7 anni)</b>	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 360,00	€ 14,40	€ 345,60
2^ Individuale	€ 300,00	€ 12,00	€ 288,00
3^ Individuale	€ 240,00	€ 9,60	€ 230,40
4^ Individuale	€ 180,00	€ 7,20	€ 172,80
5^ Individuale	€ 120,00	€ 4,80	€ 115,20
<b>Totale</b>	<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ 48,00</b>	<b>€ 1.152,00</b>

<b>Coppa Italia Giovani Cavalli Endurance 2023 - Tappe di qualifica</b>			
<b>Classifica CEN B/R (6/7 anni)</b>	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 360,00	€ 14,40	€ 345,60
2^ Individuale	€ 300,00	€ 12,00	€ 288,00
3^ Individuale	€ 240,00	€ 9,60	€ 230,40
4^ Individuale	€ 180,00	€ 7,20	€ 172,80
5^ Individuale	€ 120,00	€ 4,80	€ 115,20
<b>Totale</b>	<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ 48,00</b>	<b>€ 1.152,00</b>

<b>Coppa Italia Giovani Cavalli Endurance 2023 - Tappe di qualifica</b>			
<b>Classifica CEN A (5 anni)</b>	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 240,00	€ 9,60	€ 230,40
2^ Individuale	€ 200,00	€ 8,00	€ 192,00
3^ Individuale	€ 160,00	€ 6,40	€ 153,60
4^ Individuale	€ 120,00	€ 4,80	€ 115,20
5^ Individuale	€ 80,00	€ 3,20	€ 76,80
<b>Totale</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 32,00</b>	<b>€ 768,00</b>

<b>Coppa Italia Giovani Cavalli Endurance 2023 - Tappe di qualifica</b>			
<b>Classifica Debuttanti (4 anni)</b>	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 240,00	€ 9,60	€ 230,40
2^ Individuale	€ 200,00	€ 8,00	€ 192,00
3^ Individuale	€ 160,00	€ 6,40	€ 153,60
4^ Individuale	€ 120,00	€ 4,80	€ 115,20
5^ Individuale	€ 80,00	€ 3,20	€ 76,80
<b>Totale</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 32,00</b>	<b>€ 768,00</b>

<b>Coppa Italia Giovani Cavalli Endurance 2023 - FINALE</b>			
<b>Classifica CEI1* (7 anni)</b>	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 3.600,00	€ 144,00	€ 3.456,00
2^ Individuale	€ 3.000,00	€ 120,00	€ 2.880,00
3^ Individuale	€ 2.400,00	€ 96,00	€ 2.304,00
4^ Individuale	€ 1.800,00	€ 72,00	€ 1.728,00
5^ Individuale	€ 1.200,00	€ 48,00	€ 1.152,00
<b>Totale</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 480,00</b>	<b>€ 11.520,00</b>

**Coppa Italia Giovani Cavalli Endurance 2023 - FINALE**

<b>Classifica CEN B/R (6/7 anni)</b>	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 3.600,00	€ 144,00	€ 3.456,00
2^ Individuale	€ 3.000,00	€ 120,00	€ 2.880,00
3^ Individuale	€ 2.400,00	€ 96,00	€ 2.304,00
4^ Individuale	€ 1.800,00	€ 72,00	€ 1.728,00
5^ Individuale	€ 1.200,00	€ 48,00	€ 1.152,00
<b>Totale</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 480,00</b>	<b>€ 11.520,00</b>

**Coppa Italia Giovani Cavalli Endurance 2023 - FINALE**

<b>Classifica CEN A (5 anni)</b>	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 1.800,00	€ 72,00	€ 1.728,00
2^ Individuale	€ 1.500,00	€ 60,00	€ 1.440,00
3^ Individuale	€ 1.200,00	€ 48,00	€ 1.152,00
4^ Individuale	€ 900,00	€ 36,00	€ 864,00
5^ Individuale	€ 600,00	€ 24,00	€ 576,00
<b>Totale</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 240,00</b>	<b>€ 5.760,00</b>

**Coppa Italia Giovani Cavalli Endurance 2023 - FINALE**

<b>Classifica Debuttanti (4 anni)</b>	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 1.200,00	€ 48,00	€ 1.152,00
2^ Individuale	€ 1.000,00	€ 40,00	€ 960,00
3^ Individuale	€ 800,00	€ 32,00	€ 768,00
4^ Individuale	€ 600,00	€ 24,00	€ 576,00
5^ Individuale	€ 400,00	€ 16,00	€ 384,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 160,00</b>	<b>€ 3.840,00</b>

**Circuito FISE 2023 - Tappe di Qualifica**

<b>Classifica 8 anni ed oltre CEI2*</b>	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 1.200,00	€ 48,00	€ 1.152,00
2^ Individuale	€ 1.000,00	€ 40,00	€ 960,00
3^ Individuale	€ 800,00	€ 32,00	€ 768,00
4^ Individuale	€ 600,00	€ 24,00	€ 576,00
5^ Individuale	€ 400,00	€ 16,00	€ 384,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 160,00</b>	<b>€ 3.840,00</b>

**Circuito FISE 2023 - Finale**

<b>Classifica 8 anni ed oltre CEI2*</b>	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 9.000,00	€ 360,00	€ 8.640,00
2^ Individuale	€ 7.500,00	€ 300,00	€ 7.200,00
3^ Individuale	€ 6.000,00	€ 240,00	€ 5.760,00
4^ Individuale	€ 4.500,00	€ 180,00	€ 4.320,00
5^ Individuale	€ 3.000,00	€ 120,00	€ 2.880,00
<b>Totale</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ 28.800,00</b>

**Campionato Italiano Senior 2023**

	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 3.600,00	€ 144,00	€ 3.456,00
2^ Individuale	€ 3.000,00	€ 120,00	€ 2.880,00
3^ Individuale	€ 2.400,00	€ 96,00	€ 2.304,00
4^ Individuale	€ 1.800,00	€ 72,00	€ 1.728,00
5^ Individuale	€ 1.200,00	€ 48,00	€ 1.152,00
<b>Totale</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 480,00</b>	<b>€ 11.520,00</b>

**Campionato Italiano Junior 2023**

	<b>Lordo</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Netto</b>
1^ Individuale	€ 2.400,00	€ 96,00	€ 2.304,00
2^ Individuale	€ 2.000,00	€ 80,00	€ 1.920,00
3^ Individuale	€ 1.600,00	€ 64,00	€ 1.536,00
4^ Individuale	€ 1.200,00	€ 48,00	€ 1.152,00
5^ Individuale	€ 800,00	€ 32,00	€ 768,00
<b>Totale</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 320,00</b>	<b>€ 7.680,00</b>





Data Delibera

20/03/2023

N. 435

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE****Fornitura premi Dipartimento Endurance - anno 2023****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTO il contratto sottoscritto con la società PODIUM di Simone Cingolani per la fornitura di materiale per premiazione per le stagioni agonistiche 2023 con la sede centrale ed i Comitati Regionali della F.I.S.E.;
- RITENUTO opportuno dotare il Dipartimento Endurance di materiale per la premiazione (medaglie e coccarde) per le seguenti manifestazioni di interesse federale:
- Campionati Italiani Senior - 16/18 giugno 2023
  - Campionati Italiani Junior Young Rider - 16/18 giugno 2023
  - Campionati Italiani Pony - 16/18 giugno 2023
  - Campionati Italiani Under 14 - 16/18 giugno 2023
  - Coppa delle Regioni e Coppa delle Regioni Under 14 - 11/12 novembre 2023
  - Finale Coppa Italia Giovani Cavalli e Circuito FISE - 13/15 ottobre 2023
- SENTITO il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

**DELIBERA**

- di autorizzare l'impegno di spesa € 4.000,00 per l'acquisto di medaglie e coccarde per le manifestazioni di interesse federale indicate in premessa dalla Ditta PODIUM di Simone Cingolani;

**IMPEGNI**

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.011	1.01.02.02.01	Fornitura premi Dipartimento Endurance - anno 2023	4.000,00

Totali Delibera nr. 435 del 20/03/2023

4.000,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 436

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE****Incarico Veterinario di Squadra Dipartimento Endurance****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTA** la delibera n. 83 del 02/02/2023 con la quale il Consiglio Federale ha nominato il Dott. Nicola Pilati Veterinario Componente della Commissione di selezione Senior e Giovanile;
- CONSIDERATA** la necessità di avvalersi della professionalità di un esperto Veterinario, nella persona del Dott. Nicola Pilati, che avrà la responsabilità di verificare lo stato di salute dei cavalli esaminati e la loro preparazione fisica in vista degli appuntamenti programmati, nonché della presenza di un veterinario di squadra in occasione di stages di preparazione e raduni e delle trasferte previste dal programma del Dipartimento;
- RITENUTO** opportuno sottoscrivere il contratto di collaborazione con il Dott. Nicola Pilati con decorrenza 01 aprile 2023 - 31/12/2024 riconoscendogli un compenso onnicomprensivo lordo di € 9.000,00 per 2023 e 2024;
- RITENUTO** opportuno riconoscere al Dott. Nicola Pilati un compenso di € 9.000,00 onnicomprensivo lordo per il suo incarico di Veterinario, la diaria giornaliera di € 4.080,00 (€ 120,00 per 34 giornate) per la presenza in qualità di Veterinario di squadra ai Campionati Mondiali, Campionati Europei ed altri eventi Internazionali oltre al rimborso delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed Indennità" per un importo stimato di € 6.600,00;
- SENTITO** il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

**DELIBERA**

- di incaricare il Dott. Nicola Pilati quale Veterinario di Squadra per la Disciplina dell'Endurance per l'anno 2023/2024;
- di autorizzare per l'anno 2023 dal 01/04 al 31/12 un impegno di spesa pari ad € 19.680,00 così suddivisi:  
Compenso onnicomprensivo lordo € 9.000,00  
Compenso per 34 giornate (€ 120,00 al gg) € 4.080,00  
Rimborso delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità" per un importo stimato di € 6.600,00;
- di autorizzare per l'anno 2024 dal 01/01 al 31/12 un impegno di spesa pari ad € 19.680,00 così suddivisi:  
Compenso onnicomprensivo lordo € 9.000,00  
Compenso per 34 giornate (€ 120,00 al gg) € 4.080,00  
Rimborso delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità" per un importo stimato di € 6.600,00;
- di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere il contratto con il Dott. Nicola Pilati

**IMPEGNI**

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.001	1.01.01.02.01	Incarico Veterinario di Squadra Dipartimento Endurance	6.600,00
2024	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.001	1.01.01.02.01	Incarico Veterinario di Squadra Dipartimento Endurance	6.600,00
2023	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.004	1.01.01.02.04	Incarico Veterinario di Squadra Dipartimento Endurance	9.000,00
2023	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.004	1.01.01.02.01	Incarico Veterinario di Squadra Dipartimento Endurance	4.080,00
2024	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.004	1.01.01.02.04	Incarico Veterinario di Squadra Dipartimento Endurance	9.000,00



Data Delibera

**20/03/2023**

N. **436**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

<b>IMPEGNI</b>					
<b>Anno</b>	<b>CRAM</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Obiettivo/Funz.</b>	<b>Causale</b>	<b>Imp.provv.</b>
2024	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.004	1.01.01.02.01	Incarico Veterinario di Squadra Dipartimento Endurance	4.080,00

**Totali Delibera nr. 436 del 20/03/2023**

**39.360,00**

**Segretario Generale**

*Dott. Simone Perillo*

**Presidente**

*Avv. Marco Di Paola*



Federazione Italiana Sport Equestri

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE  
AI SENSI DEGLI ARTT. 2222, 2229 e ss. c.c.**

**TRA**

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74 (di seguito "FISE" o "Committente").

**E**

Il prestatore d'opera Dott. Nicola Pilati, nato a..... in data.....CF: .....,  
e-mail: ..... Iscritto presso l'Ordine dei Medici Veterinari di: ..... Tessera Ord.  
Veterinari N°:..... di seguito ("Il Prestatore d'Opera"),

Premesso che

- a) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. Nicola Pilati per le attività spettanti nella disciplina dell'Endurance in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali per svolgere il ruolo di Veterinario di squadra agli eventi internazionali e agli stages e dovrà altresì verificare lo stato di salute dei cavalli esaminati e la loro preparazione fisica in vista degli appuntamenti programmati;
- b) il Dott. Nicola Pilati ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 Oggetto del contratto**

Il Veterinario anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di Veterinario per il Dipartimento Endurance, senza vincolo di subordinazione.

In particolare, nell'espletamento dell'attività lavorativa, conformemente alle previsioni regolamentari sportive che dichiara di conoscere e accettare svolgerà le seguenti attività:

- si accerterà dello stato di forma dei cavalli di interesse federale attraverso visite dirette, ove necessario fornirà indicazioni al selezionatore sull'idoneità fisica dei cavalli scelti;
- accerterà lo stato di salute dei cavalli prima della partenza;
- fornirà assistenza professionale per tutta la durata delle manifestazioni in cui sarà presente.



Federazione Italiana Sport Equestri

## Art. 2 Qualificazione Giuridica del Rapporto

2.1 Il Veterinario nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2222 e 2229 e ss. del codice civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Veterinario sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività professionali, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale, fatto salvo l'eventuale preventivo consenso in forma scritta da parte della FISE.

## Art. 3 Durata

Il presente incarico si intende conferito dal 01.04.2023 al 31.12.2024, senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

## Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare, il Dott. Nicola Pilati si impegna a:

a. tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte.

b. mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

## Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, con riferimento sia all'anno 2023 che al 2024, viene fissato in un compenso pari ad € 9.000,00 onnicomprensivo lordo per l'attività di veterinario, di € 4.080,00 in relazione alla sua presenza in 34 giornate oltre a un rimborso spese pari ad un massimo di € 6.600,00, che dovranno essere documentate in coerenza con



Federazione Italiana Sport Equestri

le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed Indennità", che il Prestatore d'opera dichiara di conoscere ed accettare.

I compensi saranno liquidati dalla FISE previa presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore d'opera.

#### Art. 6 Riservatezza e trattamento dei dati personali

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, il Prestatore d'opera garantisce che la raccolta e qualsivoglia trattamento dei dati personali, effettuati nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, e di quelle ad esso connesse direttamente o indirettamente, saranno compiuti in autonomia e nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)". I dati forniti al Prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione, o successivamente raccolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto o ad esso connesse, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità per le quali i dati sono raccolti o forniti, nel più attento e scrupoloso rispetto del Regolamento 679/2016, con modalità che assicurino la protezione dei dati dalla sottrazione, illegittima divulgazione, perdita o alterazione e per finalità non eccedenti quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto medesimo o al rispetto di obblighi imposti dalla legge.

Il Prestatore d'opera resta responsabile per ogni eventuale danno cagionato dal proprio autonomo trattamento, in violazione della normativa europea e nazionale vigente.

#### Art. 7 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma, fatto salvo quanto previsto da norme imperative eventualmente applicabili.

Il Presidente  
Avv Marco Di Paola

Per conferma e accettazione

Dott. Nicola Pilati



Data Delibera

20/03/2023

N. 437

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE****Ruolo tecnico Dipartimento Endurance****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 83 del 23/01/2023 con la quale il Consiglio Federale ha nominato i componenti della Commissione Endurance per l'anno 2023;
VISTA	la delibera n. 16 del 02/02/2023 "Programmazione e avvio attività sportiva 2023 – collaborazioni tecnico-sportive fino al 31 marzo 2023" con la quale sono stati prorogati i contratti tecnici -sportivi fino al 31 marzo 2023;
PRESO ATTO	della nomina di Capo Equipe del settore Senior e Giovanile per l'anno 2023 del Sig. Arnaldo Torre( Tessera FISE 006178/E), che sarà incaricato di selezionare i binomi per la partecipazione ai Campionati Mondiali Junior/YR di Castelsagrat (FRA), Campionati Europei Senior di Ermelo (NED) e il Circuito Team Emergenti attraverso stage di preparazione con il supporto del Veterinario;
RITENUTO	opportuno sottoscrivere il contratto di collaborazione tecnico - sportivo con il Sig. Arnaldo Torre con decorrenza 01 aprile 2023 - 31/12/2024 riconoscendogli un compenso omnicomprensivo lordo di € 15.000,00 per il 2023 e di € 20.000 omnicomprensivo lordo per il 2024;
RAVVISATA	l'opportunità di riconoscere al Sig. Arnaldo Torre un compenso omnicomprensivo lordo di € 11.000,00 per il suo incarico di Capo Equipe oltre ad ulteriori € 4.000,00 omnicomprensivi lordi (€1.000,00 x 4 eventi) in qualità di selezionatore per il circuito Team Emergenti ed il rimborso delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità" per un importo stimato di € 13.600,00;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

**DELIBERA**

- di incaricare il Sig. Arnaldo Torre come Capo Equipe/selezionatore per la disciplina dell'Endurance per l'anno 2023/2024;
- di autorizzare per l'anno 2023 dal 01/04 al 31/12 un impegno di spesa pari ad € 28.600,00 così suddivisi:  
Compenso di € 11.000 oltre ad € 4.000,00 (€ 1.000,00 x 4 eventi) omnicomprensivi lordi, per la selezione degli atleti che parteciperanno al circuito Team Emergenti;  
Rimborso delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità" per un importo stimato di € 13.600,00
- di autorizzare per l'anno 2024 dal 01/01 al 31/12 un impegno di spesa pari ad € 33.600,00 così suddivisi:  
Compenso di € 16.000 oltre ad € 4.000,00 (€ 1.000,00 x 4 eventi) omnicomprensivi lordi, per la selezione degli atleti che parteciperanno al circuito Team Emergenti;  
Rimborso delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità" per un importo stimato di € 13.600,00
- di autorizzare l'incremento dell'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva – prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023 – dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.
- di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere il contratto con il Sig. Arnaldo Torre con decorrenza 01/04/2023 - 31/12/2024.

**IMPEGNI**

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
------	------	---------------	-----------------	---------	------------



Data Delibera

20/03/2023

N. 437

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

<b>IMPEGNI</b>					
<b>Anno</b>	<b>GRAM</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Obiettivo/Funz.</b>	<b>Causale</b>	<b>Imp.provv.</b>
2023	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.001	1.01.01.02.01	Ruolo tecnico Dipartimento Endurance - Rimborso spese	11.600,00
2023	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.001	1.01.01.02.02	Ruolo tecnico Dipartimento Endurance - rimborsi spese stage	2.000,00
2024	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.001	1.01.01.02.01	Ruolo tecnico Dipartimento Endurance - Rimborso spese	11.600,00
2024	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.001	1.01.01.02.02	Ruolo tecnico Dipartimento Endurance - rimborsi spese stage	2.000,00
2023	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.003	1.01.01.02.04	Ruolo tecnico Dipartimento Endurance	15.000,00
2024	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.003	1.01.01.02.04	Ruolo tecnico Dipartimento Endurance	20.000,00

Totali Delibera nr. 437 del 20/03/2023

62.200,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

Il **sig.** Arnaldo Torre nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/19\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico Capo Equipe e selezionatore per il Dipartimento Endurance nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di tecnico sportivo e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

### **Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

### **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, i seguenti incarichi, che eseguirà senza alcun vincolo di subordinazione:

- Capo Equipe del Settore Senior Giovanile;
- selezionatore dei binomi per la partecipazione ai Campionati Mondiali Junior YR di Castelsagrat e ai campionati Europei Senior di Ermelo;
- selezionatore circuito Team Emergenti attraverso stage di preparazione.
- 

### **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

### **Articolo 4. Compenso**

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 15.000,00 in relazione all'anno in corso 2023 e di € 20.000,00 con riferimento all'anno 2024, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. I compensi, così come previsto, sono comprensivi ed assorbenti di ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e

successive modifiche, troverà applicazione al presente rapporto tale disciplina, anche relativamente al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico.

FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e secondo le disposizioni che saranno da essa previste, pertanto si farà carico dei versamenti previdenziali e assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a suo carico di quest'ultimo.

Qualora, tuttavia, FISE, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere ad una nuova formalizzazione della collaborazione tecnico sportiva qui costituita al fine della piena osservanza della sopravvenuta disciplina di riforma del lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, le parti, sin da ora, si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto nel rispetto della nuova disciplina per un periodo pari alla durata residua della collaborazione e a condizioni economiche invariate, fermo quanto precisato al capoverso precedente con riferimento ad oneri previdenziali ed assicurativi, previa risoluzione del rapporto costituito con il presente contratto.

Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, entro il limite massimo di € 13.600,00.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2024, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di

sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

#### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

#### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del

presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

#### **Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore  
Arnaldo Torre

Federazione Italiana Sport Equestri  
Il Presidente  
Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 438

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE****Collaborazione con Rivista e sito web Sport Endurance Evo e Endurance & Dintorni****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- ACQUISITA** la proposta ricevuta dalla Società Sport Endurance EVO Publishing Company con la quale il Direttore Responsabile Luca Giannangeli, candida la propria testata giornalistica indipendente [www.sportendurance.it](http://www.sportendurance.it), a continuare la collaborazione come Media Partner della FISE, già iniziata con successo da alcuni anni e propone altresì di ampliare la suddetta collaborazione anche al nuovo progetto di stream TV ENDURANCE & Dintorni;
- CONSIDERATE** le attività che saranno svolte, nella fattispecie:  
Presenziare le gare nazionali di interesse federale quali Campionati Italiani e Coppa delle Regioni 2023.  
- Stesura di notizie dedicate alle gare di interesse Federale indicate nel precedente punto nonché di quelle relative alle tappe di Coppa Italia e Circuito Fise Giovani Cavalli 2023. La pubblicazione avverrà sulla testata giornalistica on-line regolarmente registrata il 2 Febbraio 2008 presso il tribunale di L'Aquila (reg. n. 572). Le stesse verranno riproposte sui canali social FaceBook e Instagram legati a SportEndurance.  
- Organizzazione settimanale di appuntamenti in Webstreaming su Endurance & dintorni dedicati all'endurance Italiano e regionale  
- Pubblicazione di video-short sui social durante gli eventi ove presente SportEndurance.
- SENTITO** il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

**DELIBERA**

- di accettare la proposta di collaborazione ricevuta dalla Società Sport Endurance Evo Publishing Company;
- di autorizzare l'impegno di spesa di € 8.000,00 per l'anno 2023;
- di attivare la collaborazione con la Società di cui sopra, dando mandato al Presidente federale, di sottoscrivere apposito accordo di collaborazione per l'anno 2023.

**IMPEGNI**

Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.033	1.01.02.05.	Collaborazione con Rivista e sito web Sport Endurance Evo e Endurance & Dintorni	8.000,00

Totali Delibera nr. 438 del 20/03/2023

8.000,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma,

Spett.le Sport Endurance  
Testata giornalistica indipendente  
Via Alba Fucens, 22 67100 L'Aquila  
PIVA IT01628140665

**Oggetto: Vs offerta del 08.03.2023 – ENDURANCE & Dintorni: Endurance Stream TV.**

Con riferimento all'offerta in oggetto (All. A), intendiamo procedere all'accettazione alle condizioni specificate nella presente missiva che si prega restituire debitamente sottoscritta.

**Art. 1 – Modalità di realizzazione della implementazione dei contenuti relativi alla disciplina dell'Endurance da parte di Sport Endurance (di seguito Società affidataria)**

1.1. La Società affidataria dovrà provvedere alla implementazione dei sistemi di comunicazione relativi alla disciplina dell'Endurance presenziando alle gare nazionali, con stesura di notizie dedicate, organizzando appuntamenti in streaming e pubblicando video sui social network mediante autonoma organizzazione di mezzi e di persone.

**Art. 2 – Personale impiegato**

2.1. La Società affidataria è tenuta ad avvalersi di personale idoneo e qualificato per il più efficiente e puntuale realizzazione dei servizi predetti.

2.2. La Società affidataria si obbliga a corrispondere ai propri eventuali lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di realizzazione dei servizi e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore. La Società affidataria rimane l'unica responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, anche assumendo i relativi oneri. Il mancato adempimento di anche una soltanto delle obbligazioni racchiuse nel presente articolo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà alla FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

2.3. la Società affidataria, in relazione al personale eventualmente impiegato per la realizzazione dei servizi, dovrà trasmettere alla FISE:

- i) copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- ii) quietanza liberatoria, rilasciata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti, nella quale si attesti che sono stati percepiti dalla Società affidataria gli emolumenti a totale soddisfacimento di ogni spettanza dovuta e di non aver null'altro a pretendere in relazione al lavoro prestato.

**Art. 3 – Subappalto**

3.1. Ogni forma di cessione, anche parziale, dei diritti e degli obblighi previsti nel presente contratto deve essere espressamente approvata da FISE in forma scritta e in tal caso la Società



Federazione Italiana Sport Equestri

affidataria dovrà garantire ed operarsi per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui agli articoli precedenti da parte della Società cessionaria.

#### **Art. 4 – Pagamento dei corrispettivi**

4.1. L'importo economico pattuito è comprensivo e soddisfacente di ogni e qualsiasi prestazione della Società affidataria, compresi gli oneri diretti od indiretti su di essa gravante, quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per manodopera, materiali, spese di trasferta, maggiori oneri a seguito di modificazione del servizio, ecc.

4.2. In nessun caso saranno riconosciuti alla Società affidataria corrispettivi per servizi ulteriori che non siano stati richiesti per iscritto dalla FISE in persona del Segretario Generale Simone Perillo che si intende l'unico soggetto autorizzato da FISE a richiedere servizi ulteriori.

4.3. Il pagamento del corrispettivo è pattuito in € 8.000,00 lordi e onnicomprensivi per l'anno 2023 oltre il 4% di cassa previdenziale giornalisti.

Il pagamento sarà sospensivamente condizionato alla verifica della correttezza dei servizi effettivamente svolti e del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società affidataria nei confronti della FISE con l'affidamento dei servizi, ivi compreso l'obbligo di consegna della documentazione di cui all'art. 2.3.

4.4. I pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente e successivamente all'accettazione delle fatture elettroniche. Le fatture, in ottemperanza al D.M. 55/2013, dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno contenere il riferimento del codice IPA riferito alla FISE che verrà comunicato nel momento della sottoscrizione del contratto. Ai fini del pagamento, le fatture dovranno indicare la data di emissione delle stesse, la ragione sociale e l'indirizzo della società, il numero di partita IVA, la descrizione e l'importo, l'indicazione dell'aliquota IVA e la norma di riferimento tenendo conto che alla FISE si applica lo split payment. La mancanza o la incomprendibilità di una delle informazioni di cui sopra non permetterà alla FISE di procedere all'accettazione delle fatture elettroniche, fino alla integrazione/correzione delle informazioni da parte della Società.

#### **Art. 5 – Manleva**

5.1. La Società affidataria assumerà a proprio esclusivo carico le conseguenze dell'attività di realizzazione dei servizi che si riveli dannosa per la FISE, per il proprio personale o per i terzi, esonerando e manlevando espressamente la FISE da ogni dannosa responsabilità e da ogni pretesa proveniente da terzi.

5.2. In particolare, la Società affidataria si obbliga a manlevare la FISE da ogni responsabilità per danni arrecati a persone o a cose, nonché da ogni conseguenza dannosa, diretta o indiretta, che possa derivare in capo a terzi dalla realizzazione dei servizi.

#### **Art. 6 - Obblighi di riservatezza e privacy**

6.1. La Società affidataria si obbliga a mantenere riservata qualsivoglia notizia riguardante la FISE, della quale dovesse giungere a conoscenza in conseguenza della sottoscrizione del Contratto.

6.2. La Società affidataria si obbliga a non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, dichiarazioni o comunque a non adottare comportamenti che possano recare nocimento al prestigio della FISE.

L'inadempimento di tale obbligo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà a FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

6.3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/16, la FISE e la Società affidataria si impegna a procedere a trattare i dati personali nel più attento e scrupoloso



rispetto delle previsioni del predetto Regolamento, con modalità, automatizzate e non, che assicurino la protezione dei dati dalla sottrazione, l'illegittima divulgazione, la perdita o alterazione, e per finalità non eccedenti quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto medesimo o al rispetto di obblighi imposti dalla legge.

#### **Art. 7 – Disposizioni generali**

7.1. Nessun comportamento difforme dal contenuto del Contratto, anche reiterato nel tempo, autorizza le parti a ritenere modificato il contenuto del Contratto medesimo. L'eventuale tolleranza da parte della FISE ai comportamenti posti in essere dalla Società affidataria in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento degli obblighi determinati dal Contratto nei termini e alle condizioni previste.

#### **Art. 8 – Forma scritta**

8.1. Le eventuali modificazioni o integrazioni del Contratto dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.

#### **Art. 9 – Legge applicabile e Foro Competente**

9.1. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

9.2. Qualunque controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto e delle sue eventuali successive modificazioni o integrazioni che non sia possibile risolvere in via amichevole sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma

#### **Art. 10 - Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001**

10.1. La Società dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FISE conforma la propria organizzazione e attività.

10.2. La Società dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

#### **Art. 11 - Requisiti dell'operatore economico**

11.1 La società affidataria dichiara, garantendo e manlevando per l'effetto FISE di avere e di mantenere per tutta la durata del presente accordo i requisiti di capacità tecnico economica e professionale e di non presentare motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. FISE si riserva la facoltà, laddove vengano meno la sussistenza e/o il mantenimento in capo alla affidataria dei predetti requisiti ovvero venga a conoscenza della sussistenza di un motivo di esclusione, di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del maggior danno ed ogni altro diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente accordo.

#### **Art. 12. Trattative Interorse**

Le Parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che il Contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa tra le Parti, che ne hanno valutato e ben compreso ogni singola clausola, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte. Esso rende inefficaci tutte le precedenti bozze e punteggiature, anche ai meri fini interpretativi della volontà



Federazione Italiana Sport Equestri

---

delle Parti, e può essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. Le Parti hanno altresì voluto la forma scritta a pena di invalidità.

Il Presidente Federale  
Avv. Marco Di Paola

Per presa visione ed accettazione

Sport Endurance  
Il Legale Rappresentante

All. A – Vs offerta del 08.03.2023 - **ENDURANCE & Dintorni: Endurance Stream TV.**



Data Delibera

20/03/2023

N. 439

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE****Incarico Dott.ssa Francesca Beccati per le trasferte di Fontainebleau 24/26 marzo e Castelsagrat 19/21 maggio 2023.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n.83 del 23/01/2023 con la quale il Consiglio Federale ha nominato il Dott. Nicola Pilati Veterinario Componente della Commissione di selezione Senior e Giovanile;
PRESO ATTO	che il Dott. Nicola Pilati per impegni improrogabili non potrà accompagnare il Team Emergenti durante la trasferta a Fontainebleau (FRA) del 24/26 marzo e Castelsagrat (FRA) del 19/21 maggio;
ACCERTATA	la disponibilità della Dott.ssa Francesca Beccati nella sostituzione del Dott. Nicola Pilati nelle trasferte sopra citate;
RITENUTO	opportuno provvedere al riconoscimento di un compenso pari ad € 960,00 ed al rimborso delle spese vive sostenute e documentate incoerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, trasferte e Indennità" per un importo stimato di € 1.600,00;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

**DELIBERA**

- di incaricare la dott.ssa Francesca Beccati (tessera n.00027RVET) di accompagnare il Team Emergenti durante la trasferta a Fontainebleau (FRA) del 24/26 marzo e Castelsagrat (FRA) del 19/21 maggio in sostituzione del Dott. Nicola Pilati;

- di riconoscere alla Dott.ssa Francesca Beccati un compenso onnicomprensivo lordo di € 960,00 ed al rimborso delle spese vive sostenute e documentate incoerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, trasferte e Indennità" per un importo stimato di € 1.600,00.

<b>IMPEGNI</b>					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.001	1.01.01.02.01	Incarico Dott.ssa Francesca Beccati	1.600,00
2023	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.004	1.01.01.02.01	Incarico Dott.ssa Francesca Beccati	960,00

Totali Delibera nr. 439 del 20/03/2023

2.560,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 440

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

**Modifica in deroga al Regolamento Nazionale di Disciplina per la Coppa delle Regioni e Coppa delle Regioni Under 14**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Regolamento Endurance di Disciplina all'interno del quale è regolamentato lo svolgimento della Coppa delle Regioni e della Coppa delle Regioni Under 14;
PRESO ATTO	delle seguenti richieste di modifica pervenute da parte dei Comitati Regionali nel corso della riunione della Consulta del 13 febbraio u.s.:  - Eliminare la classifica combinata (under 14 e over 14); - Prevedere 4 partecipanti per squadra e si prendono i migliori 3 risultati - Eliminare nella Under 14 la CEN B/R
SI RITIENE	opportuno in deroga al Regolamento Endurance di Disciplina modificare il Regolamento della Coppa delle Regioni 2023, in attesa di una revisione del Regolamento Nazionale di Disciplina per il 2024;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

**DELIBERA**

- in deroga al Regolamento Endurance di Disciplina di modificare gli artt. 25.3) -25.3.1) -25.8.4) - 25.8.5) come da estratto del Regolamento allegato alla presente delibera, pertinente alle normative per la Coppa delle Regioni di Endurance.

**Segretario Generale**

*Dott. Simone Perillo*

**Presidente**

*Avv. Marco Di Paola*



Federazione Italiana Sport Equestri

## Art. 25) COPPA DELLE REGIONI OVER 14 DI ENDURANCE

### 25.1) Definizione

La Coppa delle Regioni di Endurance è una manifestazione a squadre in prova unica riservata alle rappresentative dei Comitati Regionali F.I.S.E e si svolge in conformità alle norme previste dal presente regolamento. Le Regioni che organizzano Campionati Interregionali e che, come singole Regioni, non hanno un numero sufficiente di binomi per formare una squadra per categoria, possono partecipare come squadra Interregionale formata da massimo 2 Regioni.

La Regione Vincitrice della Coppa delle Regioni è quella che ottiene il maggior punteggio, dato dalla somma dei punti ottenuti nelle singole categorie, come indicato nei seguenti articoli.

In caso di uguale punteggio nella classifica finale della Coppa delle Regioni, vince la Regione meglio classificata nella Categoria CEN B e, nel caso nessuna delle regioni ha concluso tale prova, nella Categoria CEN A.

### 25.2) Categorie

Le categorie che assegnano i punteggi sono:

Debuttanti	(gara in 1 fase)
CEN A	(gara in 2 fasi)
CEN B	(gara in 3 fasi)

### 25.3) Iscrizioni

Ogni Comitato Regionale può iscrivere **una squadra per categoria**, formata da un **minimo di TRE ad un massimo di CINQUE QUATTRO binomi oltre a due riserve per categoria**. Tutti i binomi corrono a titolo individuale, Tutti i binomi corrono a titolo individuale, **compresa una riserva che però non porta punteggio alla squadra. comprese le due riserve che però non portano punteggio alla squadra.**

Le iscrizioni vanno effettuate secondo la seguente procedura.

#### 25.3.1) Preiscrizioni

Ogni Comitato Regionale deve comunicare entro il termine fissato e con le modalità indicate nel programma della manifestazione:

il nominativo di massimo **SETTE CINQUE** binomi per categoria (**cinque quattro** di squadra e **due uno** di riserva);

il numero totale di box prenotati, compresi quelli ad uso selleria;

il nome dello Chef d'Equipe con riferimento telefonico.

Le Preiscrizioni devono essere accompagnate da bonifico bancario per la cifra delle iscrizioni più gli eventuali box uso selleria. I Comitati Regionali possono disdire la prenotazione di uno o più box



Federazione Italiana Sport Equestri

---

soltanto entro il termine fissato dal programma di gara pena la mancata restituzione del costo del box. Il Comitato Organizzatore non garantisce alcun box prenotato successivamente la suddetta data.

### **25.3.2) Iscrizioni definitive**

Entro l'orario indicato nel programma della manifestazione, lo Chef d'Equipe di ogni Comitato Regionale deve effettuare presso la Segreteria della gara l'iscrizione definitiva dei binomi di ogni categoria scelti tra quelli indicati nelle Preiscrizioni.

Sono consentite esclusivamente le seguenti variazioni e fino ad un'ora prima della partenza delle rispettive categorie:

- la sostituzione di binomi con quelli iscritti come riserva all'interno della stessa categoria;
- la sostituzione di cavalieri con quelli iscritti come riserva all'interno della stessa categoria;
- lo scambio di cavalli tra cavalieri della stessa categoria (comprese le riserve);

### **25.4) Partenze categorie di regolarità**

Per le gare di regolarità, la partenza avviene a gruppi formati da tutti i binomi di ogni Regione, le quali sono distaccate di 5 minuti. L'ordine di partenza va estratto a sorte all'orario indicato nel programma della manifestazione tra tutte le Regioni.

### **25.5) Classifiche di categoria**

Le classifiche individuali vanno elaborate come indicato nel Regolamento Nazionale in vigore, mentre le classifiche a squadre sono calcolate come di seguito specificato:

#### **25.5.1) Categorie di regolarità (Debuttanti e CEN A)**

Ogni squadra ottiene il proprio punteggio che è dato dalla somma dei punteggi dei tre binomi meglio classificati, anche se più di tre binomi concludono la gara. La conclusione di due o di un unico binomio non è considerato risultato di squadra e pertanto la squadra è eliminata. La squadra vincente è quella che ha il maggior punteggio.

In caso di parità, vince la squadra che ha il maggior numero di concorrenti in classifica.

In caso di parità ulteriore parità, vince la squadra che ha il proprio miglior concorrente meglio classificato o, nel caso di ulteriore parità, il successivo fino al proprio ultimo classificato.

#### **25.5.2) Categoria di velocità (CEN B)**

Ogni squadra ottiene il proprio tempo totale che è dato dalla somma dei tempi dei tre binomi meglio classificati, anche se più di tre binomi concludono la gara. La conclusione di due o di un unico binomio non è considerato risultato di squadra e pertanto la squadra è eliminata. La squadra vincente è quella che ha il tempo totale minore. In caso di parità prevale la squadra con il quarto binomio meglio classificato, oppure il terzo, se le squadre in parità hanno concluso tutte con tre binomi.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 0681918619 F. 06 83 66 84 84 W. [s.negri@fise.it](mailto:s.negri@fise.it)

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fise.it](http://www.fise.it)



## 25.6) Qualifiche, Specificazioni e Limitazioni

- cavalli e cavalieri, anche disgiuntamente, devono aver portato a termine almeno una gara di categoria Debuttanti o superiore nell'anno in corso nei rispettivi Campionati Regionali;
- i cavalieri possono partecipare alla categoria Debuttanti solo se in possesso di una qualsiasi autorizzazione a montare agonistica;
- i cavalieri possono rappresentare la Regione in cui hanno rinnovato l'autorizzazione a montare per l'anno in corso; tuttavia, in accordo a disposizioni generali della FISE, i cavalieri tesserati presso Corpi Militari, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, possono rappresentare in alternativa la Regione di tesseramento o la Regione ove prestano effettivamente servizio previa esplicita richiesta del Comando del Corpo di appartenenza;
- i cavalli che nell'anno in corso e/o in quello precedente hanno portato a termine in classifica una gara in un giorno di 140 o più km (equiparata a gare di 90 o più km al giorno per gare in più giorni) non possono partecipare alla manifestazione;
- i cavalli che nell'anno in corso e/o in quello precedente hanno partecipato ad un Campionato Europeo e/o Mondiale, Senior e/o Young Rider, non possono partecipare alla manifestazione;

Si ricorda che i binomi che hanno partecipato e concluso una gara secondo l'art. 4.5 non possono partire nella categoria e CEN A e Debuttanti.

## 25.7) Punti

Le squadre ottengono punti in ciascuna categoria, in base alla seguente tabella:

Classifica	1 <sup>a</sup> squadra	2 <sup>a</sup> squadra	3 <sup>a</sup> squadra	4 <sup>a</sup> squadra	Squadre successive
CEN B	40	36	33	31	a scalare di 1 punto
CEN A	35	31	28	26	a scalare di 1 punto
Debuttanti	30	26	23	21	a scalare di 1 punto

Le squadre che terminano con 4 binomi ricevono un aumento del punteggio complessivo di 3 punti nella categoria CEN B, 2 punti nella categoria CEN A e di 1 punto nella categoria Debuttanti.



## 25.8) COPPA DELLE REGIONI UNDER 14 DI ENDURANCE

### 25.8.1) Definizione

La Coppa delle Regioni di Endurance è una manifestazione a squadre in prova unica riservata alle rappresentative dei Comitati Regionali F.I.S.E e si svolge in conformità alle norme previste dal presente regolamento. Le Regioni che organizzano Campionati Interregionali e che, come singole Regioni, non hanno un numero sufficiente di binomi per formare una squadra per categoria, possono partecipare come squadra Interregionale formata da massimo 2 Regioni. La Regione Vincitrice della Coppa delle Regioni è quella che ottiene il maggior punteggio, dato dalla somma dei punti ottenuti nelle singole categorie, come indicato nei seguenti articoli. In caso di uguale punteggio nella classifica finale della Coppa delle Regioni, vince la Regione meglio classificata nella Categoria CEN B/R, nel caso nessuna delle regioni ha concluso prova nella CEN A e, nel caso nessuna delle regioni ha concluso tale prova, nella DEBUTTANTI.

### 25.8.2) Categorie

Le categorie che assegnano i punteggi sono:

Debuttanti (gara in 1 fase)

CEN A (gara in 2 fasi)

CEN B/R (gara in 3-4 fasi)

### 25.8.3) Tipologia gara

Per il raggiungimento del chilometraggio, il percorso di ciascuna fase potrà essere un anello più corto da ripetersi per un massimo di tre volte a fase. Il percorso sarà predisposto su strade non aperte al transito.

### 25.8.4) Iscrizioni

Ogni Comitato Regionale può iscrivere **una squadra per categoria**, formata da un **minimo di TRE ad un massimo di CINQUE QUATTRO binomi oltre a due riserve per categoria**. Tutti i binomi corrono a titolo individuale, ~~compresa una riserva che però non porta punteggio alla squadra.~~ **comprese le due riserve che però non portano punteggio alla squadra.**

Le iscrizioni vanno effettuate secondo la seguente procedura.

### 25.8.5) Preiscrizioni

Ogni Comitato Regionale deve comunicare entro il termine fissato e con le modalità indicate nel programma della manifestazione:

il nominativo di massimo **SETTE CINQUE** binomi per categoria (**cinque quattro** di squadra e **due uno** di riserva);

- il numero totale di box prenotati, compresi quelli ad uso selleria;
- il nome dello Chef d'Equipe con riferimento telefonico.

Le Preiscrizioni devono essere accompagnate da bonifico bancario per la cifra delle iscrizioni più gli eventuali box uso selleria. I Comitati Regionali possono disdire la prenotazione di uno o più box soltanto entro il termine fissato dal programma di gara pena la mancata restituzione del costo del



box. Il Comitato Organizzatore non garantisce alcun box prenotato successivamente la suddetta data.

#### **25.8.6) Iscrizioni definitive**

Entro l'orario indicato nel programma della manifestazione, lo Chef d'Equipe di ogni Comitato Regionale deve effettuare presso la Segreteria della gara l'iscrizione definitiva dei binomi di ogni categoria scelti tra quelli indicati nelle Preiscrizioni. Sono consentite esclusivamente le seguenti variazioni e fino ad un'ora prima della partenza delle rispettive categorie:

- la sostituzione di binomi con quelli iscritti come riserva all'interno della stessa categoria;
- la sostituzione di cavalieri con quelli iscritti come riserva all'interno della stessa categoria; lo scambio di cavalli tra cavalieri della stessa categoria (comprese le riserve).

#### **25.8.7) Partenze categorie di regolarità**

Per le gare di regolarità, la partenza avviene a gruppi formati da tutti i binomi di ogni Regione, le quali sono distaccate di 5 minuti. L'ordine di partenza va estratto a sorte all'orario indicato nel programma della manifestazione tra tutte le Regioni.

#### **25.8.8) Classifiche di categoria**

Le classifiche individuali vanno elaborate come indicato nel Regolamento Nazionale in vigore, mentre le classifiche a squadre sono calcolate come di seguito specificato:

- Categorie di regolarità (Debuttanti, CEN A e CEN B/R)
  - Ogni squadra ottiene il proprio punteggio che è dato dalla somma dei punteggi dei tre binomi meglio classificati, anche se più di tre binomi concludono la gara. La conclusione di due o di un unico binomio non è considerato risultato di squadra e pertanto la squadra è eliminata. La squadra vincente è quella che ha il maggior punteggio.
  - In caso di parità, vince la squadra che ha il maggior numero di concorrenti in classifica.
  - In caso di parità ulteriore parità, vince la squadra che ha il proprio miglior concorrente meglio classificato o, nel caso di ulteriore parità, il successivo fino al proprio ultimo classificato.

#### **25.8.9) Qualifiche, Specificazioni e Limitazioni**

- cavalli e cavalieri, anche disgiuntamente, devono aver portato a termine almeno una gara di categoria Debuttanti o superiore nell'anno in corso nei rispettivi Campionati Regionali;
- i cavalieri possono partecipare alla categoria Debuttanti solo se in possesso di una qualsiasi autorizzazione a montare agonistica;
- i cavalieri possono rappresentare la Regione in cui hanno rinnovato l'autorizzazione a montare per l'anno in corso;
- i cavalli che nell'anno in corso e/o in quello precedente hanno portato a termine in classifica una gara superiore a 90 km non possono partecipare alla manifestazione.

#### **25.8.10) Punti**

Le squadre ottengono punti in ciascuna categoria, in base alla seguente tabella:



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Classifica	1 <sup>a</sup> squadra	2 <sup>a</sup> squadra	3 <sup>a</sup> squadra	4 <sup>a</sup> squadra	Squadre successive
<b>CEN B/R</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>a scalare di 1 punto</b>
CEN A	35	31	28	26	a scalare di 1 punto
Debuttanti	30	26	23	21	a scalare di 1 punto

**25.8.11) COPPA DELLE REGIONI GENERALE**

La classifica della Coppa delle Regioni Generale sarà determinata dalla somma dei punteggi di cui all'art. 25.7) e dei punteggi di cui all'art. 27.8.10)

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma  
T. 0681918619 F. 06 83 66 84 84 W s.negri@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it

---



Data Delibera

20/03/2023

N. 441

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

**Sottoscrizione Host Agreement per FEI Endurance World Championships Young Horse 2025 e FEI Endurance World Championships YR & Juniors 2025.**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTI	gli Host Agreement, predisposti dalla FEI, per il FEI Endurance World Championships Young Horse 2025 e FEI Endurance World Championships YR & Juniors 2025;
ACCERTATA	la sottoscrizione degli Host Agreement e degli impegni nei confronti della Federazione da parte dei Comitati Organizzatori, per i Campionati indicati in oggetto, come segue:  FEI Endurance World Championships Young Horse 2025:  - Italia Endurance ASD & Sistema Eventi srl (Castiglione del Lago + San Rossore) - ASD Generali Endurance (Arezzo)  FEI Endurance World Championships YR & Juniors 2025:  - Italia Endurance ASD & Sistema Eventi srl (Castiglione del Lago + San Rossore) - ASD Generali Endurance (Arezzo)
VALUTATO	l'interesse federale per lo svolgimento in Italia del FEI Endurance World Championships Young Horse 2025 e FEI Endurance World Championships YR & Juniors 2025;
SENTITO	il parere favorevole del Dipartimento;

**DELIBERA**

di autorizzare la sottoscrizione degli Host Agreement e degli impegni nei confronti della Federazione da parte dei Comitati Organizzatori, come di seguito indicato:

FEI Endurance World Championships Young Horse 2025:

- Italia Endurance ASD & Sistema Eventi srl (Castiglione del Lago + San Rossore)
- ASD Generali Endurance (Arezzo)

FEI Endurance World Championships YR & Juniors 2025:

- Italia Endurance ASD & Sistema Eventi srl (Castiglione del Lago + San Rossore)
- ASD Generali Endurance (Arezzo)

La presente delibera non comporta impegno di spesa

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 442

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

## Nomina Veterinario Nazionale Endurance Dott.ssa Gea Fulvia Bianco

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	quanto disposto dal Libro XVII - Formazione Veterinari Disciplina Endurance, Capo II - Veterinario Nazionale Endurance in particolare agli art. 1131 Percorso formativo e art. 1132 Esame;
ACQUISITA	dal Dipartimento Endurance la documentazione attestante la partecipazione alle prescritte Commissioni di Endurance e del positivo esito dell'esame come prescritto dal Regolamento;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

### DELIBERA

- di nominare la Dott.ssa Gea Fulvia Bianco Veterinario Associato FISE (tessera 00028AVET) in regola con il tesseramento annuale, Veterinario Nazionale Endurance.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 443

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

## Nomina Funzionario Delegato Arnaldo Torre

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che nel corso del 2023 si svolgeranno le seguenti eventi internazionali:  CEI 2* Samorin (AVK) - Teams Emergenti 15/16-04 CEI 2* Castelsagrat (FRA) – Teams Emergenti 19/21-05 Pre – Ride Campionati Mondiali – Monpazier (FRA) 25/27-08 CEI 2* Monpazier (FRA) Teams Emergenti 26/27-08 Campionati Mondiali Junior/YR – Castelsagrat (FRA) 01/03-09 Campionato Europeo Senior – Ermelo (NED) 06/10-09
CONSIDERATO	che la Commissione di Selezione composta da Massimo Nova, Arnaldo Torre e Nicola Pilati accompagnerà gli atleti durante le trasferte sopra citate;
RITENUTO	opportuno nominare il Sig. Arnaldo Torre Funzionario Delegato assegnandogli un anticipazione per le eventuali spese da sostenere in loco durante le trasferte e provvedere direttamente e con congruo anticipo all'acquisto dei documenti di viaggio assicurando un risparmio sui costi delle trasferte;
ACCERTATO	che il Sig. Arnaldo Torre al rientro da ogni trasferta provvederà alla rendicontazione delle spese effettuate;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

### DELIBERA

- di nominare Arnaldo Torre Funzionario Delegato per le spese da sostenere durante i seguenti eventi internazionali:

CEI 2\* Samorin (AVK) - Teams Emergenti 15/16-04  
CEI 2\* Castelsagrat (FRA) – Teams Emergenti 19/21-05  
Pre – Ride Campionati Mondiali – Monpazier (FRA) 25/27-08  
CEI 2\* Monpazier (FRA) Teams Emergenti 26/27-08  
Campionati Mondiali Junior/YR – Castelsagrat (FRA) 01/03-09  
Campionato Europeo Senior – Ermelo (NED) 06/10-09

- di assegnare al Sig. Arnaldo Torre un anticipazione di € 5.000,00 che sarà rendicontata al rientro da ogni trasferta.

Le risorse per la copertura delle spese effettuate con l'anticipazione trovano copertura nelle delibere n. 437 Ruolo tecnico Dipartimento Endurance e n. 436 Incarico Veterinario di squadra Dipartimento Endurance

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 444

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

## Approvazione modulistica per presentare le candidature per i Mondiali FEI Endurance 2026

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	che la FEI - Federazione Equestre Internazionale ha aperto il processo di candidatura per organizzare i Campionati Mondiali della Disciplina di Endurance 2026;
VISTO	il bando FEI per l'assegnazione dell'organizzazione dei Campionati Mondiali Endurance entro il 14 aprile 2023;
TENUTO CONTO	della necessità di presentare candidature a livello internazionale che possano garantire il rispetto dei requisiti richiesti dalla FEI e garantire la credibilità dell'approvazione da parte della FISE;
VISTO	quanto previsto dai contratti FEI (Host Agreement) e in particolare che le Federazioni nazionali ospitanti siano garante degli impegni finanziari assunti dal Comitato Organizzatore; in particolare in base alla richiesta della FEI la Federazione funge da garante degli obblighi finanziari del Comitato Organizzatore nei confronti della FEI ai sensi dell'Accordo di accoglienza;
REPUTATO	quindi opportuno introdurre delle modalità che possano garantire la FISE nei confronti dell'impegno richiesto dalla FEI alla FISE;
SENTITO	il parere del Segretario Generale e dell'Ufficio legale;

### DELIBERA

di approvare l'allegata modulistica con relativi adempimenti che devono svolgere i Comitati Organizzatori interessati a presentare candidature per i Mondiali FEI Endurance 2026.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER CANDIDATURE COMITATI ORGANIZZATORI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE FEI

### Campionati Mondiali Senior Endurance 2026

Considerato che ai fini della domanda di candidatura agli eventi sportivi della FEI è richiesto dalla Federazione Internazionale che la Federazione Nazionale di riferimento supporti la candidatura del comitato Organizzatore in qualità di garante delle sue obbligazioni finanziarie nei confronti di FEI ai sensi dell' "Host Agreement", ai fini del supporto alla candidatura, oltre ai requisiti essenziali di carattere generale e ordinario richiesti dalla FEI per i quali si rimanda al sito FEI sezione la Federazione chiede di allegare alla proposta di candidatura da trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo [segreteria@pec.fise.it](mailto:segreteria@pec.fise.it) la seguente documentazione:

- a) lettera di incarico dello Show Director dell'evento che preveda adeguati poteri decisionali, in autonomia anche finanziaria, nonché espressa accettazione formale dell'incarico.  
Lo show director deve essere tesserato di FISE o di altra FSN estera in maniera continuativa da almeno 5 anni e possedere un curriculum (da allegare alla presente) attestante adeguate e comprovate capacità professionali, nonché;
- b) Lettera di impegno formale del Comitato Organizzatore a istituire un conto corrente bancario dedicato per tutti i movimenti finanziari relativi all'organizzazione e svolgimento dell'evento e a trasmettere alla Federazione un elenco dei movimenti del predetto conto dedicato ogni giorno 30 del mese;
- c) Lettera di impegno formale del Comitato Organizzatore a trasmettere alla FISE, oltre al budget preventivo, anche il budget consuntivo provvisorio ogni giorno 30 del mese, con evidenza di tutti ricavi e i costi relativi all'avanzamento dei lavori comprovati dai relativi contratti sottoscritti con fornitori, subappaltatori, prestatori d'opera, collaboratori, sponsor ecc., nonché relativi estratti dei movimenti del conto corrente dedicato;
- d) Garanzia fideiussoria a favore della FISE avente ad oggetto il rispetto degli impegni assunti nei confronti di FEI, come da modello allegato (ALLEGATO 1).  
La garanzia dovrà essere rilasciata dai seguenti soggetti:
  - 1) in proprio dal legale rappresentante del soggetto proponente candidatura;
  - 2) dai soci, qualora il proponente sia una società di capitali o di persone;
  - 3) in alternativa al punto 2, qualora il proponente sia un'ASD la fideiussione dovrà essere rilasciata dalla persona che assume la qualifica di show director oppure da altra persona coinvolta nell'ASD e/o nell'organizzazione dell'evento con ruolo apicale, di cui la Federazione si riserva la valutazione;

**oppure**

Garanzia fideiussoria rilasciata da primario istituto bancario assicurativo come da modello allegato ( ALLEGATO 1 Bis)

In tal caso, entro e non oltre il 11 aprile 2023 il Candidato dovrà consegnare a FISE una lettera a firma di soggetto munito di adeguati poteri a impegnare l'Istituto bancario/ Compagnia assicurativa a rilasciare una fideiussione come da modello ALLEGATO 1 Bis.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

In caso di mancato rispetto di tali termini e condizioni per il rilascio della fideiussione, la candidatura dovrà intendersi automaticamente rinunciata.

- e) qualora il proponente sia una società di capitali o di persone dovrà essere esibito estratto della Camera di Commercio da cui risultino i soci, la sede e il legale rappresentante unitamente a copia dei bilanci degli ultimi tre anni con timbri di deposito al fine di valutare la capacità finanziaria a sostenere l'impegno;
- f) accettazione esplicita da parte del proponente di rispettare la nomina da parte di FISE di un proprio consulente tecnico che sia messo per e a conoscenza nelle corrispondenze con la FEI e i rappresentanti della FEI e partecipi alle riunioni tecniche con i costi di trasferta a carico del soggetto proponente;
- g) qualora il proponente non sia proprietario dell'impianto dovrà essere allegato il titolo che comprova la disponibilità dell'impianto dove si effettuerà l'evento;
- h) lettera di referenze bancarie come da modello allegato (ALLEGATO 2).



Federazione Italiana Sport Equestri

## ALLEGATO 1) MODELLO DI FIDEIUSSIONE

Spett.le  
Federazione Italiana Sport Equestri

**Oggetto: costituzione di garanzia fideiussoria ex art 1936 c.c. per le obbligazioni dell'ente denominato .....C.F....P.IVA.....proponente candidatura quale Comitato Organizzatore dell'evento della Federazione Equestre Internazionale denominato .....**

Il sottoscritto

(in proprio il legale rappresentante del soggetto proponente candidatura

oppure

I sottoscritto/i soci che si obbligano in solido tra di loro, qualora sia proponente società di capitali o di persone

oppure

Il sottoscritto show director o altro, qualora il proponente sia un'ASD)

...NOME COGNOME .....CF.....nato a ....il.....residente in.....  
nella sua qualità di garante di .....

Con il presente atto dichiara di costituirsi incondizionatamente e irrevocabilmente garante ai sensi dell'art 1936 c.c. sino al limite di €. 1.000.000,00 (unmilione/00) per le obbligazioni che il Comitato Organizzatore denominato ..... potrà contrarre nell'espletamento della propria attività di Organizzatore dell'evento denominato..... in applicazione delle disposizioni contenute nell' "Host Agreement" disciplinante l'organizzazione dell'evento sportivo predetto, che sarà eventualmente sottoscritto tra la Federazione Equestre Internazionale (FEI), la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e il Comitato Organizzatore, di cui conosco e accetto il contenuto.

Il Garante sarà tenuto, in solido con il Comitato Organizzatore, a tenere indenne FISE e a versare prontamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'eventuale diffida ricevuta da FEI o qualsiasi altro soggetto collegato all'applicazione del Host Agreement la somma richiesta a FISE, fino alla concorrenza massima della somma sopraindicata, e a tenere FISE indenne da qualsiasi pretesa pervenisse in conseguenza dell'organizzazione dell'evento, nonché a rimborsare eventuali spese sostenute e documentate da FISE in conseguenza dell'inadempimento dal parte del Comitato Organizzatore proponente.

La garanzia ha durata ed efficacia fino ai sei mesi successivi al termine della manifestazione eventualmente assegnata, ove non sia stata previamente svincolata da parte della Federazione



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Italiana Sport Equestri. La garanzia si intende prorogata automaticamente e tacitamente in caso di pretese e/o contenziosi nei confronti della FISE collegati all'applicazione del Host Agreement. Non potrà essere opposta alcuna eccezione nel caso in cui il Comitato Organizzatore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Con la sottoscrizione della presente il fideiussore rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Comitato Organizzatore e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ..

Il Foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

FIRMA



Federazione Italiana Sport Equestri

ALLEGATO 1 bis

Emessa da:  
Primario Istituto bancario di diritto italiano  
Primaria Compagnia assicurativa di diritto italiano

Alla  
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI  
(per brevità FISE)  
Viale Tiziano 74  
00196 – Roma (RM)

### FIDEIUSSIONE

Egregi signori,

Premesso che

a) in data [•], la Fédération Equestre Internationale [“FEI”] ha assegnato a .....  
(qui di seguito “Organizzatore”) la responsabilità di organizzare la edizione 2026 del  
“FEI ENDURANCE WORLD CHAMPIONSHIP”, in programma a.....;

b) che per formalizzare e regolare la assegnazione sub a), sarà sottoscritto un contratto (“Host Agreement”) tra FEI, Organizzatore e Federazione Italiana Sport Equestri (“FISE”) e in forza dell’Host Agreement la FISE assumerà taluni impegni a garanzia del corretto adempimento da parte dell’Organizzatore; ferma la piena e diretta responsabilità dell’Organizzatore di indennizzare FISE da tutti gli oneri che a tale titolo possano derivarle, l’Organizzatore si è anche impegnato a far rilasciare, in favore di FISE, da primario Istituto di credito di diritto italiano o da primaria compagnia assicurativa di diritto italiano una fideiussione bancaria/assicurativa che tenga FISE indenne da ogni rischio, danno e/o conseguenza di qualsiasi natura scaturente dall’inadempimento totale o parziale dell’Organizzatore e/o dalla risoluzione dell’Host Agreement disposta da FEI anche con semplice comunicazione per inadempimento dell’Organizzatore;

c) l’Organizzatore ha chiesto alla sottoscritta di emettere propria fideiussione in coerenza con lo specifico obbligo citato al precedente punto b);

tanto premesso, da aversi quale parte integrante e sostanziale della presente garanzia, la sottoscritta primario Istituto di credito di diritto italiano o da primaria compagnia assicurativa di diritto italiano si costituisce fideiussore dell’Organizzatore a beneficio di FISE e, per l’effetto, fin d’ora rinunciando a qualsiasi diritto di obiezione e difesa proposto dall’Organizzatore, la sottoscritta si impegna irrevocabilmente a pagare a FISE immediatamente, a prima e semplice richiesta di FISE, qualunque importo fino alla



Federazione Italiana Sport Equestri

concorrenza massima e omnicomprensiva di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) (“Importo Massimo Garantito”). La fideiussione è regolata secondo quanto segue:

1. la presente garanzia è valida ed efficace dalla data del suo rilascio e ha durata fino al [...inserire data successiva a fine evento....](il “Termine Finale”), restando peraltro inteso che (i) sarà pagato, anche dopo la scadenza del Termine Finale, ogni importo dovuto per effetto di una legittima comunicazione di escussione (“Comunicazione di Escussione”) inviata da FISE prima della scadenza del Termine Finale, (ii) qualora, invece, alla scadenza del Termine Finale non sia pervenuta una Comunicazione di Escussione, la presente garanzia perderà automaticamente qualunque effetto e giuridica rilevanza con la restituzione dell’originale;
2. ai fini della escussione, FISE dovrà inviare al fideiussore una Comunicazione di Escussione nella quale (i) dichiarare che poiché l’Host Agreement è stato risolto per inadempimento dell’Organizzatore o che in conseguenza di inadempimento totale o parziale dell’Organizzatore, FISE è tenuta a sostenere certi oneri dei quali ha diritto di essere indennizzata da parte dell’Organizzatore e (ii) indichi l’ammontare di tali oneri per cui intende escutere la presente garanzia, ammontare che non potrà eccedere l’Importo Massimo Garantito e (iii) specifichi le coordinate del conto corrente bancario intestato a FISE (“Conto Bancario”) in favore del quale sarà eseguito il bonifico dell’importo in pagamento;
3. la presente garanzia, entro la scadenza del Termine Finale, potrà essere oggetto di una o più escussioni, fermo restando che ciascun pagamento eseguito in esecuzione del presente impegno, ridurrà in pari misura l’Importo Massimo Garantito;
4. la presente fideiussione è irrevocabile e, nei limiti dell’Importo Massimo Garantito, la sottoscritta si impegna a pagare a prima richiesta di FISE nel termine indicato, l’importo oggetto di qualunque Comunicazione di Escussione, senza eccezione alcuna, in modo automatico e senza necessità della preventiva escussione dell’Organizzatore di cui all’articolo 1944, comma secondo, del codice civile;
5. questa garanzia è rilasciata a favore di FISE e non è trasferibile;
6. tutte le spese e commissioni connesse e/o derivanti dalla presente garanzia sono a carico esclusivo dell’Organizzatore;
7. qualunque comunicazione da inviare alla sottoscritta in relazione alla presente fideiussione, ivi compresa ogni Comunicazione di Escussione, dovrà essere inviata



Federazione Italiana Sport Equestri

---

mediante messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo (primario Istituto di credito di diritto italiano o primaria compagnia assicurativa di diritto italiano)

8. la presente garanzia è governata dalla Legge Italiana. Per ogni eventuale controversia riguardante la sua interpretazione, validità, efficacia ed escussione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## ALLEGATO 2 - MODELLO LETTERA REFERENZE BANCARIE

Spett.le  
Federazione Italiana Sport Equestri

**Oggetto:** lettera di referenze bancarie dell'ente ..... per la candidatura in qualità di Comitato Organizzatore all'evento della Federazione Equestre Internazionale denominato ....

Su richiesta di ..... (indicare il nome dell'ente/società/persona fisica), con sede legale nel Comune di ..... alla via .....n. ...., C.F..... P.I. ...., vi comunichiamo che si tratta di (impresa/società/ente) nostra/o cliente e con la/il quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni e operato movimenti bancari con regolarità. Si tratta, pertanto, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità.

Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Cordiali saluti

Luogo e data  
Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito



Data Delibera

20/03/2023

N. 445

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

## Integrazione Commissione Endurance: Martino Bridi

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 83 del 23/01/2023 con al quale il Consiglio Federale ha nominato la Commissione per la Disciplina dell'Endurance;
RAVVISATA	la necessità di inserire nella Commissione Endurance una persona che sia di riferimento nei rapporti con i Comitati Regionali;
INDIVIDUATO	in Martino Bridi, Presidente del Comitato Provinciale Trentino, persona idonea a ricoprire tale incarico;
SENTITO	il parere del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

### DELIBERA

- di integrare la Commissione Endurance nominando Martino Bridi referente nei rapporti con i Comitati Regionali.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **20/03/2023**

N. **446**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **HORSEBALL**

## Contratti Tecnici Dipartimento Horse Ball dal 1 Aprile al 31 dicembre 2023

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 115 del 3.01.2023 con cui la Federazione ha incaricato l'Avv. Paolo De Marco per la revisione dei modelli di contratto tecnico sportive alla luce della sopracitata riforma del lavoro nello sport;
CONSIDERATA	la complessità della materia giuslavoristica in oggetto e della necessità di accurati approfondimenti tecnici, anche alla luce del rinvio del d.lgs n. 36 del 28 febbraio 2021;
VISTO	l'art. 27 comma 4 dello Statuto Federale, che attribuisce al Presidente Federale la responsabilità generale dell'area Tecnico Sportiva;
VISTA	la delibera n. 297 del 27 febbraio u.s. che approvava i contratti dei Tecnici Horse Ball dal 1 gennaio al 31 marzo 2023;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White, del Consigliere incaricato della disciplina Sig. Giulio Panzeri e della Commissione Horse Ball;

### DELIBERA

di autorizzare il Presidente federale alla sottoscrizione di contratti tecnico sportivi con i seguenti Tecnici Horse Ball dal 1 aprile al 31 dicembre 2023

1. Tecnico Fabrizio Sforza n. tessera 004676/B responsabile tecnico Tecnico squadra Nazionale femminile e squadra Under 16 con un compenso forfettario pari a € 2.475,00;
2. Tecnico Fabiano Lanzi n. tessera 000764/C responsabile tecnico Tecnico squadra Nazionale Pro Elite e Under 21 con un compenso forfettario pari a € 2.475,00;
3. Tecnico Claude Michelet Tecnico Straniero Coordinatore squadre nazionali con un compenso forfettario pari a € 2.475,00;  
referente progetto promozione e sviluppo Enjoy , organizzazione 12 video conference con un compenso pari a € 1.350,00;
4. Paolo Gemme: n. tessera 006966/B Coordinatore organizzativo e segreteria manifestazioni Federali, Regolamenti Nazionali e Internazionali con un compenso forfettario pari a € 2.062,50;

Di prevedere autorizzazione ad incrementare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva – prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023 – dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

I suddetti impegni economici sono stati deliberati dal C.F. il 27/02/23 con la delibera n.297

**Segretario Generale**

Dott. *Simone Perillo*

**Presidente**

Avv. *Marco Di Paola*

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

Il sig. Fabrizio Sforza nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_ / \_\_\_ /19\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
  - che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
  - che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’attività di Tecnico Responsabile della squadra Nazionale femminile e squadra Under 16 per il Dipartimento Horseball nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Tecnico Responsabile della squadra Nazionale femminile e squadra Under 16 per il Dipartimento Horseball e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
  - che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
  - che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto

segue.

### **Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

### **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Tecnico Responsabile della squadra Nazionale femminile e squadra Under 16 per il Dipartimento Horseball federale.

### **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

### **Articolo 4. Compenso**


Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 2.475,00 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, troverà applicazione al rapporto tale disciplina, anche relativamente al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico. FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e secondo le disposizioni che saranno da essa previste, pertanto si farà carico dei versamenti previdenziali e



assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a carico di quest'ultimo. Qualora, tuttavia, FISE, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere ad una nuova formalizzazione della collaborazione tecnico sportiva qui costituita al fine della piena osservanza della sopravvenuta disciplina di riforma del lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, le parti, sin da ora, si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto nel rispetto della nuova disciplina per un periodo pari alla durata residua della collaborazione e a condizioni economiche invariate, fermo quanto precisato al capoverso precedente con riferimento ad oneri previdenziali ed assicurativi, previa risoluzione del rapporto costituito con il presente contratto.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2023 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporta la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di

efficacia del recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

#### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

#### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

#### **Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore  
Fabrizio Sforza

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente  
Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

Il sig. Fabiano Lanzi nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
  - che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
  - che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’attività di Tecnico Responsabile della Squadra Nazionale Pro Elite e Under 21 per il Dipartimento Horseball nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Tecnico Responsabile della Squadra Nazionale Pro Elite e Under 21 per il Dipartimento Horseball e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
  - che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
  - che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto

segue.

### **Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

### **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Tecnico Responsabile della Squadra Nazionale Pro Elite e Under 21 per il Dipartimento Horseball.

### **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

### **Articolo 4. Compenso**

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 2.475,00 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, troverà applicazione al rapporto tale disciplina, anche relativamente al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico. FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e secondo le disposizioni che saranno da essa previste, pertanto si farà carico dei versamenti previdenziali e

assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a carico di quest'ultimo. Qualora, tuttavia, FISE, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere ad una nuova formalizzazione della collaborazione tecnico sportiva qui costituita al fine della piena osservanza della sopravvenuta disciplina di riforma del lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, le parti, sin da ora, si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto nel rispetto della nuova disciplina per un periodo pari alla durata residua della collaborazione e a condizioni economiche invariate, fermo quanto precisato al capoverso precedente con riferimento ad oneri previdenziali ed assicurativi, previa risoluzione del rapporto costituito con il presente contratto.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 1.04.2023 al 31.12.2023, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporta la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

#### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

#### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

#### **Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore

Fabiano Lanzi

Federazione Italiana Sport Equestri  
Il Presidente  
Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

Il sig. Claude Michelet nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’attività di Tecnico Straniero Coordinatore delle Squadre Nazionali nonché referente progetto promozione e sviluppo Enjoy, organizzando altresì 12 video conference per il Dipartimento Horseball nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Tecnico Straniero Coordinatore delle Squadre Nazionali nonché referente progetto promozione e sviluppo Enjoy, organizzando altresì 12 video conference per il Dipartimento Horseball e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle

Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;  
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

#### **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Tecnico Straniero Coordinatore delle Squadre Nazionali nonché referente progetto promozione e sviluppo Enjoy, organizzando altresì 12 video conference per il Dipartimento Horseball.

#### **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

#### **Articolo 4. Compenso**

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 3.825,00 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, troverà applicazione al rapporto tale disciplina, anche relativamente al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova

normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico. FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e secondo le disposizioni che saranno da essa previste, pertanto si farà carico dei versamenti previdenziali e assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a carico di quest'ultimo. Qualora, tuttavia, FISE, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere ad una nuova formalizzazione della collaborazione tecnico sportiva qui costituita al fine della piena osservanza della sopravvenuta disciplina di riforma del lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, le parti, sin da ora, si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto nel rispetto della nuova disciplina per un periodo pari alla durata residua della collaborazione e a condizioni economiche invariate, fermo quanto precisato al capoverso precedente con riferimento ad oneri previdenziali ed assicurativi, previa risoluzione del rapporto costituito con il presente contratto.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2023 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche

immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

#### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

#### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

#### **Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto  
Il Collaboratore  
Claude Michelet

Federazione Italiana Sport Equestri  
Il Presidente  
Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

Il sig. Paolo Gemme nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
  - che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
  - che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico Coordinatore organizzativo per il Dipartimento Horseball e assistente collaboratore alle segreterie delle manifestazioni Federali, nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Tecnico Coordinatore organizzativo per il Dipartimento Horseball e assistente collaboratore alle segreterie delle manifestazioni Federali e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
  - che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
  - che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto

segue.

### **Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

### **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Tecnico Coordinatore organizzativo per il Dipartimento Horseball e assistente collaboratore alle segreterie delle manifestazioni Federali

### **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

### **Articolo 4. Compenso**

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 2.062,50 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, troverà applicazione al rapporto tale disciplina, anche relativamente al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico. FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e secondo le disposizioni che saranno da essa previste, pertanto si farà carico dei versamenti previdenziali e

assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a carico di quest'ultimo. Qualora, tuttavia, FISE, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere ad una nuova formalizzazione della collaborazione tecnico sportiva qui costituita al fine della piena osservanza della sopravvenuta disciplina di riforma del lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, le parti, sin da ora, si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto nel rispetto della nuova disciplina per un periodo pari alla durata residua della collaborazione e a condizioni economiche invariate, fermo quanto precisato al capoverso precedente con riferimento ad oneri previdenziali ed assicurativi, previa risoluzione del rapporto costituito con il presente contratto.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2023, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

#### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

#### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

#### **Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto  
Il Collaboratore  
Paolo Gemme

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente  
Marco Di Paola



Data Delibera **20/03/2023**

N. **447**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **HORSEBALL**

## **Modifica regolamento Campionati Italiani Horse Ball 2023**

### **IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n.22 del 3 febbraio 2023 che approvava il Regolamento dei Campionati Italiani 2023;
RICONOSCIUTA	la necessità di modificare il Regolamento del suddetto Campionato Italiano, riguardo alla formula di competizione delle categorie in base alle squadre iscritte;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore Sportivo delle DNO Andrea White, del Consigliere incaricato della disciplina Sig. Giulio Panzeri e della Commissione Consultiva Horse Ball 2023;

### **DELIBERA**

di aggiornare il Regolamento del Campionato Italiano Horse Ball per l'anno 2023 come da documento allegato.

di dare mandato al Presidente federale in caso si verificasse la necessità di apportare cambiamenti alla programmazione delle manifestazioni.

La presente delibera non comporta impegni di spesa

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

*Dipartimento "Horse-Ball"*

## **REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI HORSE-BALL 2023**

**ver.2.1**

### **1 Categorie**

Il Dipartimento Horse-Ball FISE organizza per l'anno 2023 i Campionati Italiani di Horse-Ball per le seguenti categorie:

- Senior Misto Serie A;
- Senior Misto Serie B;
- Senior Femminile;
- Tutte le categorie Pony (Pulcini, Giovanissimi, Esordienti, Allievi, Cadetti).

I Campionati Italiani Horse-Ball 2023 si svolgeranno secondo il regolamento FISE Horse-Ball 2023 ed eventuali modifiche, ad eccezione di quanto specificato in questo regolamento. In caso di contrasto vige quanto specificato nel presente documento.

### **2 Regolamento Campionati Italiani Senior Misto di Serie A e Serie B di Horse-Ball 2023**

Il Campionato Italiano Senior Misto Horse-Ball 2023 di Serie A e Serie B si svolgerà nelle seguenti tappe:

- 25 e 26 marzo 2023, Tortona (AL) – Centro Ippico Il Torrione;
- 22 e 23 aprile 2023, Chieti – Teatano Sporting Club;
- 20 e 21 maggio 2023, Tortona (AL) – Centro Ippico Il Torrione.

Si possono iscrivere le seguenti squadre (Miste o Femminili):

- squadre che hanno partecipato al Campionato Italiano 2022 in Serie A, Serie B, Femminile;
- nuove squadre oppure squadre che non hanno partecipato al Campionato Italiano 2022.

La scadenza per inviare le iscrizioni è fissata al **21 febbraio 2023 inderogabilmente** utilizzando il modulo in allegato.

Al termine del Campionato Italiano Senior Misto 2023, la prima squadra classificata in Serie B verrà promossa al Campionato Italiano Senior Misto Serie A 2024, mentre l'ultima squadra classificata in Serie A verrà retrocessa al Campionato Italiano Senior Misto Serie B 2024: nel caso in cui si iscrivesse una nuova squadra, questa dovrà partecipare al Campionato Italiano Senior Misto Serie B 2024 e in questo caso non verrà retrocessa l'ultima squadra di Serie A. Nel caso in cui il numero di squadre iscritte al Campionato Italiano Senior Misto 2024 dovesse essere inferiore a 8, verrà valutata la miglior soluzione sportiva per l'effettuazione del campionato.

### **3 Regolamento Campionato Italiano Senior Femminile Horse-Ball 2023**

Il Campionato Italiano Senior Femminile Horse-Ball 2023 si svolgerà nella seguente tappa di 2 o 3 giorni in funzione del numero delle squadre iscritte:

- 10 e 11 giugno (tappa di 2 giorni) oppure 9, 10 e 11 giugno 2023 (tappa di 3 giorni), Piazzola sul Brenta (PD) - Cavalli in Villa.

Tutte le squadre italiane di Horse-Ball Femminili si possono iscrivere alla Campionato Italiano Senior Femminile 2023 che si svolgerà con un minimo di 3 squadre.

*Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma*  
*tel. +39. 06. 81918615 fax +39. 06. 83668484*  
*www.fise.it - [horseball@fise.it](mailto:horseball@fise.it)*



Federazione Italiana Sport Equestri

### *Dipartimento "Horse-Ball"*

La scadenza per inviare le iscrizioni è fissata al **8 aprile 2023 inderogabilmente** utilizzando il modulo in allegato.

#### **4 Regolamento Campionati Italiani Pony Horse-Ball 2023**

I Campionati Italiani Pony Horse-Ball 2023 si svolgeranno in prova unica nelle seguenti date:

- 21...25 giugno 2023, San Giovanni in Marignano (RM) – Open Club d'Italia: competizione di 2/3 giorni da disputare nell'arco delle date indicate e da definire successivamente.

Tutte le squadre italiane di Horse-Ball Pony si possono iscrivere ai Campionati Italiani Pony 2023 che si svolgeranno con un minimo di 2 squadre per categoria (Pulcini, Giovanissimi, Esordienti, Allievi, Cadetti).

La scadenza per inviare le iscrizioni è fissata al **8 aprile 2023 inderogabilmente** utilizzando il modulo in allegato.

#### **5 Giocatori**

Le squadre devono fornire, all'atto dell'iscrizione, l'elenco dei giocatori che saranno impegnati per tutta la durata dei Campionati Italiani Horse-Ball 2023. Ulteriori giocatori possono essere aggiunti dopo l'iscrizione. Ad ogni tappa potranno essere iscritti al massimo 8 giocatori ma solo 6 per ogni partita.

Sono ammessi giocatori stranieri in numero massimo di 2 per squadra per tutta la durata dei Campionati Italiani in accordo a quanto definito nel libro II del Regolamento Horse-Ball 2023.

I giocatori non devono essere obbligatoriamente tesserati nella squadra per la quale giocano, tale prestito deve essere però autorizzato per iscritto dal Presidente del Centro Ippico di appartenenza nel quale il giocatore è tesserato. Il Presidente di Giuria può richiedere la visione del documento durante la riunione dei Capi Squadra.

Un giocatore può essere iscritto in una sola Serie ma può essere iscritto in più Categorie (esempi: Serie A e Senior Femminile oppure Serie B e Pony Cadetti, ecc.).

Non è possibile cambiare squadra durante i Campionati Italiani in corso.

I giocatori devono essere in possesso della patente FISE rinnovata per l'anno in corso:

- Patente FISE con brevetto Horse-Ball per categorie Senior, Pony Allievi e Pony Cadetti;
- Patente FISE A per categorie Pony Esordienti, Pony Giovanissimi e Pony Pulcini.

#### **6 Pony e Cavalli**

Le squadre devono fornire, all'atto dell'iscrizione, i dati dei pony o cavalli nel limite di 8 per squadra, per ogni tappa dei Campionati Italiani Horse-Ball 2023 ma solo 6 per ogni partita.

Tutti i pony, salvo quelli che partecipano alla categoria Cadetti, possono essere utilizzati anche in due diverse partite nella medesima giornata.

I cavalli utilizzati in ogni singola giornata di gara devono essere presentati all'Ispezione Cavalli almeno due ore prima dello svolgimento delle partite per le Categorie Senior e Pony Cadetti.



*Dipartimento "Horse-Ball"*

I pony e i cavalli devono essere iscritti al repertorio FISE e in regola con le vaccinazioni, così come previsto nel regolamento FISE. **L'iscrizione è consentita solo a pony/cavalli NON DPA.**

## 7 Sostituzioni

Potranno essere sostituiti i giocatori e/o i pony/cavalli dichiarati nell'elenco iniziale. Ogni nuovo nominativo dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla Segreteria Tecnica entro la prima riunione dei Capi Squadra di ogni tappa. In caso contrario il giocatore e/o il pony/cavallo non potrà essere utilizzato.

## 8 Tappe dei Campionati Italiani Horse-Ball 2023

Data	Località	Pony	Senio Misto	Senior Femminile
25 e 26 marzo 2023	Tortona (AL)		✓	
22 e 23 aprile 2023	Chieti		✓	
20 e 21 maggio 2023	Tortona (AL)		✓	
9, 10 e 11 giugno 2023	Piazzola sul Brenta (PD)			✓
21...25 giugno 2023	San Giovanni in Marignano (RM)	✓		

## 9 Formula di competizione

### a) Senior Misto

- **Composizione:** 2 gruppi (Gruppo 1 e Gruppo 2) da 4 squadre con teste di serie la 1a e la 2a squadra classificata al Campionato Italiano Senior Misto Serie A 2022, le altre squadre a sorteggio con la condizione che le squadre dello stesso club non giocano nello stesso gruppo.
- **Qualificazioni:** tutti contro tutti per le prime 3 giornate. Al termine del girone di qualificazione, le prime 2 squadre classificate di ogni gruppo faranno parte della Serie A mentre le altre faranno parte della Serie B. Durante la sola fase di qualificazione, la media goal massima è pari a 8, vale a dire che se la differenza tra i goal effettuati (subiti) e quelli subiti (effettuati) è maggiore (minore) di 8 (-8), verrà riportata a +8 (-8).
- **Finali:** tutti contro tutti per le ultime 3 giornate di ogni Serie per stabilire la classifica finale con i punti e media goal ottenuti solo nelle ultime 3 giornate.
- **Miglior Marcatore:** la classifica per il miglior marcatore Senior Misto di Serie A e Serie B verrà stilata tenendo conto delle sole partite disputate nelle finali.

### b) Senior Femminile e Pony

La formula di competizione adottata in ciascuna categoria verrà definita alla chiusura delle iscrizioni in funzione del numero di squadre partecipanti. Classifica finale in base ai punti ottenuti nelle partite svolte e alla media goal realizzata.



*Dipartimento "Horse-Ball"*

## 10 Premi

Premi per i Campionati Italiani Horse-Ball 2023:

- coccarda a tutti partecipanti;
- medaglie alle prime tre squadre classificate di ogni categoria Pony, di ogni Serie del Senior Misto e della Senior Femminile;
- premio al migliore marcatore della categoria Pony Allievi e Pony Cadetti, di ogni Serie del Senior Misto e della Senior Femminile.

## 11 Costi iscrizione e pagamenti

Le quote di iscrizione per squadra e per ogni tappa e il relativo costo massimo dei box praticati dai Centri Ippici ospitanti, vengono di seguito riportati. I pagamenti delle quote iscrizione e dei box dovranno essere effettuati direttamente ai Comitati Organizzatori secondo le istruzioni contenute nei programmi preliminari.

Categoria	Tappa di 2 giorni	Tappa di 3 giorni
Serie Misto	350 €	
Senior Femminile	350 €	450 €
Pony Cadetti	300 €	
Pony Allievi	300 €	
Pony Esordienti	200 €	
Pony Giovanissimi	200 €	
Pony Pulcini	200 €	
Costo box = massimo 30 €/giorno		

## 12 Mancata partecipazione ad una tappa

Dopo la conferma dei Campionati Italiani Horse-Ball 2023, per la squadra che si ritirerà prima di ogni tappa è previsto il pagamento dei seguenti risarcimenti e/o penali:

- se il ritiro avviene prima di 8 giorni dalla data del primo giorno della tappa, ciascuna squadra dovrà pagare 200 € di penale al Comitato Organizzatore;
- se il ritiro avviene in data successiva, ciascuna squadra è tenuta a pagare:
  - il costo dei box e l'importo della quota di iscrizione (vedi par.11) al Comitato Organizzatore;
  - una penale equivalente al costo di 6 box: tale penale verrà devoluta alla(e) squadra(e) che la stessa doveva incontrare in quella tappa.

In caso di ritiro di un singolo giocatore e/o pony/cavallo è previsto il pagamento delle seguenti penali:

- se il ritiro avviene prima di 8 giorni dalla data del primo giorno di competizione, nulla è dovuto al Comitato Organizzatore;
- se il ritiro avviene in data successiva e non viene sostituito da un altro giocatore e/o da un altro pony/cavallo, una penale equivalente al costo del box dovrà essere corrisposta al Comitato Organizzatore.



Federazione Italiana Sport Equestri

Dipartimento "Horse-Ball"

## CAMPIONATI ITALIANI HORSE-BALL 2023

**Modulo iscrizione squadre da inviare tassativamente entro il:**

- **21 febbraio per i Campionati Italiani Senior Misto**
- **8 aprile per i Campionati Italiani Pony e Senior Femminile**

Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua voce. Da inviare alla Segreteria del Dipartimento Horse-Ball FISE a mezzo e-mail a [horseball@fise.it](mailto:horseball@fise.it)

Squadra

categoria

Senior Misto

Senior Femminile

Pony Pulcini

Pony Giovanissimi

Pony Esordienti

Pony Allievi

Pony Cadetti

tecnico federale

Categoria

e-mail

Telefono

note: dichiarazioni mendaci saranno sottoposte alla Commissione di Disciplina della FISE. La mancata partecipazione di una squadra dopo l'iscrizione è soggetta alle normative previste dal Regolamento dei Campionati Italiani Horse-Ball 2023.

firma

luogo

data

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma  
tel. +39. 06. 81918615 fax +39. 06. 83668484  
[www.fise.it](http://www.fise.it) - [horseball@fise.it](mailto:horseball@fise.it)

Data Delibera **20/03/2023**N. **448**Anno **2023**Dipartimento/Settore: **STAMPA****Rinnovo Media Partnership con il periodico bilingue Equestrian Time per l'anno 2023****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VALUTATO	il rinnovo dell'accordo di media partnership con il periodico free-press Equestrian Times, diretto dalla giornalista Caterina Vagnozzi ed edito in due lingue (italiano e inglese)
CONSIDERATO	che negli ultimi anni il periodico free-press, non solo ha ottenuto ampi consensi tra gli addetti ai lavori del mondo degli sport equestri, ma nel 2023 ha portato le sue pubblicazioni periodiche da tre a quattro
TENUTO CONTO	che il periodico tratta temi che riguardano gli sport equestri a 360 gradi, con diversi approfondimenti sulla cultura equestre, sul lifestyle, sull'arte e sul costume, puntando sulla qualità dell'informazione e sul sempre più ricercato corredo iconografico
ACCERTATO	che il periodico viene distribuito nei più importanti eventi internazionali garantendo di conseguenza alla Federazione una importante visibilità

**DELIBERA**

di accettare la proposta di Media Partnership con il periodico bilingue Equestrian Time, alle condizioni indicate: di un servizio di interesse F.I.S.E. in ciascuno dei 4 numeri in uscita nel corso del 2023 e più precisamente nei mesi di marzo, maggio, agosto, ottobre o di pagine pubblicitarie istituzionali.

- Cento copie della Rivista da recapitare alla Sede Centrale Fise di Roma.

A fronte di quanto sopra la Fise si impegna a riconoscere il ruolo di Equestrian Time come media partner Fise e tutti i benefici facenti riferimento a tale qualifica. La F.I.S.E. garantirà per il magazine Equestrian Time tutti i benefits di visibilità previsti per le testate Media Partner ( es: logo in tutti i supporti digitali e cartacei in cui è prevista la presenza di Media Partners e possibilità di distribuzione dl magazine (a cura della Redazione) nei grandi eventi organizzati o patrocinati da FISE).

L'accordo prevede servizi publireazionali nel mese di marzo, maggio, agosto e ottobre 2023 al costo complessivo di € 2.500,00 IVA compresa.

<b>IMPEGNI</b>					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.229. - STAMPA	CEB.095	2.01.03.	Rinnovo Media Partnership con il periodico bilingue Equestrian Time per l'anno 2023	2.500,00

Totali Delibera nr. 448 del 20/03/2023

2.500,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

# EQUESTRIAN *time*

---

Spett.le Federazione Italiana Sport Equestri

Viale Tiziano, 70 - 00196- Roma  
C.A. Ufficio Stampa

Milano, 14 Marzo 2023

Alla C. A. Gent-mo Sig. Enrico Perez  
OGGETTO: Media Partnership Equestrian Time/ F.I.S.E. 2023

Buongiorno,  
Saremmo lieti di poter confermare la Media Partnership tra il magazine Equestrian Time e F.I.S.E. per il 2023 con una proposta di collaborazione redazionale esclusivamente a voi riservata e come di seguito specificata:  
-pubblicazione di un servizio di interesse F.I.S.E. in ciascuno dei 4 numeri in uscita nel corso del 2023 ( Marzo, Maggio, Agosto, Ottobre).

La nostra redazione definirà con i referenti che vorrete indicarci la migliore pianificazione dei servizi che sono oggetto dell'accordo e la loro integrazione nel progetto grafico di Equestrian Time (testi e foto) .

I servizi potranno, su richiesta essere sostituiti da 1 pagina ADV di promozione Grandi Eventi FISE.

- consegna di n. 100 copie di ciascun numero della rivista presso gli uffici FISE Roma

La F.I.S.E. garantirà per il magazine Equestrian Time tutti i benefits di visibilità previsti per le testate Media Partner ( es: logo in tutti i supporti digitali e cartacei in cui è prevista presenza Media Partners e distribuzione nei Grandi Eventi organizzati o patrocinati da FISE).

Per tali servizi la F.I.S.E. corrisponderà alla società editrice (EquiEquipe s.a.s) un corrispettivo di € 2.500 annui (duemilacinquecento IVA compresa).

Equiequipe emetterà n. 4 fatture nel corso dell'anno (con pagamento a 30 giorni dalla data di emissione) ciascuna dopo l'uscita di ogni numero.

Resto disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito e, in attesa di un vostro cortese riscontro, ringraziando, auguro una buona giornata.

Un cordiale saluto.

Paola De Vincentis



		
EQUI-EQUIPE s.a.s. di Vagnozzi M. Caterina & C. Via Luigi Luciani, 1 – 00197 Roma Tel. 06.45495394 Partita Iva 03747911000		ORDINE PUBBLICITA' - SPACE ORDER - ORDRE D'INSERTION - INSERTIONSAUFTRAG
		Società Federazione Italiana Sport Equestri  Indirizzo Viale Tiziano ,74 -00196- Roma

Data 14 Marzo 2023	Ordine n. 09/2023	Partita IVA 02151981004	Codice Fiscale 9701520580
Codice Univoco PVMJNT	Rif. VS Ordine Ufficio Stampa Enrico Perez	Pagamento 30 gg. Data fattura	Banca d'appoggio Equi-Equipe s.a.s. di Vagnozzi M. Caterina IT87G0503403201000000004426
Note		Indirizzo spedizione giustificativi Federazione italiana Sport Equestri Viale Tiziano, 74 -00196-Roma	

Pubblicazione	Descrizione	Importo	Sconto	Netto
Marzo 2023 Equestrian Time issue#10	2 pagg. redazionali	€ 625,00		
Maggio 2023 Equestrian Time issue#11	2 pagg. redazionali	€ 625,00		
Agosto 2023 Equestrian Time issue#12	2 pagg. redazionali	€ 625,00		
Ottobre 2023 Equestrian Time issue#13	2 pagg. redazionali	€ 625,00		
Ricevete fattura da: <a href="mailto:press@equi-equipe.com">press@equi-equipe.com</a>	IMPONIBILE TOTALE € 2.500			

Timbro e firma per accettazione

Data Delibera **20/03/2023**N. **449**Anno **2023**Dipartimento/Settore: **STAMPA****Inserimento spazio Fise in Annuario USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) 2023 e acquisto copie****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VALUTATA** l'offerta pervenuta da parte della Società Sprint Srl di inserire, come ormai da molti anni a questa parte, i dati della Federazione Italiana Sport Equestri nell'Annuario USSI;
- CONSIDERATO** che l'Annuario Nazionale dell'Ussi rappresenta uno strumento leader del settore Sport e Media, la cui uscita della 25esima edizione è prevista nella primavera 2023. Distribuito in 15.000 copie presso tutto il mondo mediatico, sportivo e istituzionale italiano, l'Annuario conterrà come per tradizione tutti i dati di FSN, DSA, EPS, AB oltre ai riferimenti di tutti i giornalisti sportivi iscritti all'USSI e delle redazioni di quotidiani, televisioni, radio, agenzie e portali web, nazionali e regionali, di carattere sportivo e non;
- CONSIDERATO** che all'interno dell'edizione del 2023 è prevista, peraltro, un'intervista a Sara Morganti, Campionessa del Mondo in carica e doppio bronzo paralimpico a Tokyo 2020;
- TENUTO CONTO** che le notizie della Federazione saranno divulgate anche sul portale [www.annuariomediasport.it](http://www.annuariomediasport.it) e che le notizie principali saranno riprese sui focus in primo piano con inserimento nella Newsletter "Media & Sport" che ogni settimana raggiunge oltre 20.000 giornalisti, dirigenti sportivi e addetti ai lavori.
- RITENUTO** che l'Annuario USSI possa continuare ad essere, quindi, anche un utile strumento da distribuire ai Comitati Regionali Fise per poter accedere ai contatti dei giornalisti regionali e locali;

**DELIBERA**

di accettare la proposta della SPRINT SRL relativa all'inserimento di un apposito spazio Fise nell'Annuario USSI 2023, al costo invariato da anni, di euro 512,40 IVA compresa per rimborso spese di stampa e spedizione di numero 30 copie, di cui parte sarà inviata direttamente agli indirizzi dei Comitati Regionali.

**IMPEGNI**

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.229. - STAMPA	CEB.095	2.01.03.	Inserimento spazio Fise in Annuario USSI 2023 e acquisto copie	512,40

Totali Delibera nr. 449 del 20/03/2023

512,40

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

Roma, 21 ottobre 2022

**oggetto:** Annuario USSI 2023 (25a Edizione) – Conferma inserimento vostro spazio e ordinativo copie

**Spettabile Fed. Ital. Sport Equestri**

anche quest'anno siamo pronti a offrire il nostro sostegno per la promozione del movimento sportivo attraverso la pubblicazione dell'**Annuario Ussi** e del portale [www.annuariomediastport.it](http://www.annuariomediastport.it) che da 25 anni rappresentano un punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori (giornalisti, dirigenti, tecnici, uffici stampa). Fondato da Gian Luigi Corti, l'Annuario è realizzato sotto l'egida dell'**Unione Stampa Sportiva Italiana** e con il patrocinio di **Comitato Olimpico Nazionale Italiano** e **Comitato Italiano Paralimpico**.

La 25° edizione dell'**Annuario Nazionale dell'Ussi**, strumento leader del settore Sport e Media, uscirà a febbraio 2023. Distribuito in **15.000 copie** presso tutto il mondo mediatico, sportivo e istituzionale italiano, l'Annuario USSI conterrà come per tradizione tutti i dati di FSN, DSA, EPS, AB oltre ai riferimenti di tutti i giornalisti sportivi iscritti all'USSI e delle redazioni di quotidiani, televisioni, radio, agenzie e portali web, nazionali e regionali, di carattere sportivo e non. All'interno ci saranno anche gli **interventi di campioni e dirigenti**.

Saremo lieti di riservare, come sempre, **una SEZIONE al Vostro Ente** con l'inserimento della vostra struttura nazionale e territoriale, i vostri numeri e i vostri sponsor-partner. Inoltre, attraverso gli RSS, pubblicheremo tutte le vostre news sul portale [www.annuariomediastport.it](http://www.annuariomediastport.it) e alle notizie principali dedicheremo i nostri focus in primo piano con inserimento nella **Newsletter "Media & Sport"** che ogni settimana raggiunge oltre 20.000 giornalisti, dirigenti sportivi e addetti ai lavori.

Vi chiediamo di confermare la vostra **collaborazione alla divulgare dell'Annuario** presso la Vostra struttura e ai Comitati territoriali. **Il preventivo, invariato da anni, è pari a euro 420+iva per rimborso spese di stampa e spedizione di numero 30 copie a voi riservate.** Ecco i dati aziendali per il vostro ordinativo : SPRINT SRL - Piazza Raffaele Rossetti 4/2 - 16129 Genova - C.F. e P. Iva 02646440996 - Codice Univoco M5UXCR1 - Pec [sprintsrl19@pec.it](mailto:sprintsrl19@pec.it).

Nel ringraziare per l'attenzione che dedicherete a questa proposta, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e **attendiamo un cortese riscontro**.

Con i migliori saluti.

**Michele Corti**

Direttore Annuario Nazionale Ussi



*Contatto Operativo*

*Marco Callai*

*Cell. 392.9591172*



Data Delibera **20/03/2023**

N. **450**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **REINING**

## Acquisto materiale di premiazione Manifestazioni di Interesse Federale Reining 2023

### IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATA** la necessità di acquistare il materiale istituzionale di premiazione per tutte le Manifestazioni di Interesse Federale per la disciplina del Reining e nello specifico: medaglie FISE, coppe FISE, coccarde FISE;
- ACCERTATA** la disponibilità economica nel bilancio del dipartimento;
- SENTITO** il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White;

### DELIBERA

di acquistare materiale di premiazione per un importo complessivo stimato di € 4.500,00 per le Manifestazioni di Interesse Federale per la disciplina del Reining per l'anno 2023 come di seguito specificato:

- Campionati Italiani Assoluti
- Campionati Italiani a Squadre (Coppa delle Regioni)
- Campionati Italiani Debuttanti
- Saggio delle Scuole
- Finale Avviamento al Reining

### IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.230. - REINING	CEB.011	1.01.02.02.01	Acquisto materiale di premiazione Manifestazioni di Interesse Federale Reining 2023	4.500,00

**Totali Delibera nr. 450 del 20/03/2023 4.500,00**

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 451

Anno 2023

Dipartimento/Settore: REINING

**Nomina Delegato FISE Manifestazioni di Interesse Federale Reining 2023****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- RAVVISATA la necessità di nominare un Delegato FISE che sia presente nelle Manifestazioni di Interesse Federale con il compito di verificare che lo standard qualitativo della manifestazione, dell'impianto e dei servizi offerti sia adeguato al livello federale ed all'immagine della Federazione nella manifestazione;
- INDIVIDUATO nel Sig. Stefano Serni, membro della Commissione Reining, persona idonea a ricoprire tale incarico nell'ambito dei Campionati Italiani di Reining e nello specifico:  
-Campionato Italiano Debuttanti + Derby FISE  
-Coppa delle Regioni + Campionato Italiano a Squadre  
-Campionato Italiano Assoluto + Futurity  
- Saggio delle Scuole
- RAVVISATA l'opportunità di riconoscere al Sig. Stefano Serni per il sopra citato un compenso omnicomprendente lordo così suddiviso:  
-CAMPIONATO ITALIANO DEBUTTANTI + DERBY FISE  
€ 480,00 (€80,00X6gg) oltre il rimborso delle spese vive sostenute e documentate secondo la previsione del "Regolamento rimborsi indennità e trasferte" per un tetto massimo di 500,00;  
-COPPA DELLE REGIONI + CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE  
€ 480,00 (€80,00X6gg) oltre il rimborso delle spese vive sostenute e documentate secondo la previsione del "Regolamento rimborsi indennità e trasferte" per un tetto massimo di 500,00;  
-CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO + FUTURUTY  
€ 480,00 (€80,00X6gg) oltre il rimborso delle spese vive sostenute e documentate secondo la previsione del "Regolamento rimborsi indennità e trasferte" per un tetto massimo di 500,00;  
-SAGGIO DELLE SCUOLE  
€ 160,00 (€80,00X2gg) oltre il rimborso delle spese vive sostenute e documentate secondo la previsione del "Regolamento rimborsi indennità e trasferte" per un tetto massimo di 500,00;
- SENTITO il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White;

**DELIBERA**

- di nominare Delegato FISE il Sig. Stefano Serni membro della commissione reining per le Manifestazioni di Interesse Federale come di seguito specificato:  
-Campionato Italiano Debuttanti + Derby FISE  
-Coppa delle Regioni + Campionato Italiano a Squadre  
-Campionato Italiano Assoluto + Futurity  
- Saggio delle Scuole
- di riconoscere un'indennità complessiva massima di € 1.600,00 nonché di riconoscere il rimborso delle spese vive e sostenute secondo quanto stabilito dal Regolamento Rimborsi e Trasferte FISE per un importo massimo complessivo stimato di € 2.000,00;

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.230. - REINING	CEB.001	1.01.01.02.01	Nomina Delegato FISE	2.000,00
2023	1.230. - REINING	CEB.002	1.01.01.02.01	Nomina Delegato FISE	1.600,00

Totali Delibera nr. 451 del 20/03/2023

3.600,00



Data Delibera **20/03/2023**

N. **451**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **REINING**

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **20/03/2023**

N. **452**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **REINING**

## Contributi Manifestazioni di Interesse Federale FISE/IRHA 2023

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di contribuire all'organizzazione delle Manifestazioni di Interesse Federale organizzate in collaborazione con IRHA;
ACCERTATO	che nel bilancio del Dipartimento Reining sono stati previsti dei contributi finalizzati all'organizzazione di Manifestazioni di Interesse Federale per l'anno 2023;
TENUTO CONTO	che tutti i contributi di seguito specificati saranno erogati solo a seguito di presentazione di apposita documentazione e di bilancio preventivo di ogni Manifestazione;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White;

### DELIBERA

- di erogare € 30.000,00 all'IRHA come contributo per l'organizzazione delle Manifestazioni di Interesse Federale di seguito specificate:

1. € 10.000,00 per il Campionato Italiano Debuttanti + Derby FISE/IRHA che si svolgerà presso la Fiera di Cremona dal 28 marzo al 01 aprile 2023;
2. € 5.000,00 per la Coppa delle Regioni + Campionato Italiano a Squadre che si svolgerà presso la Fiera di Cremona dal 10 al 18 giugno 2023;
3. € 15.000,00 per il Campionato Italiano Assoluto + Futurity FISE/IRHA che si svolgerà presso la Fiera di Verona dall'08 al 12 novembre 2023;

### IMPEGNI

Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.230. - REINING	CEB.028	1.01.02.02.01	Contributi Manifestazioni di Interesse Federale FISE/IRHA 2023	30.000,00

**Totali Delibera nr. 452 del 20/03/2023 30.000,00**

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **20/03/2023**

N. **453**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **REINING**

---

**Accordo sottoscritto tra FISE - IRHA per l'anno 2023**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATO l'interesse della Federazione Italiana Sport Equestri e dell'Italian Reining Horse Association a continuare una collaborazione volta ad incrementare la pratica della disciplina del Reining in Italia ed il numero dei centri Affiliati FISE;
- VISTO ed esaminato l'accordo tra FISE e IRHA;
- SENTITO il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White;

**DELIBERA**

-di approvare il suddetto accordo allegato alla presente delibera;  
-di pubblicare sul sito federale nella apposita sezione "Convenzioni" l'accordo allegato alla presente sottoscritto da FISE e IRHA che produrrà effetti dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre successivo ad ogni quadriennio olimpico e si rinnova tacitamente.

Il presente provvedimento non comporta spese.

**Segretario Generale**

Dott. *Simone Perillo*

**Presidente**

Avv. *Marco Di Paola*



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

la **Federazione Italiana Sport Equestri** di seguito denominata FISE., con sede a Roma, al viale Tiziano 74, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. Marco Di Paola, PEC [segreteria.fise@legalmail.it](mailto:segreteria.fise@legalmail.it)

e

L'**Italian Reining Horse Association**, di seguito denominata IRHA, con sede legale a Parma, Stradello Pratospilla 13, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Presidente Eleuterio Arcese, PEC [irha@pec.it](mailto:irha@pec.it)

Premesso che:

- La FISE è una Federazione senza fini di lucro, riconosciuta dal CONI ai fini sportivi e gode -tra l'altro- di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI stesso. La FISE gestisce l'attività sportiva equestre nazionale in tutte le sue implicazioni organizzative e operative per l'affermazione e la diffusione degli sport equestri a livello ludico e gode di una esclusiva per l'agonismo;
- L'IRHA è una associazione nazionale senza fini di lucro, unica aggregata Nazionale alla FISE per la disciplina del Reining, che da sempre ha sviluppato in Italia la disciplina del Reining in tutte le sue forme, in primis in modo autonomo e dal 2001 in collaborazione con la FISE stessa. L'IRHA ha un rapporto in esclusiva con NRHA per la disciplina del Reining in Italia, come unica Affiliata Nazionale Italiana.
- La NRHA è l'associazione Internazionale di Riferimento della disciplina del Reining che da sempre ha sviluppato, determinato, aggiornato i regolamenti e accreditato i risultati sportivi dei propri cavalli e cavalieri, che praticano il "Reining", in tutto il mondo.
- La pratica sportiva del Reining è stata, dal 2001 fino al 2021, una disciplina riconosciuta dalla Fédération Equestre Internationale (FEI) e, conseguentemente, dalla FISE che -tra l'altro- ha inserito la disciplina sportiva tra quelle presenti nel proprio statuto ed ha regolamentato in collaborazione con l'IRHA in via esclusiva l'agonismo;
- è volontà della FISE continuare a promuovere e sviluppare la disciplina del Reining.
- è volontà di IRHA continuare a promuovere e sviluppare la disciplina del Reining in collaborazione con la FISE.
- è interesse dei binomi partecipanti alle gare della disciplina del Reining, svolte sotto l'egida FISE, di vedere riconosciuti e accreditati i risultati sportivi dei propri cavalli e cavalieri presso l'associazione Internazionale denominata NRHA;



- L'IRHA ha lo scopo di promuovere e organizzare direttamente e/o con il supporto di associazioni collegate e costituite in ambiti regionali, riconosciute da IRHA e aggregate o affiliate alla FISE, gare e manifestazioni sportive equestri della disciplina del Reining su tutto il territorio Nazionale;

- L'IRHA ha interesse a organizzare le manifestazioni sportive e le gare di Reining sotto l'egida e in collaborazione con la FISE, nel rispetto dei Regolamenti federali e con l'inserimento degli eventi nei calendari federali;

- E' interesse di FISE e di IRHA continuare una collaborazione che prosegue con reciproco rispetto, successo e soddisfazione oramai dal 2001, con sviluppo della disciplina del Reining in tutte le sue fasce Ludico-Promozionale, Sportivo e Agonistico che le ha portate entrambi ad essere Leader a livello Internazionale per la disciplina del Reining;

Si conviene quanto segue:

- l'IRHA si impegna a rispettare e far rispettare alle associazioni collegate e ai propri associati, che praticano la disciplina sportiva del Reining, lo Statuto e i regolamenti federali;

- la FISE si impegna a riconoscere l'IRHA come aggregata nazionale di riferimento e in via esclusiva per collaborare, direttamente o tramite eventuali associazioni regionali collegate all'IRHA stessa, allo sviluppo della disciplina del Reining in Italia e all'organizzazione di manifestazioni sportive della disciplina del Reining in Italia che sono svolte sotto l'egida FISE e inserite nei calendari federali.

- la FISE si impegna a non sottoscrivere accordi di collaborazione con altri enti giuridici per le medesime finalità del presente accordo e limitatamente alla disciplina del Reining;

- la FISE si impegna a condividere con IRHA il Regolamento sportivo di disciplina al fine di armonizzarlo con eventuali prescrizioni necessarie a far riconoscere i risultati delle gare svolte in Italia presso l'associazione americana di riferimento NRHA, nonché ad effettuare preventivi consulti con l'IRHA per eventuali modifiche da introdurre nel Regolamento Federale condiviso di disciplina;

- la FISE si impegna a condividere e riconoscere la Formazione degli Ufficiali di gara con IRHA ed NRHA, al fine di rispettare gli accordi Internazionali tra l' NRHA e l'IRHA e per garantire così la massima qualità che ha contraddistinto la disciplina nella formazione degli stessi.

- l'IRHA si impegna a rispettare e riconoscere la Formazione dei Tecnici di Equitazione Americana con specialità Reining formati dalla FISE riconoscendone la validità dei percorsi formativi Federali.

- l'IRHA si impegna a rispettare e a far rispettare, come da sempre è stato, le norme imposte dalla legislatura Italiana e della FISE per il benessere e la sicurezza dei cavalli e cavalieri;

- le parti si impegnano quindi reciprocamente a mettere in atto ogni azione utile alla implementazione della disciplina del Reining sul territorio nazionale nel rispetto delle prerogative di ciascuna parte;

- Eventuali problematiche inerenti o conseguenti l'applicazione del presente accordo sorte tra i rappresentanti della FISE o dell'IRHA, anche a livello territoriale, e che non trovano soluzioni condivise,



sono rimesse a cura della parte più diligente alla soluzione concordata tra i Presidenti in carica della FISE e dell'IRHA.

Il presente accordo produce effetti dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31 dicembre successivo a ogni quadriennio olimpico e si rinnova tacitamente.

Ogni parte è libera di disdire il presente accordo previa comunicazione scritta inviata via pec.

La risoluzione avviene sempre al termine dell'anno sportivo in corso.

Roma .....

Il Presidente IRHA  
Eleuterio Arcese

Il Presidente Federale  
Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 454

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI****Area Paralimpica - settore Paradressage - Collaborazioni figure tecnico-sportive dal 1° aprile al 31 dicembre 2024.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con delibera n. 16 del 02/02/2023 il Consiglio federale ha autorizzato il Presidente federale a sottoscrivere i contratti tecnico-sportivi del Dipartimento Paralimpica - settore Paradressage per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2023;
CONSIDERATO	che l'autorizzazione alla sottoscrizione di contratti trimestrali era stata dettata dalla necessità di approfondire gli aspetti giuslavoristici dei contratti tecnico sportivi a seguito della riforma dello sport;
CONSIDERATI	gli approfondimenti fatti, la federazione intende procedere alla sottoscrizione dei contratti con il collaboratore tecnico-sportivo dal 1° aprile 2023 fino alla durata dell'incarico;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

**DELIBERA**

1) di autorizzare il Presidente federale alla sottoscrizione del contratto tecnico sportivo dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2024 con il collaboratore:

- Responsabile attività sportiva: Alessandro Benedetti (n. tessera FISE 1055/F)

compenso 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: 27.250,00 € lordi (OB: 1.01.03.01.04 - CEB:003)

compenso 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024: 36.000,00 € lordi (OB: 1.01.03.01.04 - CEB:003)

2) di prevedere autorizzazione ad incrementare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva – prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023 – dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2024	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.003	1.01.03.01.04	Area Paralimpica - settore Paradressage - Contratti figure tecnico-sportive Dipartimento Equitazione paralimpica per l'anno 2023.	36.000,00
2023	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.003	1.01.03.01.04	Area Paralimpica - settore Paradressage - Contratti figure tecnico-sportive Dipartimento Equitazione paralimpica per l'anno 2023.	27.250,00

Totali Delibera nr. 454 del 20/03/2023

63.250,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

e

Il sig. Alessandro Benedetti nato a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’attività di Responsabile attività sportiva alto livello, di selezionatore e capo Equipe per la disciplina di Paradressage, nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Direttore Tecnico e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

### **Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

### **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Direttore Tecnico di paradressage per il Dipartimento Equitazione Paralimpica, per eseguire, senza vincolo di subordinazione l'attività di Responsabile attività sportiva alto livello, di selezionatore e capo Equipe per la disciplina di Paradressage

### **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

### **Articolo 4. Compenso**

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 27.250,00 in relazione all'anno 2023 e di € 36.000,00 con riferimento all'anno 2024, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, troverà applicazione al presente rapporto tale disciplina, anche relativamente al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico.

FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e secondo le disposizioni che saranno da essa previste, pertanto si farà carico

dei versamenti previdenziali e assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a suo carico di quest'ultimo.

Qualora, tuttavia, FISE, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere ad una nuova formalizzazione della collaborazione tecnico sportiva qui costituita al fine della piena osservanza della sopravvenuta disciplina di riforma del lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, le parti, sin da ora, si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto nel rispetto della nuova disciplina per un periodo pari alla durata residua della collaborazione e a condizioni economiche invariate, fermo quanto precisato al capoverso precedente con riferimento ad oneri previdenziali ed assicurativi, previa risoluzione del rapporto costituito con il presente contratto.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 1.04.2023 al 31.12.2024, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporta la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso e la parte non receduta non potrà vantare nei confronti di quella recedente alcun

diritto o pretesa in relazione all'esercizio del diritto di recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

#### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

#### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

#### **Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore  
Alessandro Benedetti

Federazione Italiana Sport Equestri  
Il Presidente  
Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 455

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI****Area Paralimpica - settore Paradressage - Rimborsi spese figure tecnico sportive dal 1° aprile al 31 dicembre 2024.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la delibera n. 95 del 23/01/2023, che ha nominato la Commissione e le Figure tecnico-sportive per il Dipartimento Equitazione Paralimpica, settore Paradressage;
VISTA	la delibera n. 16 del 02/02/2023 relativa alla sottoscrizione dei contratti tecnico sportivi con i collaboratori nominati per il Dipartimento Equitazione Paralimpica, settore Paradressage;
VISTA	la delibera n. 303 del 27/02/2023 riguardante le collaborazioni ed i rimborsi spese delle figure tecnico-sportive, tra le quali Alessandro Benedetti, Responsabile dell'Attività sportiva, fino al 31 marzo 2023;
RITENUTO OPPORTUNO	integrare i rimborsi spese per lo svolgimento del suo incarico fino al 31 dicembre 2023;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

**DELIBERA**

di prevedere l'impegno di spesa per la copertura dei costi di viaggio, di vitto e di alloggio, preventivamente autorizzati dal Segretario Generale della FISE, per la seguente figura tecnico-sportivo del Dipartimento Equitazione Paralimpica, settore Para dressage, per le trasferte che effettuerà in ragione dello svolgimento del suo incarico:

Responsabile Attività sportiva: Alessandro Benedetti (n. tessera 1055/F) importo stimato:

rimborsi spese 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: 9.000,00 € (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 001)

rimborsi spese 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024: 11.000,00 € (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 001)

**IMPEGNI**

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Rimborsi spese Alessandro Benedetti 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023	9.000,00
2024	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Rimborso spese Alessandro Benedetti anno 2024	11.000,00

Totali Delibera nr. 455 del 20/03/2023

20.000,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 456

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

**Area Paralimpica - settore Paradressage - Programmi tecnici dei Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti Tecnici e Freestyle e della Coppa delle Regioni 2023.**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO del provvedimento n. 304 del 23/02/2023, che ha approvato il programma sportivo del Dipartimento Equitazione Paralimpica settore Paradressage;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano.

**DELIBERA**

di approvare i Programmi Tecnici dei Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti Tecnici e Freestyle e della Coppa delle Regioni 2023.

La presente delibera non comporta impegni di spesa.

**Segretario Generale**

*Dott. Simone Perillo*

**Presidente**

*Avv. Marco Di Paola*

## Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti Tecnici e Freestyle 2023

**Montepremi FISE Camp. Italiano Assoluto Tecnico 2.000,00 €**  
**Montepremi FISE Camp. Italiano Assoluto Freestyle 2.000,00 €**

DATA	MANIFESTAZIONE	SEDE
28 settembre/1 ottobre 2023	<b>CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ED ESORDIENTI TECNICI E FREESTYLE</b>	<b>Scuderie della Malaspina – Ornago</b>

### Norme e avvertenze generali

- a. I Campionati si svolgeranno in ottemperanza alle norme previste dal Regolamento Generale della FISE, il Regolamento di disciplina e il Regolamento Veterinario edizioni vigenti e tutti i Regolamenti inerenti;
- b. Il Campionato Tecnico si svolge su due giorni e due prove sia per il livello ESORDIENTI che per il livello ASSOLUTO.
- c. Il Campionato si svolgerà in concomitanza con il CDI ed i Campionati Italiani Dressage, pertanto la FISE, il Presidente di Giuria ed il Comitato Organizzatore, in base al numero di iscritti, potranno prevedere lo svolgimento dei Campionati Paradressage nelle giornate precedenti.
- d. I Campionati si svolgeranno in ottemperanza alle norme previste dal Regolamento Generale della FISE ivi compresi, nelle edizioni vigenti i sottoelencati Regolamenti:
  - Libro VI Manifestazioni Sportive
  - Libro VII Norme Generali relative a Cavalli e Cavalieri
  - Libro VIII – Autorizzazioni a montare per disciplina
  - Regolamento di disciplina
  - Regolamento Veterinario.
- e. I cavalieri iscritti devono essere in possesso di classificazione funzionale.
- f. I binomi devono aver riportato negli anni 2022/2023 nel proprio Grado di classificazione un punteggio di almeno il 60% in un concorso di dressage FISE o FEI paralimpico (con esclusione quindi del Circuito Preparatorio di base), oppure in un concorso di dressage FISE in qualsiasi categoria per la quale è autorizzato.
- g. Il Campionato Esordienti è riservato a cavalieri che NON ABBIANO partecipato a CPEDI 3\*/4\* negli anni **2022/2023**. È data però a tali cavalieri la facoltà di iscriversi invece al livello ASSOLUTO (nel caso in cui il binomio abbia ottenuto il 60% in un concorso di dressage nazionale nel 2022/2023, oppure in un concorso di dressage FISE in qualsiasi categoria per la quale è autorizzato).
- h. I cavalieri che abbiano partecipato a CPEDI nel **2022/2023** devono iscriversi nel livello ASSOLUTO.
- i. Gli atleti iscritti, oltre che essere in regola con il tesseramento FISE per l'anno in corso, dovranno portare al seguito la fotocopia della visita di classificazione Fise con l'elenco degli aiuti compensatori consentiti, da inviare alla Segreteria e da esibire a richiesta nel caso non risultino ancora sul master List FEI o FISE.



- j. Ai cavalieri non ancora classificati sarà consentito gareggiare, come da Regolamento Nazionale ed. vigente, nelle categorie OPEN dei test di Grado I e II del Campionato Tecnico Esordienti. Non concorreranno ai titoli.
- k. Tutte le categorie programmate sono da considerarsi "Open".
- l. Le categorie indipendentemente dal numero dei partenti saranno ritenute valide all'assegnazione dei titoli e delle medaglie, purché i concorrenti concorrano nel test del loro Grado di classificazione funzionale.
- m. Titoli e medaglie saranno assegnati solo agli atleti che abbiano ottenuto un punteggio minimo, in tutte le prove richieste, del 50% del punteggio massimo ottenibile.
- n. Ogni cavaliere potrà partecipare con più di un cavallo nella ripresa del suo Grado, ma concorrerà al titolo del Campionato con un solo cavallo e dovrà dichiarare entro un'ora dal sorteggio dell'ordine di partenza della prima prova con quale cavallo intende concorrere al Campionato, e con questo partirà per primo, per i cavalli che non partecipano al Campionato verrà stilata una classifica individuale di categoria a parte.
- o. Il cavallo prescelto per il Campionato Tecnico non potrà partecipare ad altre categorie, anche se "Open" prima di aver disputato le prove del suo Campionato. Se un binomio partecipa al Campionato Tecnico e/o Freestyle Assoluto può disputare una categoria open nei giorni precedenti la sua prova di campionato.
- p. I binomi iscritti al Campionato Italiano Tecnico, sia Esordienti che Assoluti, sono tenuti a partecipare ad entrambe le categorie nelle quali si articola il Campionato stesso, affinché il loro Campionato sia ritenuto valido.
- q. Ciascun cavaliere partecipando ad una sola ripresa entrerà a far parte della classifica della sola categoria "Open" e non di Campionato.
- r. È obbligatorio portare il numero di testiera per tutta la durata della manifestazione.
- s. I cavalli partecipanti ai Campionati hanno l'obbligo di scuderizzazione, esclusivamente nel luogo di svolgimento della manifestazione e presso le scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore, con arrivo il giorno precedente l'inizio della prima gara e per tutta la sua durata.
- t. La non osservanza della predetta norma di scuderizzazione comporterà l'eliminazione del binomio dalla Classifica dei Campionati e la perdita dei premi sia in oggetto che in denaro eventualmente conseguiti.
- u. Per i cavalli provenienti da scuderie ove sono abitualmente stabulati, la cui distanza è superiore a 500 km dal luogo ove si svolge la manifestazione, il Comitato Organizzatore rende disponibili i box con un ulteriore giorno di anticipo, e consente la scuderizzazione sino al giorno successivo la conclusione della manifestazione. Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto in tali casi.
- v. Gli orari provvisori con la successione delle categorie saranno pubblicati dopo la chiusura delle iscrizioni a cura della Segreteria del Concorso, previo benestare di Presidente di Giuria.
- w. L'ordine delle categorie viene stabilito dal C.O. previo approvazione del Presidente di Giuria.
- x. Le riprese sono di ultima edizione o successivi aggiornamenti.

## Norma Campo prova

Si rammenta, come previsto dal vigente Regolamento, che l'accesso in campo prova è consentito solo agli istruttori muniti di apposito tesserino.

Gli ipovedenti e non vedenti potranno provare (30 minuti) in campo gara previa richiesta.



Nel giorno precedente l'inizio del Campionato sarà consentito ai concorrenti e ai loro istruttori di Grado I, II e III, e ai concorrenti di Grado IV e V l'accesso al campo prova (Familiarizzazione) in un orario stabilito dal C.O.

**Tutti i concorrenti di qualsiasi grado potranno montare solo in presenza di ambulanza, e in un campo in cui sia presente uno Steward,** così come da Regolamento Nazionale ed. vigente.

Nei giorni di gara sarà previsto un campo prova riservato un'ora prima dell'inizio della prima gara. Per motivi organizzativi il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico può ridurre il tempo a 30 minuti. E' prevista la prova musica per il Freestyle.

## Ufficiali di gara

Gli Ufficiali di gara saranno designati come da Quadro Sinottico.

## Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sistema online.

La quota dovrà essere pagata direttamente sul posto alla segreteria del Comitato Organizzatore.

Saranno disponibili la pedana per la salita e gli ausili vocali ("letterine") per i non vedenti, che dovranno però essere richiesti dall'interessato sul modulo di iscrizione al Campionato.

## Quote di iscrizione e scuderizzazione

Il Libro Quote FISE in vigore definisce le quote massime di iscrizione e scuderizzazione. Per i Campionati saranno previste tasse di iscrizione e di scuderizzazione.

## Ordini di partenza e Orari Definitivi

Gli orari definitivi delle prove di Campionati Italiani verranno resi noti dopo la chiusura delle iscrizioni. Gli ordini di partenza verranno effettuati, per sorteggio computerizzato, entro le ore 16:00 del giorno precedente la prima gara ed entro 60' dal termine dell'ultima gara nei giorni a seguire. Nel caso si presentino problemi di carattere organizzativo, sarà data comunicazione del nuovo orario stabilito per i sorteggi.

## Dotazione Premi In Denaro

I sovrappremi dei Campionati, definiti nelle apposite tabelle, verranno erogati sulla base della classifica dei Campionati, redatte sommando le percentuali delle due prove del Campionato Tecnico.

Per l'erogazione nel Campionato Freestyle saranno erogati sulla singola prova del Campionato Freestyle. La ripartizione avverrà secondo la tabella sotto riportata.

Qualora il montepremi non venga totalmente erogato, la segreteria dovrà ridistribuire il montepremi rimanente in parti uguali a tutti gli iscritti ai Campionati.

PIAZZAMENTI	1° class.	2° class.	3° class.
PERCENTUALE	50,00%	30,00%	20,00%



## Premiazioni, Titoli e Medaglie

Possono essere previste premiazioni di categoria **per i primi 5 classificati**. Si svolgeranno in apposito luogo, al termine della categoria.

Le premiazioni dei Campionati saranno programmate, ove possibile, in 2 gruppi, il primo dopo il termine della 2<sup>a</sup> prova di Campionato Tecnico, e il secondo al termine delle gare del Campionato Freestyle.

Saranno chiamati a presentarsi alla premiazione **tutti i concorrenti partecipanti**.<sup>3</sup>

I titoli di Campione saranno assegnati indipendentemente dal numero dei partenti.

Per i Campionati Italiani saranno assegnati ai primi tre classificati:

- 1° classificato: medaglia d'oro. **Titolo di Campione Italiano Tecnico e/o Freestyle**
- 2° classificato medaglia d'argento
- 3° classificato medaglia di bronzo
- Scudetto al 1° classificato
- Coccarde a tutti i classificati

## Antidoping

Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi antidoping, sia su Cavalli che su Atleti, secondo le specifiche norme vigenti.

## Classifiche finali Campionati Tecnici e Freestyle

La classifica dei Campionati **TECNICI ESORDIENTI e ASSOLUTO** sarà data dalla somma delle percentuali conseguite nelle due prove.

In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Campionato, che per l'assegnazione del 2° e 3° posto avrà valore determinante:

- la migliore classifica della seconda prova;
- in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio totale nei 4 punti di insieme della seconda prova;
- in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio nei 4 punti di insieme della prima prova.

Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso dalla classifica del Campionato.

La classifica del Campionato **FREESTYLE** sarà redatta su una prova unica. In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Campionato, che per l'assegnazione del 2° e 3° posto avrà valore determinante il miglior punteggio artistico.



## RIPRESE CAMPIONATI ITALIANI TECNICI E FREESTYLE PARADRESSAGE 2023

GRADI	LIVELLI	CAMPIONATO TECNICO		CAMPIONATO FREESTYLE
		1° PROVA	2° PROVA	PROVA UNICA
GRADO 1	Esordienti	INTERMEDIATE TEST A Grado 1	INTERMEDIATE TEST B Grado 1	FEI INTERMEDIATE TEST FREESTYLE Grado 1
	Esperti	GRAND PRIX TEST A Grado 1	GRAND PRIX TEST B Grado 1	FEI GRAND PRIX TEST FREESTYLE Grado 1
GRADO 2	Esordienti	INTERMEDIATE TEST A Grado 2	INTERMEDIATE TEST B Grado 2	FEI INTERMEDIATE TEST FREESTYLE Grado 2
	Esperti	GRAND PRIX TEST A Grado 2	GRAND PRIX TEST B Grado 2	FEI GRAND PRIX TEST FREESTYLE Grado 2
GRADO 3	Esordienti	INTERMEDIATE TEST A Grado 3	INTERMEDIATE TEST B Grado 3	FEI INTERMEDIATE TEST FREESTYLE Grado 3
	Esperti	GRAND PRIX TEST A Grado 3	GRAND PRIX TEST B Grado 3	FEI GRAND PRIX TEST FREESTYLE Grado 3
GRADO 4	Esordienti (Anche non vedenti)	INTERMEDIATE TEST A Grado 4	INTERMEDIATE TEST B Grado 4	FEI INTERMEDIATE TEST FREESTYLE Grado 4
	Esperti	GRAND PRIX TEST A Grado 4	GRAND PRIX TEST B Grado 4	FEI GRAND PRIX TEST FREESTYLE Grado 4
GRADO 5	Esordienti (Anche non vedenti)	INTERMEDIATE TEST A Grado 5	INTERMEDIATE TEST B Grado 5	FEI INTERMEDIATE TEST FREESTYLE Grado 5
	Esperti	GRAND PRIX TEST A Grado 5	GRAND PRIX TEST B Grado 5	FEI GRAND PRIX TEST FREESTYLE Grado 5



## Coppa delle Regioni Paradressage 2023

DATA	MANIFESTAZIONE	SEDE
1/3 Dicembre 2023	<b>COPPA DELLE REGIONI</b> (insieme alla Coppa delle Regioni Dressage)	Le Siepi - Cervia

### Norme e avvertenze generali

- a. Il concorso si svolgerà in ottemperanza alle norme previste dal Regolamento Generale della FISE ivi compreso il Libro VIII – Autorizzazioni a montare per disciplina, il Regolamento di disciplina e il Regolamento Veterinario edizioni vigenti e tutti i Regolamenti inerenti;
- b. La Coppa delle Regioni si svolge in ottemperanza alle norme previste dal Regolamento Generale della FISE ivi compresi, nelle edizioni vigenti i sottoelencati Regolamenti:
  - Libro VI Manifestazioni Sportive
  - Libro VII Norme Generali relative a Cavalli e Cavalieri
  - Libro VIII – Autorizzazioni a montare per disciplina
  - Regolamento di disciplina
  - Regolamento Veterinario.
- c. Alla Coppa potranno partecipare squadre di tutte le regioni italiane anche più di una per regione.
- d. Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai relativi Comitati Regionali.
- e. I componenti la squadra dovranno avere la residenza sportiva presso la Regione per cui partecipano, è comunque ammessa la partecipazione di squadre miste, ossia composte da binomi provenienti da non più di due regioni diverse.
- f. Ogni Comitato indirà le eventuali prove di selezione dei componenti la propria squadra come meglio riterrà opportuno.
- g. Ogni squadra potrà essere composta da minimo 3 ad un massimo di 4 binomi, di qualsiasi grado di classificazione, la squadra potrà anche essere mista, composta da componenti Esperti ed Esordienti insieme.
- h. È ammessa la partecipazione di un cavaliere normodotato per squadra.
- i. Ogni squadra dovrà essere accompagnata da un Capo Equipe.
- j. Il sorteggio dell'ordine di partenza verrà effettuato entro le ore 18 del giorno precedente la gara, secondo quanto previsto in merito dal regolamento nazionale vigente, alla presenza del Capo Equipe.
- k. La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere effettuata all'atto dell'iscrizione.
- l. E' obbligatorio gareggiare nel proprio grado di classificazione.
- m. Non saranno messi a disposizione cavalli comuni.
- n. Nell'ambito della Coppa delle Regioni Paralimpica, un cavallo potrà effettuare due grafici con cavalieri diversi al giorno.
- o. I binomi iscritti alla Coppa sono tenuti a prendere parte ad entrambe le categorie nelle quali si articola la Coppa stessa.
- p. È obbligatorio portare il numero di testiera per tutta la durata della manifestazione.

- q. I cavalli partecipanti alla Coppa hanno l'obbligo di scuderizzazione, esclusivamente nel luogo di svolgimento della manifestazione e presso le scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore, con arrivo il giorno precedente l'inizio della prima gara e per tutta la sua durata.
- r. La non osservanza della predetta norma di scuderizzazione comporterà l'eliminazione del binomio dalla Classifica e la perdita dei premi sia in oggetto che denaro eventualmente conseguiti.
- s. Gli orari provvisori con la successione delle categorie saranno pubblicati dopo la chiusura delle iscrizioni a cura della Segreteria del Concorso, previo benestare di Presidente di Giuria.
- t. L'ordine delle categorie viene stabilito dal C.O. previo approvazione del Presidente di Giuria.
- u. Le riprese sono di ultima edizione o successivi aggiornamenti.

## Norma campo prova

Si rammenta, come previsto dal vigente Regolamento, che l'accesso in campo prova è consentito solo agli istruttori muniti di apposito tesserino.

Gli ipovedenti e non vedenti potranno provare (30 minuti) in campo gara previa richiesta.

Nel giorno precedente l'inizio del Coppa sarà consentito ai concorrenti e ai loro istruttori di Grado I, II e III, e ai concorrenti di Grado IV e V di provare in campo prova (Familiarizzazione) in un orario stabilito dal C.O.

**Tutti i concorrenti di qualsiasi grado potranno montare solo con la presenza di un'ambulanza, e in un campo dove è presente uno Steward, così come da Regolamento Nazionale ed. Vigente.**

Nei giorni di gara sarà previsto un campo prova riservato un'ora prima dell'inizio della prima gara. Per motivi organizzativi il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico può ridurre il tempo a 30 minuti.

## Ufficiali di gara

Gli Ufficiali di gara saranno designati come da Quadro Sinottico.

## Iscrizioni

Il Libro Quote FISE in vigore definisce le quote massime di iscrizione e scuderizzazione.

Le iscrizioni dovranno essere inviate, compilando l'apposito modulo (allegato) a questo programma, tramite i Comitati Regionali entro la chiusura riportata nel calendario online. Si raccomanda di indicare un recapito telefonico e indirizzo email per eventuali comunicazioni urgenti.

## Ordini di partenza e Orari Definitivi

Gli orari definitivi delle prove di Campionati Italiani verranno resi noti dopo la chiusura delle iscrizioni. Gli ordini di partenza verranno effettuati, per sorteggio computerizzato, entro le ore 16:00 del giorno precedente la prima gara ed entro 60' dal termine dell'ultima gara nei giorni a seguire. Nel caso si presentino problemi di carattere organizzativo, sarà data comunicazione della nuova ora stabilita per i sorteggi.

## Premiazioni Coppa

Saranno assegnati i premi per la **Coppa delle Regioni**, offerti dalla FISE:

- Coppe alle prime 3 squadre classificate

➤ Coccoarde a tutti i classificati  
Premiazioni di categoria: a carico del CO.

## Antidoping

Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi antidoping, sia su cavalli che su Atleti, secondo le specifiche norme vigenti.

## Classifiche Coppa

La **Coppa** sarà articolata sulle seguenti riprese tecniche:

- I cavalieri **ESORDIENTI** gareggeranno nella ripresa **INTERMEDIATE TEST A** del grado di appartenenza per la prima giornata e nella ripresa **INTERMEDIATE TEST B** per la seconda giornata.
- I cavalieri **ESPERTI** che negli anni 2022/2023 hanno preso parte a concorsi internazionali dovranno effettuare la ripresa **GRAND PRIX TEST A** del grado di appartenenza per la prima giornata e **GRAND PRIX TEST B** del grado di appartenenza per la seconda giornata.
- Per l'eventuale cavaliere normodotato categorie **E200 – E210 oppure E210 - E300 oppure E320 - E400**, se in possesso di Brevetto B o B Dressage, o categorie **F100 – F110 oppure F110 - F200**, se in possesso Brevetto B – B/D o del 1° grado e/o 1° grado dressage.

La squadra sarà classificata se almeno tre dei componenti effettueranno le prove alle quali erano iscritti.

La classifica a squadre sarà redatta sulla base dei tre migliori risultati conseguiti nelle due prove nelle rispettive categorie dai quattro binomi componenti la squadra; vincerà la squadra con la somma delle percentuali più alta.

La squadra potrà essere composta da tre elementi, in tal caso non verrà scartato alcun punteggio.

### RIPRESE COPPA DELLE REGIONI PARADRESSAGE 2023

GRADO	RIPRESE	
	LIVELLO ESPERTI (ed. in vigore)	LIVELLO ESORDIENTI (ed. in vigore)
<b>GRADO 1</b>	FEI GRAND PRIX TEST A Grado 1 FEI GRAND PRIX TEST B Grado 1	FEI INTERMEDIATE TEST A Grado 1 FEI INTERMEDIATE TEST B Grado 1
<b>GRADO 2</b>	FEI GRAND PRIX TEST A Grado 2 FEI GRAND PRIX TEST B Grado 2	FEI INTERMEDIATE TEST A Grado 2 FEI INTERMEDIATE TEST B Grado 2
<b>GRADO 3</b>	FEI GRAND PRIX TEST A Grado 3 FEI GRAND PRIX TEST B Grado 3	FEI INTERMEDIATE TEST A Grado 3 FEI INTERMEDIATE TEST B Grado 3
<b>GRADO 4</b>	FEI GRAND PRIX TEST A Grado 4 FEI GRAND PRIX TEST B Grado 4	FEI INTERMEDIATE TEST A Grado 4 FEI INTRODUCTORY B Grado 4
<b>GRADO 5</b>	FEI GRAND PRIX TEST A Grado 5 FEI GRAND PRIX TEST B Grado 5	FEI INTERMEDIATE TEST A Grado 5 FEI INTERMEDIATE TEST B Grado 5



**MODULO ISCRIZIONE ALLA COPPA DELLE REGIONI PARADRESSAGE 2023**

Società \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Tecnico Par. o altre qualifiche (specificare) \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ su eventuale delega di \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

qualifica \_\_\_\_\_

N. TESSERA F.I.S.E.	NOME E COGNOME	DATA NASCITA	GRADO E TEST	NOME e N.° PASS. CAVALLO	Tipo di Categoria (RIPRESA)

Firma del Presidente \_\_\_\_\_ Box richiesti (n° e giorni) \_\_\_\_\_ Box selleria \_\_\_\_\_

Pedana  SI  NO Ausili Vocali  SI  NO

Data \_\_\_\_\_ Allegati: 1) schede di classificazione 2) risultato del 60% o superiore



Data Delibera **20/03/2023**

N. **457**

Anno **2023**

Dipartimento/Settore: **GIOVANI CAVALLI**

**Approvazione Regolamento Master Talent Giovani Cavalli Fise 2023 - 90° CSIO Roma Piazza di Siena**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- PREMESSO che dal 24 al 28 maggio 2023 si svolgerà il 90° CSIO5\* Roma Piazza di Siena;
- PREMESSO che la Federazione in concomitanza dello CSIO programma diverse manifestazioni di interesse federale, tra cui il Master Talent Giovani Cavalli per i giovani cavalli di 6 e 7 anni;
- VISTO il Regolamento Master Talent Giovani Cavalli Fise 2023, predisposto dal Dipartimento Giovani Cavalli;
- RITENUTO opportuno nominare un Delegato per le gare del Master Talent Giovani Cavalli, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale Fise;
- INDIVIDUATO il Sig. Stefano Pontiggia, quale persona idonea a ricoprire detto ruolo considerato che è già stato nominato per il medesimo incarico nell'ambito del Circuito FISE/MASAF Giovani Cavalli 2023;
- SENTITO il parere favorevole del Direttore Sportivo.

**DELIBERA**

- di approvare il Regolamento del Master Talent Giovani Cavalli Fise 2023, come da documento allegato alla presente;
- di prevedere un montepremi a carico della Federazione pari a € 30.000,00;
- di nominare il Sig. Stefano Pontiggia Delegato Fise della gare Giovani Cavalli che si svolgeranno nell'ambito dello CSIO di Roma Piazza di Siena dal 24 al 28 maggio 2023.

La copertura del rimborso delle spese del Sig. Stefano Pontiggia per l'incarico assegnatogli, trovano copertura nella delibera n. 306/2023.

<b>IMPEGNI</b>					
Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.213. - GRANDI EVENTI	CEB.007	1.01.02.02.01	Approvazione Regolamento Master Talent Giovani Cavalli Fise 2023 - 90° CSIO Roma Piazza di Siena	30.000,00

**Totali Delibera nr. 457 del 20/03/2023 30.000,00**

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



## MASTER TALENT GIOVANI CAVALLI FISE 2023

### 90° CSIO ROMA - PIAZZA DI SIENA

Nell'ambito del 90° CSIO di Roma - Piazza di Siena – in programma dal 24 al 28 maggio 2023 la Federazione Italiana Sport Equestri ha programmato lo svolgimento del MASTER TALENT GIOVANI CAVALLI PIAZZA DI SIENA 2023 riservato a cavalli di 6 e 7 anni.

La manifestazione si pone l'obiettivo di creare una vetrina prestigiosa nell'ambito di uno dei Concorsi Internazionali più famosi al mondo e un importante confronto tra cavalli italiani e stranieri. Alla manifestazione potranno partecipare i migliori soggetti da salto ostacoli, italiani e stranieri, di 6 e 7 anni.

### CRITERI DI ACCESSO

Saranno ammessi a partecipare 26 cavalli di 6 anni e 24 di 7 anni selezionati con le seguenti modalità:

- A) 16 cavalli di 6 anni e 14 cavalli di 7 anni di qualunque razza o paese qualificati nel CIRCUITO FISE GIOVANI CAVALLI nei seguenti appuntamenti:
- 14 - 16 aprile 2023 a Tortona -SSD Circolo Ippico Il Torrione
  - 05-07 maggio 2023 Roma – Villaggio Equestre La Macchiarella

In ognuna delle due manifestazioni del CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE/MASAF, nelle categorie riservate all'età di riferimento in terza giornata, saranno selezionati 8 cavalli di 6 anni e 7 cavalli di 7 anni, secondo la classifica di categoria.

1. Qualora nella seconda manifestazione del Circuito Giovani Cavalli FISE/MASAF, si qualifichi nei primi 8 posti della classifica dei 6 anni o nei primi 7 posti della classifica dei 7 anni, un cavallo già qualificato, subentrerà il cavallo successivo in classifica della manifestazione stessa;
2. Nella eventualità di rinuncia per uno o più cavalli qualificatisi nelle due manifestazioni del CIRCUITO FISE/MASAF GIOVANI CAVALLI, il subentro sarà consentito fino al 10° cavallo classificato, secondo la classifica di categoria, della terza giornata. Qualora uno o più dei posti disponibili secondo questa modalità di accesso non venga utilizzata, questi torneranno al C.O. che li assegnerà tramite wild card.

- B) 10 cavalli italiani di 6 anni e 10 cavalli italiani di 7 anni selezionati nelle manifestazioni del CIRCUITO CLASSICO MASAF e nei CSIYH in Italia e all'estero.

I cavalli saranno selezionati tramite una computer list elaborata tenendo conto solo dei risultati delle categorie 6 anni Elite e Alto Livello e 7 anni Elite e Alto Livello che si svolgeranno nel CIRCUITO FISE/MASAF GIOVANI CAVALLI, nel Circuito Classico MASAF e nei CSIYH in Italia e all'estero in programma dal 28 marzo al 14 maggio 2023.

I criteri di elaborazione della computer list sono quelli pubblicati nel sito FISE nella pagina discipline/salto ostacoli/computer list (regolamento senior) [Federazione Italiana Sport Equestri - Computer List - Computer List \(fise.it\)](https://www.fise.it/Computer-List-Computer-List-fise-it).

Saranno ammessi i primi 10 soggetti di ciascuna fascia di età. In caso di rinuncia o di soggetti già qualificati in base ai criteri del punto A si scorre nella classifica fino a raggiungere il numero stabilito di 10 cavalli per fascia di età.



## MONTEPREMI

### Montepremi complessivo:

- € 30.000,00 a carico FISE
- 20.000,00 a carico MASAF per i cavalli italiani, distribuito come da Disciplinare MASAF.

La distribuzione del montepremi FISE nelle prime due giornate di gara, per ogni categoria, sarà integrale secondo tabella FISE, nella Finale sono previsti 12 premi fissi, come da tabella riportata di seguito, i premi verranno assegnati a tutti i cavalli che porteranno a termine la prova (percorso base).

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
23%	16%	13%	10%	8%	6%	4%	4%	4%	4%	4%	4%

**Quota iscrizione e box:** € 300,00 (scuderizzazione obbligatoria)

**Delegato Fise:** Stefano Pontiggia

## PROGRAMMAZIONE TECNICA

Il Master Talent Giovani Cavalli FISE Piazza di Siena si svolgerà nei giorni 24-25-26-28 maggio.

L'ambientamento di mercoledì 24 maggio, le gare di giovedì 26 maggio e venerdì 27 maggio si svolgeranno nel campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese, la Finale avrà luogo nel campo in erba di Piazza di Siena nella giornata di domenica 28 maggio.

I cavalli ammessi alla Finale potranno effettuare la familiarizzazione nel campo in erba nella giornata di sabato, l'orario sarà riportato nella time-table del concorso.

### mercoledì 24 maggio 2023

6 yo ambientamento (nel pomeriggio)

7 yo ambientamento (nel pomeriggio)

### Giovedì 25 maggio 2023 montepremi

6 yo categoria a fasi consecutive (P.F.20.1) h 125/130 (€ 3.000,00) + montepremi MASAF per i cavalli italiani

7 yo categoria a fasi consecutive (P.F.20.1) h 135/140 (€ 4.500,00) + montepremi MASAF per i cavalli italiani

### Venerdì 26 maggio 2023 montepremi

6 yo categoria a tempo (P.F.3) h 125 (€ 3.000,00) + montepremi MASAF per i cavalli italiani

7 yo categoria a tempo (P.F.3) h 135 (€ 4.500,00) + montepremi MASAF per i cavalli italiani

### Domenica 28 maggio 2023 montepremi

6 yo **Finale** – categoria mista h 130 (P.F.7) (€ 6.000,00) + montepremi MASAF per i cavalli italiani

7 yo **Finale** – categoria mista h 140 (P.F.7) (€ 9.000,00) + montepremi MASAF per i cavalli italiani

La velocità di riferimento per tutte le categorie è di mt 350 al minuto.



### **Norme specifiche:**

Ciascun cavaliere potrà montare massimo un cavallo per fascia di età. E' da intendersi qualificato il cavallo non il binomio pertanto i cavalli possono essere montati nel MASTER TALENT GIOVANI CAVALLI FISE 2023 da cavaliere diverso da quello che ha conseguito la qualifica. al termine delle prime 2 giornate sarà stilata una classifica attribuendo i punteggi a ciascun cavallo partente sulla base di un punto in più del numero dei partenti al primo classificato, un punto in meno del numero dei partenti al secondo classificato e così via.

In caso di ex aequo vale la miglior classifica nella categoria a fasi consecutive.

I primi 12 classificati per ciascuna fascia di età si qualificano per la Finale dove partiranno tutti alla pari, ma con ingresso in campo in ordine decrescente in base alla classifica dopo le prime due giornate di gara.  
In caso di rinuncia di uno o più dei qualificati alla Finale non vi sarà alcun subentro.

Data Delibera **20/03/2023**N. **458**Anno **2023**Dipartimento/Settore: **GIOVANI CAVALLI****Collaborazione tecnico-sportiva Stefano Pontiggia 1 aprile 31 dicembre 2023****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- PREMESSO** che con delibera n. 16/2023 il Consiglio Federale ha autorizzato il Presidente federale a sottoscrivere un contratto tecnico-sportivo con il Sig. Stefano Pontiggia per il periodo 1 gennaio 2023- 31 marzo 2023;
- CONSIDERATO** che l'autorizzazione alla sottoscrizione di contratti trimestrali era stata dettata dalla necessità di approfondire gli aspetti giuslavoristici dei contratti tecnico sportivi a seguito della riforma dello sport;
- TENUTO CONTO** degli approfondimenti fatti, la Federazione intende procedere alla sottoscrizione di un contratto tecnico sportivo con il Sig. Pontiggia dall'1 aprile al 31 dicembre 2023;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sportivo.

**DELIBERA**

di autorizzare il Presidente federale alla sottoscrizione del contratto tecnico-sportivo con il Sig. Stefano Pontiggia per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2023, compenso lordo € 7.500,00 CEB003 OB:1.01.01.02.04.  
Inoltre si autorizza ad incrementare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva – prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023 – dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

<b>IMPEGNI</b>					
Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Collaborazione tecnico-sportiva Stefano Pontiggia 1 aprile 31 dicembre 2023	7.500,00

**Totali Delibera nr. 458 del 20/03/2023 7.500,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

e

Il **sig. Stefano Pontiggia** nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ (di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
  - che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
  - che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Istruttore federale in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’attività di Istruttore per il Dipartimento Giovani Cavalli, nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Istruttore e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
  - che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
  - che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

### **Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

### **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta l'incarico senza vincolo di subordinazione di:

Referente circuito FISE Giovani Cavalli Salto.

### **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

### **Articolo 4. Compenso**

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 7.500,00 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, troverà applicazione al rapporto tale disciplina, anche relativamente al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico. FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e secondo le disposizioni che saranno da essa previste, pertanto si farà carico dei versamenti previdenziali e assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a carico di quest'ultimo. Qualora, tuttavia, FISE, a proprio

insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere ad una nuova formalizzazione della collaborazione tecnico sportiva qui costituita al fine della piena osservanza della sopravvenuta disciplina di riforma del lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, le parti, sin da ora, si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto nel rispetto della nuova disciplina per un periodo pari alla durata residua della collaborazione e a condizioni economiche invariate, fermo quanto precisato al capoverso precedente con riferimento ad oneri previdenziali ed assicurativi, previa risoluzione del rapporto costituito con il presente contratto.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2023, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

#### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

#### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

#### **Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore  
Stefano Pontiggia

Federazione Italiana Sport Equestri  
Il Presidente  
Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 459

Anno 2023

Dipartimento/Settore: GIOVANI CAVALLI

**Fornitura materiale premiazioni Dipartimento Giovani Cavalli 2023****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 215/2023 con cui è stata individuata la società Podium di Simone Cingolani per la fornitura alla Federazione del materiale per le premiazioni per l'anno 2023;
RITENUTO	opportuno dotare il Dipartimento Giovani Cavalli di materiale per le premiazioni per le manifestazioni di interesse federale per la stagione sportiva 2023;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo.

**DELIBERA**

di autorizzare gli impegni di spesa per l'acquisto della fornitura del materiale per le premiazioni per il Dipartimento Giovani Cavalli dalla società Podium di Simone Cingolani per un importo totale pari a € 2.400,00 CEB:011 OB:10.01.02.02.01

<b>IMPEGNI</b>					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.011	1.01.02.02.01	Fornitura materiale Salto Ostacoli	1.200,00
2023	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.011	1.01.02.02.01	Fornitura materiale Completo	1.000,00
2023	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.011	1.01.02.02.01	Fornitura materiale Dressage	200,00

Totali Delibera nr. 459 del 20/03/2023

2.400,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 460

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **MARKETING****Collaborazione Progetto Esselunga****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ACCERTATO	che a partire dal lancio della collaborazione con Esselunga sono stati versati al 31 gennaio 2023 € 11.500,00 ai circoli affiliati che hanno aderito al progetto;
VISTO	il successo del progetto "Fidati di un Pony", partito nel 2021, in partnership con la società Esselunga specializzata nella grande distribuzione;
ACCERTATA	la possibilità di sviluppare ulteriormente la partnership con la società Esselunga per promuovere la pratica degli sport equestri presso i circoli affiliati;
ACCERTATA ALTRESI'	la necessità di definire a scopo promozionale materiali grafici che saranno riprodotti all'interno del catalogo premi di Esselunga chiamato FIDATY;
RITENUTO	congruo il preventivo della società Antitetico SRL, per realizzare il progetto layout grafico FIDATI DI UN PONY, anche in considerazione della pregressa esperienza di collaborazione con Esselunga;

**DELIBERA**

Di autorizzare affidamento incarico alla società Antitetico srl per il progetto layout grafico FIDATI DI UN PONY.

**IMPEGNI**

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.236. - MARKETING	CEB.033	1.01.02.05.	Collaborazione Progetto Esselunga	1.830,00

Totali Delibera nr. 460 del 20/03/2023

1.830,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 461

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY****Contratto di gestione software Tesseramento - Calendario - Iscrizione online - App Iscrizione per l'anno 2023-2024 e l'acquisto dei diritti d'autore e patrimoniali dei quattro applicativi****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'intervento di Sport e Salute S.p.A. che ha deciso di supportare gli Organismi Sportivi interessati assegnando specifici contributi destinati alla digitalizzazione delle proprie attività attraverso l'uso della tecnologia e che a tal fine, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, nella riunione del 18 ottobre 2019, ha destinato l'importo di € 1.500.000, a valere sulle risorse aggiuntive ricavate dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato 2019 (legge n. 110 del 1 ottobre 2019 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019"), per la digitalizzazione e informatizzazione degli organismi sportivi al fine di favorire l'interscambio omogeneo di informazioni con gli applicativi centrali e l'omogeneità dei sistemi di raccolta dati, così da poter disporre di dati affidabili e tracciabili che consentano la misurazione di tutte le attività;
PRESO ATTO	del fatto che Sport e Salute ha successivamente pubblicato sul proprio portale un avviso di ricerca di manifestazioni di interesse per la ricerca dei soggetti beneficiari del contributo, al fine di valutare i progetti di informatizzazione presentati dagli organismi sportivi e che la relativa Commissione di valutazione dei progetti, all'uopo nominata, nella seduta del 3 marzo 2020 ha proposto di erogare il 75% del contributo richiesto da ciascun Organismo Sportivo, al fine di finanziare tutti i progetti ammissibili;
PRESO ATTO	altresì del fatto che il CdA di Sport e Salute, nella seduta del 25 giugno 2020, ha deliberato di assegnare il contributo per l'informatizzazione alla Federazione Italiana Sport Equestri con riferimento alla fase di sviluppo ed implementazione iniziale del prodotto informatico fino a collaudo certificato in apposito verbale sottoscritto dalle parti e fino ad un massimo di € 116.921,72 (IVA esclusa) sottolineando che gli importi relativi alla manutenzione del prodotto informatico per € 40.000,00 annui (IVA esclusa) sono a totale carico di FISE e non rientrano nel finanziamento;
VISTA	la nota del 28 luglio 2020 con cui l'amministratore delegato di Sport e Salute S.p.a. comunicava alla Federazione lo stanziamento di un contributo pari a €142.644,49
CONSIDERATO	anche ai sensi del D.lgs 50/16, che ConiNet S.p.A. è una società in house di Sport e Salute e pertanto soggetto deputato dalla controllante allo sviluppo delle soluzioni informatiche per la Società e gli organismi sportivi.
VISTA	la nota del 12 agosto 2020 con cui l'amministratore delegato di Sport e Salute S.p.a. comunicava alla Federazione che sarebbe stato rilasciato entro il mese di settembre del 2021 il solo applicativo contrattualizzato il 30.07.2014 per la gestione delle affiliazioni e del tesseramento;
PRESO ATTO	che i tempi di rilascio previsti sono stati dilazionati e che dunque l'applicativo non potrà essere a regime per il 2023;
RITENUTO	necessario continuare ad avvalersi dei servizi dell'attuale fornitore Numerica Progetti almeno fino alla data di collaudo del nuovo sistema completo in tutte le sue funzioni (Tesseramento - Affiliazioni - Calendario - Iscrizioni)
VALUTATA	altresì l'opportunità di poter acquistare i diritti d'autore e patrimoniali dei programmi informatici in questione

**DELIBERA**

- di stipulare contratto di gestione software Tesseramento - Calendario - Iscrizione online - App Iscrizioni per l'anno 2023-2024 per un importo pari a € 40.000,00 + IVA più 5.490€ IVA compresa (10 giornate uomo per assistenza evolutiva) per ciascun anno
- di autorizzare un impegno di spesa per acquistare i diritti d'autore e patrimoniali dei programmi informatici in



Data Delibera

20/03/2023

N. 461

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY**

questione fino ad un importo pari a €160.000,00 + IVA di cui € 80.000,00 + IVA a valere sul Bilancio 2023 e € 80.000,00 + IVA a valere sul Bilancio 2024 della Federazione

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Contratto di gestione software Tesseramento - Calendario - Iscrizione online - App Iscrizione per l'anno 2023-2024 e l'acquisto dei diritti d'autore e patrimoniali dei quattro applicativi	24.400,00
2023	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Contratto di gestione software Tesseramento - Calendario - Iscrizione online - App Iscrizione per l'anno 2023-2024 e l'acquisto dei diritti d'autore e patrimoniali dei quattro applicativi	24.400,00
2024	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Contratto di gestione software Tesseramento - Calendario - Iscrizione online - App Iscrizione per l'anno 2023-2024 e l'acquisto dei diritti d'autore e patrimoniali dei quattro applicativi	48.800,00
2023	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Contratto di gestione software Tesseramento - Calendario - Iscrizione online - App Iscrizione per l'anno 2023-2024 e l'acquisto dei diritti d'autore e patrimoniali dei quattro applicativi	5.490,00
2024	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Contratto di gestione software Tesseramento - Calendario - Iscrizione online - App Iscrizione per l'anno 2023-2024 e l'acquisto dei diritti d'autore e patrimoniali dei quattro applicativi	5.490,00
2023	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	SPA.B.01.03.01	STP.	Contratto di gestione software Tesseramento - Calendario - Iscrizione online - App Iscrizione per l'anno 2023-2024 e l'acquisto dei diritti d'autore e patrimoniali dei quattro applicativi	97.600,00
2024	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	SPA.B.01.03.01	STP.	Contratto di gestione software Tesseramento - Calendario - Iscrizione online - App Iscrizione per l'anno 2023-2024 e l'acquisto dei diritti d'autore e patrimoniali dei quattro applicativi	97.600,00

**Totali Delibera nr. 461 del 20/03/2023 303.780,00**

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

## CONTRATTO

tra

**Numerica Progetti srl** con sede legale in Pisa (56124) Via Italo Simon, 6 CF: 00799140538 PI: 01413980507, PEC amministrazione@pec.numericaprogetti.com, in persona dal suo legale rappresentante pro tempore Ing. Muzzi Pier Domenico, di seguito indicata “Numerica” da una parte

E

**Federazione Italiana Sport Equestri – F.I.S.E.** con sede legale in Roma (CAP) Viale Tiziano n. 74 CF e PI: 97015720580, PEC segreteria@pec.fise.it, in persona dal suo legale rappresentante pro tempore Avv. Marco Di Paola, di seguito indicata “FISE” dall’altra parte

### PREMESSO CHE

- Con l’incarico n. 726 del 29/01/2001 FISE incaricava Numerica per la realizzazione di un progetto di meccanizzazione relativo alle problematiche del tesseramento on-line e della gestione dei calendari per i concorsi;
- Lo sviluppo del progetto veniva regolato con un contratto triennale, stipulato tra FISE e Numerica, avente ad oggetto la consulenza generale, la realizzazione dei pacchetti software, le attività di manutenzione ed i servizi di hosting applicativo;
- Il contratto, integrato da un successivo accordo relativo all’anno 2004, scadeva in data 31/12/2004;
- Dal 2005 al 2017 FISE stipulava con Numerica contratti di durata annuale, con i quali si avvaleva di quest’ultima per il supporto alla manutenzione e hosting;

- Nel 2018 Numerica risultava affidataria della Procedura Negoziata per la realizzazione del servizio di gestione dei servizi on-line della FISE, con la quale veniva stipulato contratto avente durata fino al 15/04/2020, con possibilità di prolungare il rapporto contrattuale per ulteriori 3 mesi;
- Con delibera n. 1197 del 26/11/2019 FISE prorogava fino a dicembre 2020 il contratto di servizi di gestione Tesseramento/Calendario e Iscrizione concorsi;
- Con delibera n. 910 del 17/11/2020 FISE decideva di prorogare a Numerica il contratto di gestione software Tesseramento – Calendario – Iscrizione online per l'anno 2021;
- Con delibera n. 1246 del 23/11/2021 FISE prorogava il contratto fino al 2022;
- FISE ha necessità di continuare ad utilizzare i servizi di Numerica e ha, inoltre, la necessità di supporto per la manutenzione ordinaria delle funzionalità attuali e di supporto per una manutenzione evolutiva per meglio adattare i servizi delle piattaforme alle proprie modalità operative ed a eventuali cambiamenti o necessità operative che si manifesteranno durante tutto il periodo contrattuale;
- È inoltre intenzione di FISE ottenere al termine del rapporto contrattuale con Numerica la consegna dei Codici sorgenti Software delle quattro piattaforme dei servizi attualmente in uso;
- Numerica si è dichiarata disponibile a mantenere l'accesso e l'utilizzo dei servizi ed a consegnare a FISE, al termine del rapporto contrattuale, i codici sorgenti Software;
- Numerica, in ragione della mancata garanzia di continuità del rapporto ventennale instaurato con FISE, nello svolgimento della propria prestazione dovrà però ricorrere a risorse esterne, con conseguente incremento dei relativi costi;

- Le parti sono venute pertanto nella determinazione di contrattualizzare il servizio di uso e manutenzione ordinaria teso alla sperimentazione e all'accrescimento del servizio, fissando una prima scadenza del contratto al 31 luglio 2023, con possibilità di rinnovo fino ad 31/12/2024.

Tutto ciò premesso – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo -

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **ART.1 – *Oggetto del contratto***

1.1. Numerica si impegna a garantire a FISE l'accesso e l'utilizzo dei servizi offerti dalle quattro piattaforme attualmente in uso e la cessione definitiva dei diritti d'autore e patrimoniali dei programmi informatici in questione.

La consegna a FISE dei Codici Sorgenti Software e dei codici oggetto avverrà alla cessazione del contratto, purché FISE abbia preventivamente adempiuto all'integrale pagamento del corrispettivo rispettivamente pattuito, a seconda che ricorra o meno l'ipotesi di rinnovo del contratto alla scadenza del 31/07/2023, ai punti 3.2. e 3.3.. FISE acquisterà la proprietà dei Codici Sorgenti Software soltanto all'atto dell'integrale pagamento del corrispettivo pattuito ai punti 3.2. o, alternativamente, 3.3..

1.2. La FISE affida a Numerica l'incarico di fornire i servizi offerti dalle quattro piattaforme "in Cloud" nello stato e nelle funzionalità presenti alla firma del presente contratto ed attualmente utilizzati. Numerica realizzerà tutte le attività e procedure per la fornitura dei servizi necessari e della relativa manutenzione

ordinaria. Numerica si rende altresì disponibile per la realizzazione di una attività di manutenzione evolutiva per adattare i servizi a nuove esigenze secondo le condizioni descritte in seguito.

1.3. Numerica si impegna a redigere e a consegnare a FISE, entro e non oltre il 30 giugno 2023, un allegato tecnico - di cui una versione preliminare è allegata al presente contratto (ALLEGATO 1) - contenente l'indicazione specifica delle procedure di assistenza utilizzate.

1.4. FISE si obbliga a esaminare l'allegato tecnico e, al ricorrere delle idonee caratteristiche, a comunicare per iscritto a mezzo PEC a Numerica, entro e non oltre il 10 luglio 2023, l'accettazione espressa e senza riserve del suddetto allegato tecnico e della qualità dei servizi offerti

1.5. Le comunicazioni inerenti all'esecuzione tecnica del presente contratto si considerano validamente eseguite solo se provenienti dai responsabili dell'esecuzione del contratto come di seguito individuati:

- per FISE: Fabio Camerini in qualità di responsabile del Centro Elaborazione Dati di FISE all'indirizzo email : [f.camerini@fise.it](mailto:f.camerini@fise.it) ;
- per Numerica: Pier Domenico Muzzi in qualità di amministratore delegato di Numerica all'indirizzo email : [pdmuzzi@numericaprogetti.it](mailto:pdmuzzi@numericaprogetti.it)

## **ART.2 – Durata del contratto**

2.1 Il contratto sarà efficace tra le parti dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 31/07/2023.

2.2. Alla scadenza del 31/07/2023, qualora nessuna delle parti abbia comunicato all'altra la propria disdetta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r o a mezzo pec almeno entro il 15/07/2023, il presente contratto si intenderà tacitamente

rinnovato fino al 31/12/2024, alle medesime condizioni tecniche, rappresentate nell'allegato tecnico di cui al precedente art. 1.3, che si intenderà in tal caso definitivamente accettato espressamente e senza riserve da FISE.

2.3 Resta inteso tra le parti che alla scadenza del contratto avverrà l'immediata interruzione dei servizi da parte di Numerica, senza che FISE possa avanzare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento danni per tale interruzione.

2.4 Resta garantita a FISE la facoltà di esercitare opzione di rinnovo ai sensi dell'art. 1331 c.c. entro il 01/10/2024 per chiedere per un ulteriore anno tutti o parte dei servizi di cui al presente contratto allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni (tariffe per l'assistenza ordinaria e per l'assistenza evolutiva).

### **ART.3 – *Corrispettivi***

3.1. FISE si obbliga al pagamento dei corrispettivi di seguito indicati, in conformità alle modalità e alle tempistiche ivi previste.

3.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.3., il corrispettivo per la cessione dei diritti d'autore e patrimoniali, l'uso e l'utilizzo dei relativi servizi, con consegna dei Codici, come previsto all'art. 1.1, delle quattro piattaforme di servizi attualmente in uso a FISE viene concordemente fissato in € 160.000 + IVA.

3.3. Solo in caso di mancato rinnovo del presente contratto alla scadenza del 31/07/2023, il corrispettivo per la cessione dei diritti d'autore e patrimoniali dei programmi informatici in questione, l'uso e l'utilizzo dei relativi servizi, con consegna dei Codici come previsti all'art. 1.1, delle quattro piattaforme di servizi attualmente in uso a FISE viene concordemente fissato in € 120.000 + IVA.

Gli importi di cui ai punti 3.2. o alternativamente 3.3., a seconda di quale fattispecie si verifichi, saranno in ogni caso dovuti a Numerica.

3.4 Il corrispettivo per l'assistenza ordinaria dei servizi offerti dalle quattro piattaforme di Numerica, secondo le condizioni indicate, è pari a:

- € 20.000,00 + IVA fino al 31/07/2023
- € 60.000,00 + IVA dal 01/08/2023 al 31/12/2024

3.5. L'attività di assistenza evolutiva verrà offerta da Numerica al costo di € 450/giorno uomo + IVA la cui tariffa comprende sia una percentuale di analisi e progettazione che la parte di sviluppo e collaudo. La richiesta di assistenza evolutiva dovrà risultare da espressa richiesta scritta proveniente dal responsabile della esecuzione del contratto per FISE come sopra individuato al punto 1.5.

3.6. FISE rinuncia espressamente a proporre qualunque eccezione e/o contestazione nei confronti di Numerica, senza aver prima adempiuto ai propri obblighi di pagamento di cui ai punti 3.2, 3.3. e 3.5 del presente articolo, fermo restando il disposto dell'articolo Art. 1462.c.c.

#### **ART.4 – *Pagamenti***

4.1. Salvo quanto previsto al successivo punto 4.2 in caso di mancato rinnovo del presente contratto alla scadenza del 31/07/2023, il pagamento del corrispettivo per la cessione dei diritti d'autore e patrimoniali dei programmi informatici in questione, l'uso e l'utilizzo dei relativi servizi, con consegna dei Codici, come previsto all'art. 1.1. , delle quattro piattaforme di servizi attualmente in uso a FISE pari a € 120.000,00 + IVA, dovrà essere corrisposto in due rate, di cui la prima pari a € 80.000,00 + IVA entro e non oltre il 01/06/2023 e la seconda pari a € 40.000,00 entro e non oltre il 10/01/2024, previa presentazione di idonea fattura.

4.2 In caso di rinnovo del presente contratto alla scadenza del 31/07/2023, il pagamento del corrispettivo per la cessione dei diritti d'autore e patrimoniali dei

programmi informatici, l'uso e l'utilizzo dei servizi, con consegna dei Codici, come previsto all'art. 1.1, delle quattro piattaforme di servizi attualmente in uso a FISE pari a € 160.000,00 + IVA dovrà essere corrisposto in due rate di importo pari a € 80.000,00 + IVA ciascuna, di cui la prima entro e non oltre 01/06/2023 e la seconda entro e non oltre il 10/01/2024, previa presentazione di idonea fattura.

4.3 Il pagamento del corrispettivo pari a € 20.000,00 + IVA concordato per il periodo fino al 31/07/2023 per la manutenzione ordinaria dovrà essere corrisposto in modo anticipato alla stipula del presente contratto, previa presentazione di idonea fattura.

4.4. In caso di rinnovo del contratto alla scadenza del 31/07/2023, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo pari a € 60.000,00 + IVA concordato per la manutenzione ordinaria per il periodo dal 01/08/2023 al 31/12/2024 dovrà essere corrisposto come segue:

€ 10.000,00 + IVA entro e non oltre il 01/08/2023, previa presentazione di idonea fattura;

€ 10.000,00 + IVA entro e non oltre il 30/09/2023, previa presentazione di idonea fattura;

€ 40.000,00 + IVA in rate trimestrali anticipate di importo pari a € 10.000,00 + IVA ciascuna da corrispondersi, a decorrere dal 10/01/2024, entro e non oltre il giorno 10 del primo mese del trimestre di riferimento, previa presentazione di idonea fattura.

4.5 I pagamenti per l'attività di manutenzione evolutiva verranno fatti a 30 giorni dalla data di emissione della fattura di importo pari al valore concordato con ordine scritto.

***ART. 5 – Modalità di espletamento della fornitura***

5.1 Numerica metterà a disposizione di F.I.S.E. un numero di accessi illimitati ai servizi delle piattaforme e profilati come concordato attualmente con F.I.S.E. Gli accessi saranno protetti da credenziali di accesso come allo stato di firma del contratto. Numerica svolgerà tutte le manutenzioni ordinarie necessarie per il corretto funzionamento dei servizi delle piattaforme.

5.2 Le parti hanno nominato al precedente punto 1.5 i relativi responsabili e tutte le comunicazioni avverranno solo tramite i relativi responsabili. Sia nel caso di malfunzionamenti/manutenzioni ordinarie che di richieste di manutenzioni evolutive, il Responsabile F.I.S.E. si prenderà l'onere di raccogliere tutte le richieste interne di F.I.S.E. e di comunicarle al responsabile designato da Numerica. Le richieste di manutenzione evolutiva verranno raccolte dal rappresentante F.I.S.E. che formulerà una richiesta scritta, corredata di specifiche di dettaglio, al Responsabile Numerica che, dopo una valutazione interna, fornirà una valutazione in termini di tempi e costi. Le attività di manutenzione evolutiva potranno iniziare solo dopo una formale accettazione dell'offerta da parte di F.I.S.E. Le funzionalità realizzate con l'attività della manutenzione evolutiva saranno pubblicate sullo specifico sito demo dove il responsabile di F.I.S.E. potrà testarle e collaudarle. Solo dopo il collaudo positivo verranno pubblicate su sito di produzione. Sia F.I.S.E. che Numerica potranno cambiare il proprio Responsabile a loro insindacabile giudizio con semplice comunicazione alla controparte.

5.3 Per svolgere le attività di manutenzione ordinaria ed evolutiva Numerica potrà utilizzare personale interno e/o esterno a suo insindacabile giudizio, resta inteso che Numerica dovrà in ogni caso garantire l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto da parte dei suoi collaboratori.

#### ***ART.6 – Dati contenuti nel DB in Cloud***

6.1 I dati presenti nel DB in cloud e relativi ai servizi riservati a F.I.S.E sono di esclusiva proprietà di quest'ultima. Verrà eseguita una procedura di backup giornaliera di tali dati e saranno messi a disposizione di F.I.S.E sia in modo automatico che dietro esplicita richiesta e comunque verrà fornita una copia finale alla scadenza del contratto.

#### ***ART.7 – Responsabilità delle Parti***

7.1 Per tutta la durata del presente contratto, i contraenti sono sollevati da ogni responsabilità su cose e persone della controparte, anche se occupato presso i propri locali.

7.2 Numerica provvederà a garantire i servizi con organizzazione autonoma di mezzi e persone.

7.3 Fermo tutto quanto previsto al precedente punto 7.1, la responsabilità di Numerica nei confronti di FISE non potrà, in ogni caso, eccedere un ammontare pari al 50% dei corrispettivi corrisposti da FISE a Numerica a titolo di assistenza ordinaria in virtù del contratto nell'anno in cui si è verificato il fatto o l'omissione dal quale deriva la responsabilità di Numerica, salvo quanto coperto e liquidabile in base alla polizza di responsabilità civile di cui al seguente punto 7.4 . È esplicitamente esclusa la risarcibilità di qualsiasi danno indiretto, ivi inclusi i danni di natura reputazionale o da perdita di opportunità, salvo quanto coperto e liquidabile in base alla polizza di responsabilità civile di cui al seguente punto 7.4.

7.4 A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, Numerica è tenuta a produrre ogni anno prima dell'espletamento dei servizi, copia della Polizza Assicurativa di responsabilità civile per un massimale pari ad almeno Euro 1.000.000,00.

#### **ART.8 – *Affidamento a terzi***

8.1. FISE autorizza sin d'ora Numerica ad affidare a terzi in tutto o in parte, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del Contratto secondo la sua esclusiva ed insindacabile discrezione, le attività oggetto dello stesso o comunque funzionali alla fornitura dei Servizi, fermo restando quanto previsto all'Art. 1407 c.c. e ferma restando la responsabilità di Numerica nei confronti di FISE per quanto oggetto del presente contratto.

#### **ART.9 – *Clausola risolutiva espressa***

9.1 In caso di ritardo del pagamento, anche di una sola rata, di quanto dovuto da FISE in base al presente contratto, che si sia protratto per oltre 60 giorni rispetto al termine pattuito, Numerica, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha la facoltà di risolvere il Contratto, comunicando per iscritto a FISE, a mezzo PEC e/o raccomandata A/R, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

9.2. In tal caso, Numerica interromperà i servizi decorsi 5 giorni dall'avvenuta comunicazione a FISE, senza che quest'ultima possa avanzare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento danni per tale interruzione e Numerica avrà diritto sia al corrispettivo per l'assistenza ordinaria dei servizi offerti dalle quattro piattaforme fino a quel momento maturato e per l'attività di assistenza evolutiva positivamente collaudata fino a quel momento sia all'importo totale del corrispettivo concordato

di cui ai punti 3.2 o alternativamente 3.3. per l'uso e l'utilizzo dei servizi e per la consegna dei Codici Sorgenti Software.

#### **ART. 10 – Recesso**

10.1 Ciascuna parte potrà recedere dal contratto per giusta causa, dando comunicazione per iscritto all'altra a mezzo raccomandata a/r o PEC con un preavviso di 120 giorni, allo scadere dei quali Numerica cesserà tutte le prestazioni contrattuali con immediata interruzione dei servizi, senza che FISE possa avanzare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento danni per tale interruzione.

10.2 In caso di recesso per giusta causa da chiunque esercitato, Numerica avrà diritto al corrispettivo per l'attività di assistenza ordinaria effettivamente eseguita e per l'attività di assistenza evolutiva maturata e positivamente collaudata fino alla data di efficacia del recesso, come qui individuato.

10.3. In caso di recesso per giusta causa da chiunque esercitato, FISE si obbliga a corrispondere a Numerica l'importo totale del corrispettivo concordato di cui ai punti 3.2 o alternativamente 3.3. per la cessione dei diritti d'autore e patrimoniali dei programmi informatici in questione, l'uso e l'utilizzo dei relativi, l'uso e l'utilizzo dei servizi e per la consegna dei Codici in base a quanto previsto all'art. 1.1.

#### **ART. 11 - Responsabilità Amministrativa e D.lgs 231/2001 e Codice Etico**

Numerica, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali la Società ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte di Numerica del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### ***ART.12 – Riservatezza, privacy e uso dei segni distintivi***

Numerica si impegna a garantire la massima riservatezza sulle informazioni, di qualsiasi natura, ovunque acquisite nello svolgimento del servizio. In relazione a quanto di cui in oggetto, Numerica garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento) e alle condizioni e nei limiti così come specificati nell'atto di nomina allegato (ALL 2 ) che forma parte integrante del contratto. Garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dalla FISE all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali e collegate all'esecuzione del presente contratto. In ragione dell'oggetto del presente accordo,

Numerica nella persona del suo legale rappresentante viene nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Salvo che non sia espressamente autorizzato da FISE a seguito di specifico accordo, è fatto divieto a Numerica di apporre, sui materiali forniti in esecuzione del contratto, messaggi pubblicitari o propri segni distintivi. Parimenti è vietato ogni utilizzo da parte di Numerica l'uso dei segni distintivi di FISE, fatto salvo quanto previsto negli eventuali contratti di sponsorizzazione sottoscritti tra le parti.

#### **ART.13 – *Oneri Fiscali***

L'eventuale registrazione verrà effettuata a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.

#### **ART.14– *Controversie e Foro competente***

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità con la medesima legge. Per qualunque controversia circa l'interpretazione, l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro **di Pisa**.

#### **ART.15 – *Modifiche e integrazioni***

Nessuna modifica o integrazione del Contratto sarà ritenuta valida, se non sarà apportata per iscritto e, nella medesima forma, specificatamente approvata dalle Parti

### **ART.16 – *Disposizione finale***

Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o orale, precedentemente intercorso tra le parti in relazione ai servizi oggetto del presente contratto, dichiarando ciascuna di esse di non avere in proposito nulla a pretendere dall'altra.

Il presente contratto composto di n. 14 pagine, è letto, approvato e sottoscritto.

#### **Pisa,**

Per Numerica Progetti srl

Per Federazione Italiana Sport Equestri

Amministratore Delegato

Il Presidente

Ing. Pier Domenico Muzzi

Avv. Marco Di Paola

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del C.C. i contraenti approvano specificatamente i seguenti articoli del presente contratto: ART. 1 – *Oggetto del contratto*, ART 2 – *Durata contratto*, ART.3 – *Corrispettivi*, ART. 4 – *Pagamenti*, ART.7 – *Responsabilità delle parti*, ART.8 – *Affidamento a terzi*, ART.9 – *Clausola risolutiva espressa*, ART. 10 - *Recesso*, ART. 14– *Controversie e Foro competente*.

#### **Pisa,**

Per Numerica Progetti srl

Per Federazione Italiana Sport Equestri

Amministratore Delegato

Il Presidente

Ing. Pier Domenico Muzzi

Avv. Marco Di Paola

## **Modalità e procedure Assistenza ordinaria Cliente FISE**

L'attività di assistenza sarà attiva nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18

Fise potrà attivare una richiesta di assistenza aprendo un ticket mediante il portale di assistenza dedicato (codificato AM-FISE) con il seguente sito:

<https://devbenefind.atlassian.net/servicedesk/customer/portal>

Il Responsabile FISE deve essere censito con la propria email ufficiale sul portale come cliente privilegiato a ricevere l'assistenza.

Il Responsabile FISE potrà consultare le richieste e le segnalazioni registrate e condividere commenti o altro utile al conseguimento degli stati di ogni segnalazione.

Nella richiesta il Responsabile FISE indicherà la tipologia di segnalazione, dovrà compilare il modulo della specifica segnalazione e dovrà inserire una descrizione dettagliata del malfunzionamento ed eventuali informazioni utili alla risoluzione, possibilmente allegandoci anche immagini e/o documenti.

Il responsabile dell'assistenza prenderà in carico la richiesta durante gli orari indicati in funzione della gravità del malfunzionamento:

- Critica: entro 1 ora
- Alta: entro 4 ore
- Media: entro 24 ore
- Bassa: entro 48 ore

Le segnalazioni registrate rispettano le logiche del ciclo di vita delle stesse configurate sul portale di assistenza, dalla fase di apertura con stato Aperto fino alla fase conclusiva nella quale lo stato è Chiuso.

Il portale di assistenza invia in automatico una email di notifica per ogni aggiornamento di stato della richiesta registrata.

Nella fase di assistenza i responsabili comunicheranno tramite i seguenti canali fino alla chiusura del ticket:

- Canale principale: [Portale di assistenza](#)
- Canali ausiliari:
  - Email: [assistenza-fise@benefind.it](mailto:assistenza-fise@benefind.it)
  - Telefono: +39 055 318668

Il ticket verrà chiuso sulla piattaforma di gestione ticket dopo un riscontro positivo del cliente o dopo 14 gg in caso di mancata risposta del cliente.

## NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

1. In ragione del contratto sottoscritto in data \_\_\_\_\_, avente ad oggetto la gestione dei servizi informatici di gestione Tesseramento/Calendario e Iscrizione concorsi della FISE, è nominata “Responsabile del trattamento” la Società Numerica Progetti Srl con sede in via Italo Simon 6, 56124 Pisa, partita iva 01413980507.

A tal fine, essa si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. La Società potrà eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. Le finalità del trattamento sono quelle stabilite dal contratto che di seguito si riassumono:

gestione dei servizi informatici di gestione Tesseramento/Calendario e Iscrizione concorsi della FISE,

4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:

Dati anagrafici e identificativi di utenti dei servizi .

5. Le categorie di interessati sono:

Utenti dei servizi

6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Società si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, di seguito indicate, che la

Società si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto (d'ora in poi "persone autorizzate");

- d) informare immediatamente il Titolare del trattamento nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali;
- e) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
  - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
  - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
  - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- f) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati esclusivamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
- g) adottare tutte le misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE, anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- h) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e

nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

- i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- j) mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
  - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
  - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

7. La Società deve mettere a disposizione di F.I.S.E. tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

8. Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la F.I.S.E. diffiderà la Società ad adottare tutte le misure più

opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 c.c., la F.I.S.E. potrà risolvere il contratto

9. La Società può ricorrere ad altro Responsabile (sub-Responsabile) del trattamento, previa autorizzazione scritta da parte di F.I.S.E..

10. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la F.I.S.E. potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.

11. La Società Responsabile deve assistere F.I.S.E. al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso la Società, questa è tenuta ad inoltrare le istanze a F.I.S.E. tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, supportando quest'ultima al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

12. La Società informa il Titolare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dal momento dell'avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere a F.I.S.E., ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza.

13. La Società deve avvisare tempestivamente, e senza ingiustificato ritardo, F.I.S.E. in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere F.I.S.E. nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente

contratto.

14. Al termine del contratto, la Società si impegna a:

- i)* restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

15. La Società non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte di F.I.S.E..

Numerica Progetti Srl

Il legale rappresentante

Ing. Pier Domenico Muzzi

.....



Data Delibera

20/03/2023

N. 462

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY****Riparazione Fotocopiatrice XEROX Multifunzione 7835 al Centro Equestre Federale****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

CONSIDERATO che a seguito delle condizioni climatiche avvenute ai Pratoni del Vivaro (black out) è stato provocato il danneggiamento dei meccanismi interni della fotocopiatrice

RITENUTO dunque di dover procedere alla riparazione del macchinario sostenendone le spese indicate nel preventivo allegato

**DELIBERA**

di provvedere alle spese per la riparazione della Fotocopiatrice XEROX Multifunzione 7835 danneggiata per un importo pari a € 1.037,00 IVA compresa.

**IMPEGNI**

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.030	2.01.04.	Riparazione Fotocopiatrice XEROX Multifunzione 7835 al Centro Equestre Federale	1.037,00

Totali Delibera nr. 462 del 20/03/2023

1.037,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 463

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **CENTRO STUDI**

## Ricognizione e successiva cancellazione dei debiti relativi agli esercizi precedenti

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	dello svolgimento dell'evento di FISE con TE in data 3 giugno 2019 presso il Grand Hotel Tiziano a Lecce;
CONSIDERATO	che il suddetto evento era parte di una serie di iniziative della FISE centrale sul territorio nazionale come servizio ai propri tesserati per l'approfondimento delle materie del fisco, assicurazioni e trasporti, valevole anche come aggiornamento per i tecnici e istruttori federali;
PRESO ATTO	dell'invio da parte del CR Puglia della fattura allegata di TIZIANO S.R.L. relativa al pagamento del servizio di catering offerto dalla FISE ai partecipanti al suddetto evento;
PRESO ATTO	dell'anticipazione del pagamento della suddetta fattura allegata da parte del CR Puglia e della sua successiva richiesta di rimborso alla FISE centrale;

### DELIBERA

La ricognizione e successiva cancellazione dei debiti per € 2.256,20, riferiti all'allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.

L'allegato non sarà pubblicato sul sito federale ma rimarrà disponibile negli archivi federali.

Il suddetto importo graverà sul bilancio del Centro Studi.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 464

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **CENTRO STUDI**

## Protocollo d'intesa FISE – CONFAGRICOLTURA

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con delibera n. 190 del 19/02/2018 è stato costituito il Centro Studi Federale;
CONSIDERATO	che la FISE promuove attività di valorizzazione storico culturali e diffusione della pratica degli Sport Equestri;
CONSIDERATO	che La FISE promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo Sport, non solo a livello agonistico, e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione su tutto il territorio nazionale della pratica e della cultura equestre come insostituibile elemento di promozione per uno stile di vita sano;
CONSIDERATO	che CONFAGRICOLTURA è la più antica Organizzazione di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole, favorisce l'accesso all'innovazione delle imprese, alla sostenibilità delle pratiche agricole e alla competizione delle aziende sui mercati interni e internazionali. Ha competenze scientifiche che spaziano dal settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale, nutrizionale, fino all'ambito socioeconomico. Ha altresì piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
CONSIDERATO	che CONFAGRICOLTURA è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale, attraverso le Federazioni regionali (in tutte le Regioni), le Unioni provinciali (in tutte le province) gli Uffici zona e le Delegazioni comunali (oltre 2.200 uffici), nonché attraverso le Federazioni di categoria (a cui fanno capo i sindacati regionali e provinciali di categoria) e le Federazioni di prodotto (che inquadrano le corrispondenti sezioni regionali e provinciali di prodotto);
VISTO	che FISE e CONFAGRICOLTURA condividono l'adozione di best practice in favore dell'ambiente, con particolare attenzione verso la sensibilizzazione e diffusione sul territorio di uno stile di vita sano ed a contatto con la natura;
PRESO ATTO	delle attività di consulenza appositamente espletate anche mediante workshop e interviste al personale federale( come da relazione allegata);
SENTITO	il parere positivo del Consigliere e Presidente del Centro Studi Ettore Artioli;

### DELIBERA

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'allegato accordo di Partnership con CONFAGRICOLTURA.

La presente delibera non comporta spese.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

Confagricoltura, con sede Legale in Corso Vittorio Emanuele II, 101, 00186 Roma - Partita IVA 01130620188 - C.F.: 80077270587 in persona del Presidente Massimiliano Giansanti, e-mail [presidenza@confagricoltura.it](mailto:presidenza@confagricoltura.it) e PEC [confagricoltura@pec.confagricoltura.it](mailto:confagricoltura@pec.confagricoltura.it) (di seguito CONFAGRICOLTURA).

### E

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC [segreteria@pec.fise.it](mailto:segreteria@pec.fise.it)

### PREMESSO CHE:

- CONFAGRICOLTURA è la più antica Organizzazione di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole, favorisce l'accesso all'innovazione delle imprese, alla sostenibilità delle pratiche agricole e alla competizione delle aziende sui mercati interni e internazionali. Ha competenze scientifiche che spaziano dal settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale, nutrizionale, fino all'ambito socioeconomico. Ha altresì piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- CONFAGRICOLTURA è impegnata per la salvaguardia del reddito degli agricoltori; per l'evoluzione della normativa di settore e per la semplificazione; per il superamento dei gap strutturali e dei freni alla competitività; per il libero accesso ai mercati; per la riorganizzazione del sistema produttivo in un'ottica di aggregazioni e reti; per la crescita di filiere intersettoriali; per la tutela del made in Italy;
- CONFAGRICOLTURA è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale, attraverso le Federazioni regionali (in tutte le Regioni), le Unioni provinciali (in tutte le province) gli Uffici zona e le Delegazioni comunali (oltre 2.200 uffici), nonché attraverso le Federazioni di categoria (a cui fanno capo i sindacati regionali e provinciali di categoria) e le Federazioni di prodotto (che inquadrano le corrispondenti sezioni regionali e provinciali di prodotto).
- la F.I.S.E. è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI come previsto dallo Statuto, nonché da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;
- la F.I.S.E. è membro fondatore del CONI ed è affiliata alla Fédération équestre Internationale (FEI), alla European Equestrian Federation (EEF), alla Federazione Horseball (FIHB), alla Federation of Horses in Education and Therapy International (HETI) alla International Group for Equestrian

Qualification (IGEQ), alla International Mounted Games Association (IMGA) e alla Federation of International Polo (FIP).;

- La FISE promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre ed è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi internazionali suddetti per la disciplina sportiva dell'equitazione e persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute,

#### **CONSIDERATO CHE:**

- CONFAGRICOLTURA e FISE hanno intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione improntato a finalità condivise, attraverso plurime progettualità volte a promuovere la pratica amatoriale degli Sport Equestri;

Le Parti intendono formalizzare tale collaborazione.

Tutto ciò premesso e considerato

#### **TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

##### **ART. 2 - OGGETTO**

Le Parti sono interessate a promuovere una collaborazione per lo svolgimento di attività di reciproco interesse nell'ambito dell'avviamento e promozione degli Sport Equestri su tutto il territorio nazionale, consentendo agli associati di CONFAGRICOLTURA che svolgono attività sia sportiva che promozionale e turistica con i cavalli, la possibilità di aggregarsi, mediante una procedura facilitata, alla Federazione, accedendo così a tutti i servizi previsti (inclusa l'agevolazione per la formazione dei tecnici/operatori del settore) e la partecipazione ad eventi ed in generale realizzazione di attività rientranti tra le finalità istituzionali di FISE e CONFAGRICOLTURA con particolare riferimento alla collaborazione sul territorio attraverso la valorizzazione e riqualificazione delle ippovie. La collaborazione avverrà senza alcun fine di lucro, senza alcun onere di spesa aggiuntivo e nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Le modalità operative e organizzative per la realizzazione delle iniziative sopra indicate saranno stabilite di volta in volta d'intesa tra le Parti.

##### **ART. 3 - STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Le modalità e i termini sulla base dei quali verranno attuate le iniziative comuni e stabiliti i rapporti di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, saranno oggetto di specifici accordi operativi scritti, anche qualora tali rapporti non abbiano carattere oneroso.

#### ART. 4 - RISORSE

Il presente Protocollo non ha carattere oneroso.

La realizzazione delle attività di cui al precedente Articolo 2 non prevede oneri reciproci di natura economica e non possono in alcun caso essere posti a carico dell'altra Parte i costi derivanti da specifici progetti ed eventi necessari all'esecuzione del presente Protocollo.

Parimenti dicasi per eventuali costi vivi necessari alla realizzazione di materiali promozionali, che saranno sostenuti da ciascuna Parte per quanto di propria pertinenza, salvo diverso accordo scritto.

#### Art 5 - UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI

La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni) se non previo specifico accordo scritto.

#### ART. 6 - DURATA

Il presente accordo è valido fino al 31-12-2024 ed è suscettibile di recesso da ognuna delle parti con preavviso scritto di 30 giorni. E' escluso il tacito rinnovo.

#### ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CONFAGRICOLTURA si obbliga a mantenere riservata qualsivoglia notizia, riguardante l'organizzazione dell'Evento, della quale dovesse giungere a conoscenza in conseguenza della sottoscrizione del presente Protocollo.

Ciascuna Parte si obbliga a non formulare pubblicamente dichiarazioni, neppure attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, o comunque a non adottare comportamenti che possano recare nocumento al prestigio dell'altra Parte, dei suoi rappresentanti. L'inadempimento di ciascuna delle Parti all'obbligo di non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, dichiarazioni o comunque a non adottare comportamenti che possano recare nocumento al prestigio dell'altra Parte, dei suoi rappresentanti o dell'Evento è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà alla Parte adempiente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UR 679/16, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel più attento e scrupoloso rispetto delle previsioni del predetto Regolamento, con modalità automatizzate e non, che assicurino la protezione dei dati dalla sottrazione, l'illegittima divulgazione, la perdita o accettazione e per finalità non eccedenti quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto medesimo o al rispetto di obblighi imposti dalla legge.

#### ART. 8 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS 231/2001

CONFAGRICOLTURA dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FISE conforma la propria organizzazione e attività.

CONFAGRICOLTURA dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo

restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

#### Art. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Roma

Fatto, letto e sottoscritto a ..... il .....

.....

Per la FISE

.....



Data Delibera

20/03/2023

N. 465

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **CENTRO STUDI**

## Incarico prestazione d'opera professionale di Silvia Di Giovanni per recupero archivio storico federale

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che l'archivio storico della FISE è conservato nei locali, prima del CONI e poi del CIP – Comitato Italiano Paralimpico;
CONSIDERATO	il progetto di valorizzazione, recupero e conservazione del materiale che compone l'archivio storico avviato dalla Federazione con delibera;
CONSIDERATO	che il materiale ivi conservato ha un grande valore storico-sociale per la Federazione in quanto rappresenta la storia degli Sport Equestri in Italia a partire dal 1926, data di fondazione della FISE stessa. Soprattutto considerando la grande funzione unificatrice che l'archivio storico potrà esercitare anche grazie all'importante contributo che i Comitati Regionali FISE potranno dare per creare un'unica storia nazionale degli Sport Equestri;
VISTO	la delibera n. 380 del 23/02/2022 con assegnazione dell'incarico di recupero archivio storico federale alla dott.ssa Silvia di Giovanni;
VISTO	il lavoro svolto fino a questo momento per il riordino, selezione, inventariazione e parziale catalogazione del materiale conservato presso l'archivio storico federale e dell'inventariazione e catalogazione del materiale fotografico relativo alla manifestazione CSIO di Piazza di Siena;
VISTO	che il suddetto materiale rinvenuto, inventariato e catalogato è stato oggetto dell'allestimento della Casina Raffaello durante lo CSIO Roma di Piazza di Siena 2022;
CONSIDERATO	che la quantità del materiale contenuto nell'archivio federale è risultata essere maggiore rispetto al preventivato tanto da richiedere un successivo seconda sgombero del materiale di scarto ritrovato, deliberato con delibera n. 1807 del 13/04/2021;
CONSIDERATO	che il lavoro svolto fino a questo momento ha messo in luce una grande quantità di materiale fotografico storico totalmente da inventariare e catalogare a cui si aggiunge anche del materiale documentario come, ad esempio, i regolamenti e programmi rilegati delle varie edizioni dello CSIO di Piazza di Siena;
CONSIDERATA	la necessità di selezionare e scansionare l'archivio fotografico Mariani, acquistato dalla Federazione con delibera n. 0201281 del 15/07/2002, comprensivo di circa 230.000 negativi per evitarne il deterioramento e la successiva perdita;
PRESO ATTO	che l'importanza e il prestigio sportivo e sociale di una Federazione sono costituiti anche dalla sua storia che è opportuno valorizzare al fine di farne utile strumento per la diffusione di valori fondanti degli Sport Equestri italiani e del metodo Caprilliano, da valorizzare anche in attività di formazione in smart working, e iniziative di attrazione agli Sport Equestri anche con l'utilizzo di detto materiale attraverso i social network;
PRESO ATTO	della relazione del lavoro svolto durante il precedente incarico svolto durante l'anno 2022 ed il continuo ritrovamento di nuovo materiale non precedentemente preventivato, oltre che alla sopravvenuta necessità di catalogare ex novo la biblioteca, emeroteca e l'archivio Mariani;
PRESO ATTO	del cronoprogramma del lavoro necessario al recupero del suddetto archivio e che sarà svolto durante il 2023;
PRESO ATTO	della disponibilità della dott.ssa Silvia Di Giovanni di continuare il recupero, catalogazione e valorizzazione del suddetto archivio storico federale;
SENTITO	il parere positivo del Consigliere e Presidente del Centro Studi Federale Ettore Artoli;



Data Delibera

20/03/2023

N. 465

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **CENTRO STUDI****DELIBERA**

di autorizzare il presidente federale al sottoscrivere l'allegato contratto di prestazione d'opera professionale con la dott.ssa Silvia Di Giovanni per le motivazioni esposte in premessa.  
La spesa prevista ammonta a un totale di € 4.000,00 totali per un arco temporale a partire dal 1 aprile 2023 fino al 31 luglio 2023.

<b>IMPEGNI</b>					
Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.238. - CENTRO STUDI	CEB.024	1.01.02.04.04	Incarico prestazione d'opera professionale di Silvia Di Giovanni per recupero archivio storico federale	4.000,00

Totali Delibera nr. 465 del 20/03/2023

4.000,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2222, 2229 e ss. c.c.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Marco di Paola con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74 (di seguito "FISE" o "Committente").

E

La Sig.ra Silvia Di Giovanni nata e residente in C. F. e P. IVA:  
E mail: ("Prestatore d'opera").

Premesso che

a) La FISE intende avvalersi della collaborazione professionale della Sig.ra Silvia Di Giovanni per le attività di recupero e riordino del materiale dell'archivio storico del Dipartimento Centro Studi federale, in quanto ritenuta idonea e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali.

b) La Sig.ra Di Giovanni ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) di svolgere eventuali, ulteriori attività lavorative

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

La Sig.ra Di Giovanni anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito delle archiviazioni nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore di FISE, l'incarico di Archivistica, senza vincolo di subordinazione.

Art. 2 Qualificazione Giuridica del Rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2222 e 2229 e ss. del codice civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare nell'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività professionali, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

### Art. 3 Durata

Il presente accordo si intende riferito al periodo 01.04.2023 al 31.07.2023 restando esclusa ogni proroga tacita e restando inteso che il professionista dovrà in ogni caso ultimare le attività oggetto del contratto relative al periodo di validità dell'accordo.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

### Art.4 Obblighi del prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera è tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

Il Prestatore d'opera sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l'impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l'attività svolta dalla FISE secondo quanto previsto al precedente punto 2.2.

4.2 In particolare, il Prestatore d'opera si impegna a:

a. tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione professionale, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso prestatore d'opera nell'ambito delle attività in contratto dedotte; a tal fine il professionista si impegna a comunicare a Fise gli estremi della propria polizza assicurativa professionale ed a comunicare ogni sua eventuale variazione.

b. mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto;

c. prestare la propria attività professionale in favore della FISE garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, e in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale di settore.

d. a fornire la certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi rilasciata dall'ente previdenziale di appartenenza.

### Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo di € 4.000,00 lordi. Detto importo deve intendersi onnicomprensivo (anche delle eventuali spese sostenute per l'espletamento della prestazione) sarà liquidato dalla FISE previa presentazione di regolare fattura e/o documentazione valida ai fini fiscali. Le fatture, in ottemperanza al D.M. 55/2013, dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno contenere il riferimento del codice IPA riferito alla FISE che vi verrà comunicato con il primo ordinativo. Ai fini del pagamento, le fatture dovranno indicare la data di emissione delle stesse, la ragione sociale e l'indirizzo della società, il numero di partita IVA, la descrizione e l'importo.

#### Art. 6 Recesso Anticipato

Si conviene espressamente che, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti potranno in ogni momento recedere dal contratto, comunicando tale volontà all'altra parte per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 15 giorni.

La FISE riconoscerà il compenso eventualmente maturato per le prestazioni sino al quel momento rese dal Prestatore d'opera e quest'ultimo avrà diritto, oltre al corrispettivo per le prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso, al rimborso di eventuali spese sostenute ex art. 2237 c.c..

#### Art. 7 Clausola risolutiva espressa e risoluzione con effetto immediato

7.1 In caso di violazione da parte del prestatore d'opera degli obblighi di cui agli articoli 2.2, 4.2.a, 4.2.b ed 8. del presente contratto, la FISE avrà facoltà di risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante preavviso da inviare 15 giorni prima, a mezzo raccomandata AR contenente la manifestazione di volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

7.2 In presenza di una giusta causa tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, in via esemplificativa in caso di

(i) imperizia, inadempimento o grave ritardo da parte del Prestatore d'opera nell'esecuzione delle attività di cui al punto 1);

(ii) violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 8;

(iii) violazione dei propri doveri ed obblighi professionali, deontologici e/o etici;

la FISE avrà facoltà di risolvere in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso il presente contratto.

Nei casi sopra menzionati il Prestatore d'opera avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo dei Servizi prestati alla data di risoluzione.

#### Art. 8 Riservatezza

Il Prestatore d'opera si obbliga a mantenere riservato ogni dato o informazione di cui venga a conoscenza in occasione dell'attività dedotta nel presente contratto, fatti salvi gli obblighi di legge.

Il prestatore d'opera è tenuto, inoltre, ad astenersi dal rilasciare, senza preventiva autorizzazione della FISE, eventuali dichiarazioni o interviste in merito alle attività oggetto del contratto stesso.

#### Art. 9 Modificazioni

Si conviene la possibilità per le parti di apportare modifiche od integrazioni al presente contratto che saranno valide solo se effettuate ed accettate per iscritto da entrambe le parti.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma, fatto salvo quanto previsto da norme imperative eventualmente applicabili.

Per conferma e accettazione

Silvia Di Giovanni

Il Presidente

Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Silvia Di Giovanni

Firma \_\_\_\_\_

Data (gg/mm/aa) LL/LL/LL



Data Delibera

20/03/2023

N. 466

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **CENTRO STUDI****Rimborso spese di viaggio e soggiorno per il sig. Umberto Martuscelli****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con delibera n. 190 del 19/02/2018 è stato costituito il Centro Studi Federale;
CONSIDERATO	che la FISE promuove attività di valorizzazione storico culturale connesse agli Sport Equestri;
PRESO ATTO	del conferimento dell'incarico al dott. Umberto Martuscelli per la redazione del testo sulla Storia del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena con delibera n. 1058 del 16/12/2020;
PRESO ATTO	del conferimento dell'incarico al dott. Umberto Martuscelli per la redazione dei testi – Biografie su Mauro Checcoli e Federico Euro Roman con delibera n. 634 del 18/05/2021;
SENTITO	il parere positivo del consigliere e Presidente Centro Studi, Ettore Artioli;

**DELIBERA**

lo stanziamento di costi di trasferta e soggiorno, qualora ne venga fatta richiesta, per il lavoro di ricerca e documentazione finalizzate alla redazione del testo commissionato relativo alla Storia del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena ed ai testi sulle biografie di Mauro Checcoli e Federico Euro Roman. I rimborsi avverranno nei limiti e con i criteri determinati dal Regolamento Generale Libro III Rimborsi Trasferte Indennità. L'importo massimo è di €. 1.000,00 (mille).

**IMPEGNI**

Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.238. - CENTRO STUDI	CEB.016	1.01.02.04.04	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per il sig. Umberto Martuscelli	1.000,00

Totali Delibera nr. 466 del 20/03/2023

1.000,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 467

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROGETTI SPORT DI BASE**

**Progetto Equiginnasticando finanziato da Sport e Salute S.p.A - CUP J59I22001590001.**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n. 318 del CF 27/02/2023 con la quale sono stati approvati gli impegni di spesa per il progetto scuola "Equiginnasticando" finanziato da Sport e Salute S.p.A. mediante apposito bando;
CONSIDERATO	che il progetto "Equiginnasticando" prevede la distribuzione agli alunni partecipanti del materiale didattico relativo alla disciplina del Volteggio;
TENUTO CONTO	della necessità di stampare un'edizione aggiornata dell'opuscolo illustrato FISE che sarà una somma delle nozioni sul Volteggio, riviste e aggiornate, contenute nei vari opuscoli che sono stati realizzati negli anni per la Federazione da Perrucci Comunicazione;
RITENUTO OPPORTUNO	rivolgersi direttamente al fornitore sopracitato per la richiesta di preventivo in merito alle modifiche da apportare e alla stampa di n. 500 copie, in quanto titolare dei disegni e dell'impostazione grafica, per un totale di € 1.800,00 + iva come da allegato alla presente che trova copertura nel ceb 049 – CRA 1.241;
VALUTATO	che il lavoro ex-novo di altri fornitori per ideare e disegnare tutte le illustrazioni costerebbe molto di più rispetto alla correzione di immagini già esistenti, revisione dei contenuti pregressi e collocazione grafica diversa rispetto ad una base precedente;

**DELIBERA**

- di approvare il preventivo di spesa di Perrucci Comunicazione per la stampa di n. 500 copie della nuova edizione dell'opuscolo illustrato FISE per un totale di € 1.800,00 + iva come da allegato alla presente che trova copertura nella delibera n. n. 318 del CF 27/02/2023.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 468

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROGETTI SPORT DI BASE**

**Realizzazione Materiale didattico Veterinaria per progetto Cavalstudiando – Cup  
J59I22001590001**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n. 322 approvata dal Consiglio Federale in data 27/02/2023 con la quale è stato approvato il progetto "Cavalstudiando" ed i relativi impegni di spesa;
TENUTO CONTO	della necessità di registrare alcune lezioni riguardanti la veterinaria per i partecipanti del summenzionato progetto;
VISTA	la possibilità di usufruire della Piattaforma Google Classroom, con la quale la Federazione ha già in essere due corsi in modalità asincrona;
CONSIDERATA	altresi, la necessità di realizzare le lezioni in modalità asincrona con i docenti di veterinaria;
ESAMINATA	la proposta ricevuta dalla società Viwa, che si allega alla presente, contenente tutte le specifiche dei servizi necessari alla realizzazione delle lezioni asincrone per un totale di € 5.612,00 IVA inclusa;
VALUTATA	l'opportunità di far svolgere le suddette lezioni a 2 relatori scelti dall'elenco dei Docenti di veterinaria con un impiego di 2 docenti al giorno per 4 giornate a € 250,00 cad. lordo per un totale di €2.000,00 lordi e di prevedere un rimborso spese per un tetto massimo di €1.000,00;
RILEVATA	la necessità di una post produzione con l'inserimento dei filmanti, di slide sonore e ulteriori informazioni;

**DELIBERA**

di autorizzare la realizzazione di lezioni asincrone nel seguente modo:

- tempo di produzione medio: 3 filmati al giorno (circa 3 ore di set per la registrazione di un filmato da 2 ore), =4 giorni di produzione per ciascun modulo + 1/2 giornata di allestimento tecnico.
- 3 blocchi di riprese da 4 giorni + 1/2 ciascuno.
- post-produzione: entro 15 giorni dalle riprese (a fronte di tutto il materiale fornito\*) consegna dei filmati in "anteprima" per le necessarie verifiche e controlli sui contenuti. Tempo finale di produzione, in base alla quantità e qualità delle modifiche necessarie.

Gli impegni di spesa sono presenti sulla delibera di Consiglio Federale n. 322 del 27/02/2023.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

20/03/2023

N. 469

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **PROGETTI SPORT DI BASE****Collaborazioni Tecnico-Sportive Dipartimento Progetti di Base dal 1° aprile al 31 dicembre 2023  
CUP J59I22001590001****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- PREMESSO** che con delibera n. 317 del 27 febbraio 2023 il Consiglio Federale ha autorizzato il Presidente Federale a sottoscrivere i contratti tecnico-sportivi del Dipartimento Progetti di Base per il periodo 1° gennaio 31 marzo 2023;
- CONSIDERATO** che l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti trimestrali era stata dettata dalla necessità di approfondire gli aspetti giuslavoristici dei contratti tecnico-sportivi a seguito della riforma dello sport;
- CONSIDERATI** gli approfondimenti fatti, la Federazione intende procedere alla sottoscrizione dei contratti con i collaboratori tecnico-sportivi dal 1° aprile fino alla durata del contratto;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sportivo Francesco Girardi;

**DELIBERA**

- 1) di autorizzare il Presidente Federale alla sottoscrizione dei contratti tecnico sportivi dal 1° aprile al 31 dicembre 2023 con i collaboratori sotto riportati:  
- Coordinatore progetto "Tutti in Sella!!!" Marco Salvatori (n. tessera 002286/G compenso 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: € 41.250,00 lordi (CEB.024 ob 1.01.02.05);  
- Responsabile della progettazione "Tutti in Sella!!!" Alessandro Fiorani (n. tessera 000235/E compenso 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023: € 21.000,00 lordi (CEB.024 ob 1.01.02.05).
- 2) di prevedere autorizzazione ad incrementare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva -prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023- dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

<b>IMPEGNI</b>					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.241. - PROGETTI SPORT DI BASE	CEB.024	1.01.02.05.	Collaborazioni Tecnico-Sportive Dipartimento Progetti di Base dal 1° aprile al 31 dicembre 2023 CUP J59I22001590001	62.250,00

Totali Delibera nr. 469 del 20/03/2023 62.250,00

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

e  
Il Sig. **MARCO SALVATORI**, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
  - che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
  - che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della sua collaborazione sportiva dilettantistica in relazione al “Progetto Tutti in sella!!!” (CUP J59I22001590001)
  - che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Direttore Tecnico e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
  - che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
  - che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

### Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

## **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di pianificare, controllare e agevolare le varie fasi in relazione all'attività sportiva relativa al progetto "Tutti in sella!!!" da eseguire in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione ed in coordinamento tecnico sportivo con il Dipartimento Promozione e sviluppo agonismo.

## **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

## **Articolo 4. Compenso**

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 41.250,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, troverà applicazione al presente rapporto tale disciplina, anche relativamente al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico.

FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e secondo le disposizioni che saranno da essa previste, pertanto si farà carico dei versamenti previdenziali e assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a suo carico di quest'ultimo.

Qualora, tuttavia, FISE, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere ad una nuova formalizzazione della collaborazione tecnico sportiva qui costituita al fine della piena osservanza

della sopravvenuta disciplina di riforma del lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, le parti, sin da ora, si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto nel rispetto della nuova disciplina per un periodo pari alla durata residua della collaborazione e a condizioni economiche invariate, fermo quanto precisato al capoverso precedente con riferimento ad oneri previdenziali ed assicurativi, previa risoluzione del rapporto costituito con il presente contratto.

Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, entro il limite massimo di € \_\_\_\_\_.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporta la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di

efficacia del recesso e la parte non receduta non potrà vantare nei confronti di quella recedente alcun diritto o pretesa in relazione all'esercizio del diritto di recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

#### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

#### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

#### **Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente

contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore

Federazione Italiana Sport Equestri  
Il Presidente  
Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma,

Gentile Alessandro Fiorani

OGGETTO: affidamento incarico di prestazione sportivo dilettantistica in relazione al Progetto Tutti in sella!!!: CUP J59I22001590001

Stante la disponibilità da Lei confermata a collaborare al miglior svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica organizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri abbiamo il piacere di comunicarLe che la FISE ha determinato di avvalersi della sua professionalità, in qualità di Responsabile della progettazione al fine di pianificare, di controllare e agevolare le varie fasi in relazione all'attività sportiva relativa al progetto Tutti in sella!!!.

L'incarico si intende conferito dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2023 data in cui scadrà senza necessità di disdetta essendo espressamente escluso il tacito rinnovo.

Poiché le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella sua arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/198 e il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Nell'esecuzione dell'incarico Lei godrà di piena autonomia con riferimento alle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E.

Per l'impegno richiesto e stimato per l'esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto viene riconosciuto un emolumento forfettariamente pari all'importo onnicomprensivo di € 21.000,00. Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Le parti convengono che l'apposizione del termine non costituisce espressa rinuncia da parte di FISE a risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla FISE per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste:

- a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dalla FISE al Collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 2 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la FISE;
- b) la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;
- c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocimento morale e materiale all'attività della FISE.

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nelle sue qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Il Presidente  
Avv. Marco Di Paola

Per accettazione

---



Data Delibera

20/03/2023

N. 470

Anno 2023

Dipartimento/Settore: **AFFILIAZIONI****Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi simili alla F.I.S.E..****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATE	Le richieste di nuova affiliazione e gli altri provvedimenti pervenuti dalle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche riportate nell'elenco allegato;
VISTO	l'art. 32 del DPR 157/86;
RITENUTO	dall'Ufficio competente, che gli atti costitutivi e gli statuti allegati alle richieste sono conformi allo statuto della F.I.S.E. ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico sportivo;
VERIFICATA	dall'Ufficio competente, la presenza del verbale nel quale si attesta che gli organi dell'Ente richiedente risultano essere stati democraticamente eletti;
RITENUTO	infine dall'Ufficio competente che non esistono in concreto cause ostative al riconoscimento;
RILEVATO	dall'Ufficio competente che le domande di affiliazione sono state presentate a norma di quanto previsto dal Regolamento Generale, Libro I, Titolo II, che con dette richieste le Società/Associazioni si sono impegnate formalmente ad uniformarsi alle disposizioni dello Statuto Federale e dei Regolamenti, nonché ad adeguarsi a tutte le decisioni degli organismi federali;
VISTI	i pareri espressi dai rispettivi Comitati Regionali, che propongono – ciascuno per quanto nella propria competenza territoriale – al Consiglio Federale di procedere all'affiliazione/aggregazione degli Enti di cui all'allegato elenco;
PRESO ATTO	che ricorrono i presupposti di cui all'art. 30.2 lett. g) Statuto Federale;
PRESO ATTO	dal Consiglio Federale dell'esito positivo delle verifiche effettuate;
VERIFICATO	l'avveramento delle condizioni ai sensi dell'art. 27.1.7 del libro I del Regolamento Generale;

**DELIBERA**

il riconoscimento ai fini sportivi e i provvedimenti relativi alle Associazioni riportate nell'elenco allegato: l'approvazione dei loro statuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 delle norme di attuazione della legge istitutiva del CONI (426/42) che prevede l'approvazione degli statuti delle Associazioni da parte delle Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio Nazionale del CONI, e l'affiliazione/aggregazione avranno effetto dalla data odierna.

L'affiliazione di ciascun ente di cui alla presente delibera è sospensivamente condizionata ai sensi dell'art. 27.1.7 del libro I del Regolamento Generale all'acquisizione da parte del Comitato Regionale competente degli originali della documentazione prescritta.

Verificato l'avveramento delle condizioni l'affiliazione decorre dalla data odierna.

Di dare mandato all'Ufficio Affiliazioni di verificare l'avvenuto versamento della quota di Affiliazione/Aggregazione, versamento senza il quale l'Ente non risulta operativo.

La presente delibera non comporta spese.

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**Provvedimenti Dipartimento Affiliazioni**  
**Delibera Affiliazioni CF 20 marzo 2023**

**Comitato Regionale Campania**

**Affiliazione**

Centro Ippico Free Horse Cod.: 3493675 – Via San Pietro, 74/B Giffoni Sei Casali (SA)

**Comitato Regionale Lazio**

**Affiliazione**

Scuderia J SSD a RL Cod.: 3493634 – Via Valle di Perna, 115  
M. C. Jumping Stable Cod.: 3493587 – Largo Olgiata, 15 Roma  
ASD Equilife Cod.: 3493603 – Via Cese Corridori SNC (FR)  
ASD Tor San Giovanni Cod.: 3493674 - Via di Tor San Giovanni Roma

**Comitato Regionale Marche**

**Aggregazione**

Equitrek Dimbala ASD cod.: 3493658 – Via Fonte di Campo, 43 Ascoli Piceno

**Comitato Regionale Puglia**

**Affiliazione**

CI Delle Rose SSD a RL Cod.: 3493678 Prov. Morciano Torre Vado, SNV Morciano di Leuca

**Disaffiliazione**

CI Delle Rose ASD Cod.: 154105 Prov. Morciano Torre Vado, SNV Morciano di Leuca

**Comitato Regionale Sicilia**

**Approvazione modifiche Statutarie**

UNIME SSD a RL Cod.: 3493064 – Piazza Pugliatti, 1 Messina

**Comitato Regionale Veneto**

**Affiliazione**

Little Ranch Sue A.S.D. Cod.: 3493671 – Via Dandolo, SNC Chioggia (VE)

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 E. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fisc.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fisc.it

---

Data Delibera **20/03/2023**N. **471**Anno **2023**Dipartimento/Settore: **POLO****Nomina Selezionatore Squadre Senior - Franco Piazza****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RAVVISATA	l'opportunità di nominare Franco Piazza Selezionatore per le squadre senior di Polo per l'anno 2023;
APPURATO	che l'operato di Franco Piazza è stato considerato molto positivamente dal Dipartimento e dalla dirigenza federale, per l'ottimo lavoro svolto che ha portato risultati sportivi d'eccellenza ottenuti nella partecipazione ai Campionati Mondiali;
VISTO	che per il Sig. Franco Piazza è già stato stipulato un contratto provvisorio per il periodo dal 1/1/23 al 30/03/23 per l'importo complessivo di € 3.000,00;
CONSIDERATO	necessario sottoscrivere un contratto di collaborazione tecnico - sportivo con il Sig. Franco Piazza con decorrenza 01/04/2023 - 31/12/2024 riconoscendogli un compenso omnicomprendivo lordo di € 9.000,00 per l'anno 2023 ed € 12.000,00 omnicomprendivo lordo per l'anno 2024;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Federale incaricato Maria Grazia Cecchini;

**DELIBERA**

- di nominare il Sig. Franco Piazza Selezionatore squadre senior di Polo riconoscendogli un compenso omnicomprendivo lordo di € 9.000,00 per l'anno 2023 ed € 12.000,00 omnicomprendivo lordo per l'anno 2024;

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo contratto con il Sig. Franco Piazza.

L'impegno di spesa per i contratti-tecnico sportivi potrà essere incrementato per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro, ove previsti, in caso di entrata in vigore della Riforma dello Sport, ad oggi prevista a partire dal 1 luglio 2023.

<b>IMPEGNI</b>					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2023	1.223. - POLO	CEB.003	1.01.01.02.04	Contratto di collaborazione 2023 - Franco Piazza.	9.000,00
2024	1.223. - POLO	CEB.003	1.01.01.02.04	Contratto di collaborazione 2024 - Franco Piazza.	12.000,00

**Totali Delibera nr. 471 del 20/03/2023 21.000,00**

**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

**Presidente**

Avv. Marco Di Paola

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “FISE”) con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale

e

Il sig. **Franco Piazza** nato a.....il....., C.F. ...., residente e domiciliato ai fini del presente atto a ....., Via....., cap....., (di seguito singolarmente “Collaboratore” o anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)

### Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
  - che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
  - che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Istruttore in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’attività di istruttore della squadra di Polo nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Istruttore e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
  - che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/1981;
  - che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
  - che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell’art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell’art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto

segue.

### **Articolo 1. Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

### **Articolo 2. Oggetto del contratto**

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, le seguenti attività:

- sarà tenuto a garantire la sua presenza negli uffici della FISE almeno una volta al mese per partecipare a riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo;
- Curerà l'attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici;
- garantirà assistenza tecnica per l'organizzazione di tornei nazionali ed internazionali;
- curerà la selezione dei giocatori e la predisposizione dei programmi agonistici e di preparazione delle squadre nazionali;
- le selezioni saranno comunicate preventivamente al Direttore sportivo al fine di condividere le scelte con la Federazione, ai sensi dell'art. 27 comma 4 dello Statuto federale;
- non dovrà porre in essere azioni in contrasto con quanto previsto dai contratti di sponsorizzazione della F.I.S.E. e dagli impegni previsti dagli stessi. Non potrà altresì assumere sponsorizzazioni concorrenziali con quelle federali;

### **Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore**

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE con riferimento alle attività dedotte in contratto

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

### **Articolo 4. Compenso**

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 9.000,00 in relazione all'anno in corso 2023 e di € 12.000,00 con riferimento all'anno 2024, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione

di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, troverà applicazione al presente rapporto tale disciplina, anche relativamente al trattamento fiscale del compenso ed agli oneri previdenziali ed assicurativi previsti da tale nuova normativa per i rapporti autonomi di lavoro sportivo dilettantistico.

FISE, a far tempo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e secondo le disposizioni che saranno da essa previste, pertanto si farà carico dei versamenti previdenziali e assicurativi nella parte dovuta a carico del Committente, mentre la contribuzione previdenziale a carico del Collaboratore rimarrà a suo carico di quest'ultimo.

Qualora, tuttavia, FISE, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere ad una nuova formalizzazione della collaborazione tecnico sportiva qui costituita al fine della piena osservanza della sopravvenuta disciplina di riforma del lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, le parti, sin da ora, si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto nel rispetto della nuova disciplina per un periodo pari alla durata residua della collaborazione e a condizioni economiche invariate, fermo quanto precisato al capoverso precedente con riferimento ad oneri previdenziali ed assicurativi, previa risoluzione del rapporto costituito con il presente contratto.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Articolo 5. Diritti d'immagine**

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

#### **Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 1.04.2023 al 31.12.2024 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

#### **Articolo 7. Obbligo di riservatezza**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il

Collaboratore sia venuto a conoscenza.

#### **Articolo 8. Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE.

#### **Articolo 9. Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso e la parte non receduta non potrà vantare nei confronti di quella recedente alcun diritto o pretesa in relazione all'esercizio del diritto di recesso.

#### **Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico**

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11. Cause di risoluzione di diritto del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il versamento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Forme di coordinamento;
- articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 10: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico.

La federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

### **Articolo 12. Definizione del rapporto**

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

### **Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati**

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

### **Articolo 14. Foro competente**

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto  
Roma, 1 Aprile 2023

Il Collaboratore  
Franco Piazza

Federazione Italiana Sport Equestri  
Il Presidente  
Marco Di Paola